

Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi



Anno XLI - N. 33

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 18 agosto 2004

€ 2,50

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2004, n. 23.

Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale.

pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio 2004, n. 0237/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 11/2003 «Interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura». Approvazione.

pag. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 luglio 2004, n. 0240/Pres.

Legge regionale 11/2002 - «Regolamento per la tenuta del Registro volontario regionale e per l'iscrizione in esso delle risorse genetiche autoctone della Regione Friuli Venezia Giulia». Approvazione.

pag. 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2004, n. 0242/Pres.

Legge regionale 18/2004 - «Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione delle procedure relative all'espletamento dei controlli applicabili alle istanze di cui alla legge 185/1992, articolo 3, comma 2, lettere a) e b) e successive modifiche ed integrazioni». Approvazione.

pag. 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2004, n. 0243/Pres.

Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio stampa della Presidenza regionale e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'Ufficio medesimo. Approvazione.

pag. 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2004, n. 0244/Pres.

Legge regionale 3/2002 - Regolamento per la gestione delle spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane. Approvazione.

pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 luglio 2004, n. 0246/Pres.

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione. Approvazione.

pag. 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 luglio 2004, n. 0253/Pres.

Legge regionale 6/1998, articolo 13 - Comitato indirizzo e verifica dell'A.R.P.A. - Ricostituzione.

pag. 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 luglio 2004, n. 0254/Pres.

Legge regionale 16/2002 - Istituzione e definizione del funzionamento della Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino regionale.

pag. 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 agosto 2004, n. 0256/Pres.

Legge regionale 7/2000, articolo 19 comma 6 - Approvazione atto integrativo all'Accordo di programma stipulato tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Udine per l'individuazione di interventi qualificati prioritari per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale nella Provincia di Udine.

pag. 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 agosto 2004, n. 0261/Pres.

Articolo 1 del Regolamento per la disciplina delle portate di rilascio relative agli utilizzi idropotabile ed irriguo in deroga al parametro di cui all'articolo 1, comma 4 della legge regionale 28/2001, da applicare in situazione di deficit idrico. Dichiarazione di stato di sofferenza idrica lungo il fiume Tagliamento nel tratto a valle della sezione di Pioverno.

pag. 75

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 16 luglio 2004, n. 1430/IND/28-D/.

Riconoscimento al laboratorio di ricerca applicata dell'impresa U.T.R.I. (Unmanned Technologies Research Institute) S.r.l., con sede legale in Muggia (Trieste), quale laboratorio altamente qualificato per la ricerca applicata sulle tecnologie dell'automazione.

pag. 77

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 28 luglio 2004, n. 1504.

Nomina del sig. Sergio Makuz a componente della Commissione di mercato presso il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli del Comune di Trieste.

pag. 78

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E DELLA MONTAGNA 28 luglio 2004, n. RAF/2/4202.

Proroga della data di scadenza della presentazione delle domande finalizzate all'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura «e) - zone svantaggiate» del P.S.R. per l'annualità 2004.

pag. 79

DECRETO DEL VICEDIRETTORE CENTRALE DELLA SALUTE E DELLA PROTEZIONE SOCIALE 6 agosto 2004, n. 817/AMM.

Graduatoria regionale definitiva dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valevole per il periodo 1 luglio 2004-30 giugno 2005.

pag. 80

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE 27 luglio 2004, n. ALP.11/1208/VIA/184.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di intervento di manutenzione di un tratto del torrente Meduna interessante i Comuni di Arba (Pordenone) e Sequals (Pordenone). Proponente: Consorzio Estrazione Inerti Pordenonese con sede in via Nazario Sauro a Cordenons (Pordenone). Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

pag. 84

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2004, n. 1782.

Legge regionale 18/1996 - Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle spese dell'Ufficio di Gabinetto per l'anno 2004 - Integrazione alla D.G.R. 551/2004.

pag. 85

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2004, n. 1813.

Legge regionale 18/1996, articolo 6 - Direttive inerenti l'utilizzo dei capitoli 597 e 5003 del bilancio regionale per l'anno 2004 di competenza della Direzione centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi.

pag. 87

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2004, n. 1814. (Estratto).

Comune di Caneva: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 44 del 30 dicembre 2003, di approvazione del Piano regolatore generale comunale.

pag. 91

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2004, n. 1815. (Estratto).

Comune di Roveredo in Piano: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 18 del 27 aprile 2004, di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 92

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2004, n. 1872.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - Asse 2 - misura 2.4 «Ricerca e diffusione dell'innovazione» - azione 2.4.2 «Aiuti alle imprese per attività di ricerca e sviluppo tecnologico» - Approvazione modifica al bando relativo al settore artigianato.

pag. 92

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2004, n. 1899. (Estratto).

Comune di Carlino: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 13 del 15 aprile 2004, di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 94

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
DELLA MOBILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio per la pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Cordenons. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato Goetta.

pag. 94

Comune di Gemona del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 95

Comune di Latisana. Variante n. 43 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifica e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 40/2004.

pag. 95

Comune di Pordenone. Avviso di approvazione della variante n. 71 al Piano regolatore generale.

pag. 95

Comune di Tavagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica delle zone «A» della frazione di Adegliacco.

pag. 95

Comune di Tavagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica delle zone «A» della frazione di Cavalicco.

pag. 95

DIREZIONE CENTRALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
E LE AUTONOMIE LOCALI

Servizio per i rapporti internazionali e l'integrazione europea

Iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Austria 2000-2006. Approvazione delle modifiche a progetti precedentemente approvati.

pag. 96

AVVISO DI RETTIFICA

Supplemento straordinario n. 14 del 23 luglio 2004 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 21 luglio 2004 - Legge regionale 21 luglio 2004, n. 19, recante «Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7».

pag. 97

**PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI**

Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine):

Estratto del bando di gara ad asta pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

pag. 97

Comune di Aiello del Friuli (Udine):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 98

Comune di Bagnaria Arsa (Udine):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 7 al P.R.G.C.

pag. 98

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 8 al P.R.G.C.

pag. 98

Comune di Castions di Strada (Udine):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 3 al Piano per gli insediamenti produttivi.

pag. 99

Comune di Erto e Casso (Pordenone):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 16 al P.R.G.C.

pag. 99

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 17 al P.R.G.C.

pag. 100

Comune di Fogliano Redipuglia (Gorizia):

Avviso di adozione e deposito variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale - zona D/4 - perimetro area di recupero ambientale a Redipuglia (n. 2).

pag. 100

Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine):

Classifica della struttura ricettiva denominata albergo «Splendid». Determinazione del Capo Settore affari generali 18 giugno 2004, n. 751. (Estratto). Errata Corrige.

pag. 101

Comune di Palmanova (Udine):

Avviso di determinazione dell'indennità di esproprio per gli interventi urgenti di protezione civile per la sistemazione idraulica del territorio comunale attraversato dalla Roggia Milleacque, al fine di evitare il grave pericolo di allagamento nelle frazioni di Sottoselva e Jalmicco.

pag. 101

Comune di Pravisdomini (Pordenone):

Avviso di approvazione definitiva della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale vigente.

pag. 101

Comune di Trieste:

Assegnazione del livello di classificazione alla struttura ricettiva alberghiera denominata «Filoxenia».

pag. 102

Azienda Ospedaliero-Universitaria «Ospedali Riuniti di Trieste» - Trieste:

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico (ex 1^o livello) in disciplina medicina fisica e riabilitativa.

pag. 102

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico (ex 1^o livello) in disciplina malattie infettive.

pag. 103

Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Gemona del Friuli (Udine):

Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di assistente sociale - «categoria D» - per la Pianta organica aggiuntiva del Servizio sociale dei Comuni.

pag. 103

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Udine:

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente farmacista.

pag. 109

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2004, n. 23.

Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge, attraverso le norme sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria, integra il percorso di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), avviato con la legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia sanitaria e sociale). La presente legge inoltre, mediante l'individuazione e la disciplina degli strumenti di programmazione afferenti alle predette materie, dà prima applicazione, limitatamente agli aspetti connessi con i procedimenti di programmazione, alle previsioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

2. La presente legge apporta altresì ulteriori modifiche alla predetta legge regionale 8/2001 in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale.

Art. 2

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge sono volte in particolare a:

- a) valorizzare il ruolo degli enti locali nei processi di programmazione e verifica in materia sanitaria e sociosanitaria;
- b) promuovere la partecipazione a detti processi delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni dei cittadini e delle loro associazioni rappresentative, delle altre parti sociali e dei soggetti appartenenti al terzo settore;
- c) consolidare e sviluppare l'integrazione sociosanitaria;

d) avviare la sperimentazione per l'attuazione e la promozione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge definisce:

- a) le modalità di partecipazione degli enti locali ai processi di programmazione e verifica a livello regionale, aziendale e zonale, di ambito distrettuale;
- b) gli strumenti della programmazione in materia sanitaria e sociosanitaria;
- c) gli strumenti della programmazione e le modalità necessarie per l'avvio, a livello sperimentale, dell'attuazione e promozione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

3. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione, gli enti locali e le rappresentanze di cui all'articolo 3, nell'esercizio delle rispettive competenze e ai fini della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, riconoscono e valorizzano il ruolo:

- a) delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia);
- b) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, degli enti e delle istituzioni appartenenti al settore privato-sociale e operanti senza fini di lucro, delle organizzazioni della cooperazione sociale e delle associazioni di volontariato;
- c) delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato.

4. La Regione e gli enti locali favoriscono inoltre l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati e delle associazioni di tutela degli utenti e assumono il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali e con le altre parti sociali.

CAPO II

Partecipazione degli enti locali

Art. 3

(Modalità di partecipazione degli enti locali alla programmazione e alla verifica)

1. Gli enti locali partecipano alla programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento dei relativi obiettivi attraverso le seguenti rappresentanze:

- a) a livello regionale: la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 8/2001, come sostituito dall'articolo 4;
- b) a livello aziendale: la Conferenza dei sindaci, di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), come sostituito dall'articolo 5, comma 1, ovvero la sua Rappresentanza;
- c) a livello di distretto-ambito: l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, di cui all'articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), come sostituito dall'articolo 6, comma 1.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 8/2001)

1. L'articolo 1 della legge regionale 8/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 1

(Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale)

1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di seguito denominata Conferenza, ha la seguente composizione:

- a) i Presidenti delle Conferenze dei sindaci, di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), e successive modifiche, o loro delegati;
- b) i Presidenti delle Rappresentanze nominate in seno alle Conferenze di cui alla lettera a), qualora non già Presidenti delle medesime, o loro delegati;
- c) i Presidenti delle Assemblee dei sindaci di ambito distrettuale, di cui all'articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e successive modifiche, qualora non già Presidenti delle Conferenze o delle Rappresentanze suddette, o loro delegati.

2. Ai lavori della Conferenza partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante dell'ANCI, uno dell'UPI e uno di Federsanità-ANCI.

3. Ai medesimi lavori partecipano inoltre, senza diritto di voto e limitatamente alla trattazione di argomenti afferenti alla materia sociale, tre rappresentanti del terzo settore, individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale nell'ambito dei nominativi segnalati dalle associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore presenti a livello regionale; la predetta individuazione tiene conto, di preferenza, delle indicazioni effettuate congiuntamente. Trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta dei nominativi avanzata dall'Amministrazione regionale, si procede alla nomina sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva la possibilità di successive integrazioni entro il suddetto limite di tre unità.

4. La mancata attuazione di quanto previsto al comma 3 non incide sulla validità dei lavori della Conferenza.

5. I componenti della Conferenza sono nominati con decreto del Presidente della Regione. La Conferenza elegge al suo interno il Presidente.

6. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono stabilite dalla Conferenza stessa, entro novanta giorni dall'insediamento, con regolamento approvato a maggioranza assoluta. In mancanza, provvede la Giunta regionale entro i novanta giorni successivi.

7. La Conferenza svolge i seguenti compiti:

- a) addiviene all'intesa con la Regione sul Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
- b) esprime parere sulla proposta di Piano sanitario e sociosanitario regionale;
- c) addiviene all'intesa con la Regione sui progetti obiettivo di carattere sociosanitario;
- d) esprime, entro quindici giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dei componenti della Conferenza, parere obbligatorio ed eventuali osservazioni su altri provvedimenti regionali aventi contenuto pianificatorio in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e, in ogni caso, sulle linee annuali di gestione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 49/1996 e successive modifiche, e sui criteri per il riparto del Fondo sociale regionale e della quota regionale del Fondo nazionale per le politiche sociali;
- e) collabora con la Regione per l'attuazione dei principi di cui dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie);
- f) esprime parere obbligatorio ed eventuali osservazioni sul Piano attuativo ospedaliero (PAO) nei termini e con le modalità stabiliti dagli articoli 16 e 20 della legge regionale 49/1996 e successive modifiche;
- g) partecipa alla verifica della realizzazione dei PAO delle Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliere-universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine, i quali, a tal fine, trasmettono alla Conferenza, entro quindici giorni dalla loro adozione, il bilancio

di esercizio e il rendiconto finanziario annuale corredati della relazione del Collegio sindacale; sui predetti atti la Conferenza formula le proprie osservazioni e le invia, entro i successivi trenta giorni, alla Giunta regionale per il tramite dell'Agenzia regionale della sanità;

- h) partecipa, tramite apposita intesa con la Regione da stipularsi prima delle nomine, alla definizione del mandato da assegnare ai Direttori generali delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie;
- i) esercita, con riguardo ai restanti procedimenti riferiti ai Direttori generali di cui alla lettera h), le funzioni di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999;
- l) designa due dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliere e uno dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliero-universitarie.

8. Al fine di garantire il necessario coordinamento con il settore delle autonomie locali nelle materie di comune interesse, la Conferenza si raccorda con l'Assemblea delle Autonomie locali, di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali), come modificato dall'articolo 1, comma 35, della legge regionale 21/2003, secondo modalità stabilite di concerto tra i rispettivi presidenti.

9. Il Presidente della Conferenza presenzia, con diritto di parola, alle sedute della Giunta regionale aventi all'ordine del giorno le nomine dei Direttori generali delle Aziende ospedaliere e di quelle ospedaliero-universitarie.

10. La Conferenza è supportata tecnicamente dalla Direzione centrale della salute e della protezione sociale e dall'Agenzia regionale della sanità, con le quali si raccorda un'apposita rappresentanza ristretta individuata all'interno della Conferenza medesima, formata da non più di cinque componenti più il Presidente.

11. Le funzioni di segreteria sono assicurate e svolte secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 6.

12. Su richiesta della Conferenza o della Regione, possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro tecnici, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alle attività della Conferenza stessa.».

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 12/1994)

1. L'articolo 13 della legge regionale 12/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 13

(Conferenza dei sindaci)

1. La Conferenza dei sindaci è l'organismo attraverso il quale i Comuni svolgono le seguenti funzioni:

- a) esprimono i bisogni di salute delle rispettive comunità locali e li rappresentano alla Regione e alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia sanitaria e sociale), e successive modifiche;
- b) esprimono parere obbligatorio ed eventuali osservazioni sul Piano attuativo locale (PAL) nei termini e con le modalità stabiliti dagli articoli 16 e 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e successive modifiche;
- c) addivengono all'intesa con l'Azienda per i servizi sanitari sulle attività sociosanitarie comprese nel PAL;
- d) partecipano, tramite apposita intesa con la Regione da stipularsi prima delle nomine, alla definizione del mandato da assegnare ai Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari;

- e) esercitano, con riguardo ai restanti procedimenti riferiti ai Direttori generali di cui alla lettera d), le funzioni di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999;
- f) verificano l'andamento generale dell'attività delle Aziende per i servizi sanitari;
- g) esprimono parere sulla nomina del Coordinatore sociosanitario, con le modalità indicate all'articolo 17. Qualora il Coordinatore sociosanitario assuma anche le funzioni di direzione dei servizi in delega, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 502/1992, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 517/1993, il parere espresso è vincolante;
- h) designano due dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende per i servizi sanitari.

2. La Conferenza dei sindaci, fatto salvo quanto diversamente disposto da altre norme, svolge le funzioni di cui al comma 1 tramite una Rappresentanza costituita al suo interno da non più di cinque componenti, nominati dalla stessa Conferenza. La Rappresentanza è presieduta da uno dei suoi componenti nominato dalla Conferenza dei sindaci. Le modalità di funzionamento della Conferenza e della sua Rappresentanza sono stabilite dalla Conferenza stessa con regolamento approvato a maggioranza assoluta.

3. Il Presidente della Conferenza presenzia, con diritto di parola, alle sedute della Giunta regionale aventi all'ordine del giorno le nomine dei Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari.».

2. In caso di mancata adozione del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 12/1994, come sostituito dal comma 1, provvede la Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale 49/1996)

1. L'articolo 40 della legge regionale 49/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 40

(Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale)

1. Nell'ambito territoriale di ciascun distretto è istituita l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale. I sindaci possono incaricare di farvi parte in via permanente un proprio delegato.

2. La costituzione dell'Assemblea è promossa per iniziativa del sindaco del Comune più popoloso dell'ambito distrettuale di pertinenza.

3. L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente.

4. Alle riunioni dell'Assemblea prendono parte, senza diritto di voto, il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o un suo delegato, il Coordinatore sociosanitario dell'Azienda medesima, il responsabile del servizio sociale di cui all'articolo 41 quater e il Direttore di distretto; possono essere chiamati a partecipare rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), firmatari dell'accordo di programma.

5. Sono compiti dell'Assemblea:

- a) partecipare al processo di programmazione territoriale, tramite intesa sul Programma delle attività territoriali (PAT), rispetto al quale concorre inoltre alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute;
- b) attivare, per il tramite del suo Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona (PDZ) e alla stipula del relativo accordo di programma;
- c) esprimere parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua riconferma. Qualora l'Azienda per i servizi sanitari gestisca, in delega, anche i servizi socio-assistenziali, il parere espresso è vincolante;
- d) verificare l'attuazione degli obiettivi assegnati al Direttore di distretto.

6. L'Assemblea può individuare al suo interno una più ristretta rappresentanza per compiti attuativi di determinazioni collegialmente assunte o per l'elaborazione di progettualità specifiche.

7. Qualora l'Assemblea debba acquisire assensi dalle Amministrazioni pubbliche rappresentate, le determinazioni in tale sede concordate tengono luogo degli atti predetti, purché i partecipanti siano muniti del potere di esprimere definitivamente la volontà dei rispettivi enti; si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione che, regolarmente convocata, non abbia partecipato all'Assemblea, salvo che non comunichi, entro i dieci giorni successivi, il proprio motivato dissenso.

8. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea stessa previo parere dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale del distretto.

9. Qualora il distretto si estenda sull'ambito territoriale di un solo Comune, i compiti dell'Assemblea sono attribuiti al sindaco del Comune medesimo, salvi restando gli apporti di cui al comma 4.

10. Nell'ambito della provincia di Trieste, l'Assemblea è costituita dai sindaci, o loro delegati, del relativo territorio e svolge i suoi compiti unitariamente e nella medesima composizione per tutti i distretti.».

2. In caso di mancata adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del regolamento di cui al comma 8 dell'articolo 40 della legge regionale 49/1996, come sostituito dal comma 1, provvede la Giunta regionale entro i successivi novanta giorni.

CAPO III

Programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria

Art. 7

(Strumenti di programmazione)

1. In attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 502/1992, come modificato dal decreto legislativo 229/1999, nella legge 328/2000 e nella legislazione regionale di settore, gli strumenti della programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria sono i seguenti:

- a) il Piano sanitario e sociosanitario regionale;
- b) il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
- c) il Piano attuativo locale (PAL) e il Piano attuativo ospedaliero (PAO);
- d) il Programma delle attività territoriali (PAT);
- e) il Piano di zona (PDZ).

2. Per la predisposizione degli strumenti di cui al comma 1, lettere d) ed e), la Giunta regionale emana apposite linee guida, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le quali vengono altresì individuate modalità di elaborazione congiunta.

3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di salute della popolazione della regione, che evidenzia il grado di raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria.

4. Con successivi provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina la partecipazione consultiva al processo di programmazione e verifica da parte delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni rappresentative dei cittadini, degli utenti e delle altre parti sociali, regolamentando il percorso di concertazione e definendo i criteri per l'individuazione dei soggetti chiamati a prendervi parte.

Art. 8

(Piano sanitario e sociosanitario regionale)

1. Il Piano sanitario e sociosanitario regionale definisce, in coerenza con le indicazioni del Piano sanitario nazionale, le strategie regionali in materia di sanità e di integrazione sociosanitaria.

2. Il Piano indica in particolare:

- a) gli obiettivi di salute perseguiti e i relativi indicatori di verifica;
- b) i livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario regionale;
- c) gli interventi di riordino dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione e per conseguire maggiore efficienza, efficacia ed economicità nell'uso delle risorse disponibili;
- d) i piani di carattere settoriale;
- e) i progetti obiettivo sociosanitari, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale ed operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;
- f) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario regionale verso il governo clinico, allo scopo di perseguire l'appropriatezza dell'assistenza e il miglioramento continuo della qualità dei servizi, anche mediante la salvaguardia di elevati standard assistenziali fondati sulla medicina basata sulle prove di efficacia;
- g) le esigenze e gli interventi relativi alla formazione di base e alla formazione continua del personale, da realizzarsi anche tramite attività formative rivolte congiuntamente al personale appartenente al settore sanitario e al settore sociale;
- h) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate, per ciascun anno di validità del Piano, al finanziamento corrente del Servizio sanitario regionale e i criteri generali di riparto;
- i) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate, per ciascun anno di validità del Piano, agli investimenti edilizi e tecnologici e i criteri generali di assegnazione.

3. Il Piano ha durata triennale ed è adottato con deliberazione della Giunta regionale, sentite la competente Commissione consiliare e la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale.

4. Sui progetti obiettivo sociosanitari tra la Regione e la predetta Conferenza interviene apposita intesa.

Art. 9

(Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali)

1. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, al fine di promuovere azioni volte a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, definisce politiche integrate mirate a dare risposta ai bisogni della popolazione regionale, volte alla prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e di disagio della comunità regionale.

2. Il Piano è coordinato con la programmazione regionale in materia sanitaria, sociosanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti ed è predisposto tenuto conto dei rapporti tra i diversi livelli istituzionali, nel rispetto della titolarità delle funzioni, e nel pieno riconoscimento dei principi di sussidiarietà, concertazione e integrazione.

3. Il Piano indica in particolare:

- a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire e i fattori di rischio sociale da contrastare e i relativi indicatori di verifica;
- b) le aree e le azioni prioritarie di intervento;
- c) i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul territorio regionale e le condizioni di esigibilità delle medesime;
- d) le modalità di finanziamento del sistema;
- e) le esigenze e gli interventi relativi alla formazione di base e alla formazione continua del personale, da realizzarsi anche tramite attività formative rivolte congiuntamente al personale appartenente al settore sanitario e al settore sociale;

- f) i criteri per la sperimentazione di servizi e interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi;
- g) i criteri generali per l'accreditamento dei soggetti che concorrono alla formazione e al funzionamento della rete integrata dei servizi sociali;
- h) i criteri e le modalità per la predisposizione di interventi e progetti integrati nelle materie di cui al comma 2.

4. Il Piano ha durata triennale ed è adottato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e d'intesa con la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale.

5. La rilevazione dei bisogni di cui al comma 1 viene effettuata mediante l'utilizzo di indicatori omogenei ai settori sanitario e socio-assistenziale, definiti dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

Art. 10

(Piano attuativo locale e Piano attuativo ospedaliero)

1. Il Piano attuativo locale (PAL) e il Piano attuativo ospedaliero (PAO) sono gli strumenti attraverso i quali vengono definite le strategie aziendali. Assume la denominazione di PAL o di PAO il complesso degli atti di programmazione triennale e annuale previsti dagli articoli dal 13 al 20 della legge regionale 49/1996, come da ultimo modificata dalla presente legge, relativi al programma e bilancio pluriennali di previsione e al programma e bilancio preventivo annuali.

2. Nell'ambito degli obiettivi fissati dal Piano sanitario e sociosanitario regionale e dalle linee annuali di gestione emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 49/1996, come modificato dall'articolo 18, comma 1, il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari, in coerenza con il suo mandato e fatti salvi i restanti obblighi di cui agli articoli 16 e 20 della legge regionale 49/1996, come modificati dall'articolo 18, commi 2 e 3, predisponde la proposta di PAL e la presenta alla Rappresentanza dei sindaci, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 12/1994, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, al fine di acquisirne il parere obbligatorio prima della negoziazione con l'Agenzia regionale della sanità.

3. Quanto disposto al comma 2 si applica anche ai PAO dell'Azienda ospedaliera, dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Trieste, del Policlinico universitario di Udine e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, fatto salvo che, per questi, l'organismo di riferimento è la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale.

4. Il parere di cui al comma 2 è reso nei termini e con le modalità stabiliti dagli articoli 16 e 20 della legge regionale 49/1996, come modificati dall'articolo 18, commi 2 e 3.

5. I programmi delle attività territoriali dei singoli distretti, di cui all'articolo 11, costituiscono parte integrante e sostanziale del PAL.

Art. 11

(Programma delle attività territoriali)

1. Il Programma delle attività territoriali (PAT) è lo strumento con il quale, nel rispetto dei principi e degli obiettivi della pianificazione regionale e in coerenza con le strategie aziendali, vengono stabilite le politiche sanitarie e sociosanitarie di distretto. Il PAT ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

2. Il PAT indica almeno:

- a) l'analisi del bisogno;
- b) gli obiettivi di salute e i relativi indicatori di verifica;
- c) le modalità organizzative dei servizi di pertinenza;
- d) i servizi di assistenza primaria e le attività sanitarie e sociosanitarie assicurati nell'ambito del distretto;

- e) la localizzazione dei servizi e dei presidi territoriali;
- f) il coordinamento, di cui esplicita modalità operative e azioni a ciò preordinate, tra le attività del distretto e quelle dei dipartimenti e dei restanti servizi aziendali, e in particolare quelle afferenti alle funzioni ospedaliere;
- g) le attività di tipo integrato previste al capo IV cui dare attuazione;
- h) l'entità delle risorse da investire nella realizzazione degli obiettivi di carattere sanitario e in quelli di integrazione sociosanitaria, per la quale vengono altresì determinate le quote, concordemente definite, da porre rispettivamente a carico dell'Azienda per i servizi sanitari e dei Comuni.

3. Il PAT può inoltre prevedere progetti di comunità riguardanti azioni e attività di prevenzione sociosanitaria e di promozione di adeguati stili di vita e relazionali, diretti a gruppi a rischio sociale e/o sanitario, nonché a fasce di popolazione interessate da problematiche connesse ai cicli vitali dell'individuo e della famiglia.

4. Il PAT è predisposto, sulla base delle risorse assegnate, dal Direttore di distretto che lo propone al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari, il quale provvede alla sua approvazione previo parere dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale sulla parte sanitaria e previo raggiungimento dell'intesa con la medesima Assemblea sulla parte sociosanitaria.

5. Le attività sociosanitarie previste dal PAT dovranno essere coincidenti con le omologhe previsioni del Piano di zona di cui all'articolo 12.

Art. 12

(Piano di zona)

1. Il Piano di zona (PDZ) è lo strumento fondamentale per la definizione, in coerenza con la programmazione regionale, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati negli ambiti territoriali di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 49/1996, come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997, e modificato dall'articolo 13, comma 7, della legge regionale 13/2002. Il PDZ ha validità triennale e viene aggiornato annualmente.

2. Il PDZ è coordinato con la programmazione locale in materia sanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti.

3. Il PDZ è costruito secondo i principi di responsabilità, solidarietà e sussidiarietà e, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, deve garantire un sistema efficace, efficiente, capace di produrre promozione, prevenzione, cura, tutela e inclusione sociale.

4. Il PDZ definisce almeno:

- a) l'analisi del bisogno;
- b) gli obiettivi di sviluppo, tutela e inclusione sociale e i relativi indicatori di verifica;
- c) gli obiettivi di sistema dei servizi e le priorità di intervento;
- d) le modalità organizzative dei servizi;
- e) le attività di tipo integrato previste al capo IV cui dare attuazione;
- f) le risorse necessarie a realizzare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali locali nonché l'integrazione sociosanitaria, per la quale vengono altresì determinate le quote rispettivamente a carico dell'Azienda per i servizi sanitari e dei Comuni;
- g) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle Amministrazioni statali;
- h) le modalità per la collaborazione tra servizi e soggetti impegnati nelle diverse forme di solidarietà sociale;
- i) le forme di concertazione con l'Azienda per i servizi sanitari, per garantire la cooperazione nell'ambito delle aree ad alta integrazione sociosanitaria.

5. Il PDZ può inoltre prevedere progetti di comunità riguardanti azioni e attività di prevenzione sociosani-

taria e di promozione di adeguati stili di vita e relazionali, diretti a gruppi a rischio sociale e/o sanitario, nonché a fasce di popolazione interessate da problematiche connesse ai cicli vitali dell'individuo e della famiglia.

6. Il PDZ, promosso su iniziativa del Presidente dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, è definito dai Comuni associati di cui al comma 1, con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle Province e di tutti i soggetti attivi nella programmazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000 e sentito il parere delle associazioni di categoria di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), come modificato dall'articolo 10, comma 5, della legge regionale 8/2001, e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'articolo 8 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12 (Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale). I pareri sono resi entro trenta giorni dalla formale richiesta; decorso tale termine si procede comunque all'approvazione del PDZ.

7. Il PDZ rappresenta anche uno strumento di partecipazione degli attori sociali al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e la sua definizione vede l'ampio concorso delle organizzazioni dei cittadini e delle loro associazioni.

8. Il PDZ è approvato con accordo di programma, sottoscritto dai sindaci dei Comuni dell'ambito territoriale di pertinenza e, in materia di integrazione sociosanitaria, dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari. All'accordo possono aderire, con le modalità definite dalle linee guida previste all'articolo 7, comma 2, le Aziende pubbliche di servizi alla persona e le Province, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000.

9. Le attività sociosanitarie previste dal PDZ dovranno essere coincidenti con le omologhe previsioni del PAT.

CAPO IV

Integrazione sociosanitaria

Art. 13

(Prestazioni sociosanitarie)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 septies del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, le prestazioni sociosanitarie si distinguono in:

- a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
- b) prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria;
- c) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.

2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono assicurate dalle Aziende per i servizi sanitari, quelle di cui alla lettera c) sono assicurate dai Comuni.

3. Al fine di garantire la piena e uniforme realizzazione dell'integrazione sociosanitaria, la Regione determina, anche con i progetti obiettivo di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), le prestazioni da ricondurre al comma 1, nonché gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione, funzionamento e finanziamento delle prestazioni sociosanitarie.

4. Nelle more delle determinazioni di cui al comma 3, si applica quanto disposto dall'articolo 41 della legge regionale 49/1996.

Art. 14

(Destinatari e modalità di erogazione delle prestazioni sociosanitarie)

1. Le prestazioni sociosanitarie sono dirette alle persone con bisogni di salute complessi, che necessitano di risposte unitarie, sanitarie e di protezione sociale, anche di lungo periodo.

2. L'assistenza sociosanitaria è erogata di norma utilizzando lo strumento dei progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali e di approcci multidisciplinari.

3. Per la definizione delle modalità tecnico-organizzative dei progetti di cui al comma 2, la Regione emana apposite linee guida.

CAPO V

Adeguamento e modifica di norme

Art. 15

(Norma di raccordo)

1. Ovunque ricorra l'espressione: «Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale» la stessa è da intendersi sostituita dalla seguente: «Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale».

2. Ovunque ricorra l'espressione: «Assemblea dei sindaci di distretto» la stessa è da intendersi sostituita dalla seguente: «Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale».

3. Ovunque ricorra l'espressione: «Coordinatore dei servizi sociali» la stessa è da intendersi sostituita dalla seguente: «Coordinatore sociosanitario».

Art. 16

(Abrogazione di norme)

1. Le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.

2. Sono abrogati in particolare:

- a) l'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41 (Norme propedeutiche e principi per il riordino della disciplina in materia sanitaria in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
- b) gli articoli 1, 2, 3, 5 e il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 (Piano socio-assistenziale della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia);
- c) tutte le norme legislative e regolamentari facenti riferimento alla figura del coordinatore dei servizi sociali.

Art. 17

(Modifiche della legge regionale 12/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 12/1994, le parole: «legislazione statale vigente» sono sostituiti dalle seguenti: «vigente legislazione statale e regionale».

2. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 12/1994, dopo le parole: «Il Direttore generale» sono inserite le seguenti: «adotta l'atto aziendale, il Piano attuativo locale ovvero il Piano attuativo ospedaliero e i Programmi attuativi territoriali.».

3. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 12/1994, le parole: «d'intesa con il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario ed il Coordinatore dei servizi sociali» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con i restanti componenti della Direzione generale individuati al comma 2».

4. L'articolo 17 della legge regionale 12/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 17

(Coordinatore sociosanitario)

1. Il Coordinatore sociosanitario coadiuva il Direttore generale nel governo dell'Azienda per i servizi sani-

tari svolgendo attività di supporto per la programmazione e l'indirizzo delle attività socio-sanitarie ed esercitando funzioni di promozione, raccordo e relazione interdistrettuale nelle medesime materie.

2. Il Coordinatore socio-sanitario è nominato dal Direttore generale, previo parere della Rappresentanza dei sindaci di cui all'articolo 13, da esprimersi entro dieci giorni dalla formale richiesta, ed è individuato preferibilmente tra il personale appartenente alla dirigenza delle Aziende per i servizi sanitari o a quella dei servizi sociali dei Comuni, che abbia acquisito competenze o maturato esperienze per almeno cinque anni nei settori socio-assistenziale o socio-sanitario. Il Coordinatore socio-sanitario può essere altresì individuato tra personale laureato diverso da quello indicato al primo periodo, purché in possesso delle medesime competenze ed esperienze. In caso di individuazione all'esterno dell'Azienda, si fa ricorso al rapporto di lavoro di diritto privato di cui all'articolo 14, comma 5, oppure alle disposizioni di cui all'articolo 15 septies del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 13 del decreto legislativo 229/1999 e modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 254/2000; dette modalità, in quanto applicabili, possono essere adottate anche nei riguardi della dirigenza proveniente dai servizi sociali dei Comuni.

3. Nei casi in cui l'Azienda per i servizi sanitari assuma la gestione di attività e servizi socio-assistenziali ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 502/1992, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 517/1993, il Coordinatore socio-sanitario svolge anche le funzioni di direzione dei suddetti servizi e attività; in tale caso, il Coordinatore, nominato previo parere vincolante della Rappresentanza di cui al comma 2, da esprimersi entro dieci giorni dalla formale richiesta, fa parte della Direzione generale dell'Azienda e nei suoi riguardi valgono le norme previste, anche con riferimento alla parte economica, per il Direttore sanitario e per il Direttore amministrativo, in quanto applicabili.

4. Per la quota di attività rapportabile alle funzioni di cui al comma 3, l'onere relativo agli emolumenti spettanti al Coordinatore socio-sanitario è a carico degli Enti locali.».

5. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 12/1994 è inserito il seguente:

«Art. 18 bis
(Collegio di direzione)

1. In ogni Azienda è costituito il Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 502/1992, come da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 254/2000.».

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio. Fino a tale data, vale quanto disposto dal comma 2 bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 502/1992, come da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 254/2000.

7. All'articolo 21 della legge regionale 12/1994, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 32/1997, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, le parole: «nonché l'organizzazione e la localizzazione dei presidi per l'erogazione delle prestazioni» sono soppresse;

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8 bis. Le modalità organizzative del distretto e la localizzazione dei presidi e dei servizi sono effettuate con il Programma delle attività territoriali.

8 ter. Il distretto è caratterizzato da autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria e da contabilità separata.»;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari, sentiti l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, secondo il disposto di cui all'articolo 40 della legge regionale 49/1996 e successive modifiche, il Direttore sanitario, il Direttore amministrativo e il Coordinatore socio-sanitario, nei casi in cui è previsto che questi faccia parte della Direzione generale, nomina con provvedimento motivato il Direttore del distretto, individuandolo preferibilmente fra il personale dirigente dell'Azienda per i servizi sanitari medesima ovvero tra quello dirigente del servizio sociale dei Comuni. Il Direttore del distretto può essere altresì individuato tra i medici convenzionati da almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 502/1992,

come da ultimo modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 254/2000. È fatta salva la possibilità di ricorso al rapporto di lavoro di diritto privato di cui all'articolo 14, comma 5.»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il Direttore del distretto attua le indicazioni della Direzione aziendale, rispondendone al Direttore generale, gestisce le risorse umane e finanziarie assegnate, operando con l'obiettivo di garantire alla popolazione l'ottimale accessibilità alle strutture e ai servizi, l'integrazione tra questi e la continuità assistenziale; compito del Direttore di distretto è altresì quello di supportare la Direzione generale nei rapporti con i sindaci del distretto. Il medesimo Direttore non può essere preposto a più di un distretto nell'ambito dell'Azienda per i servizi sanitari.»;

e) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10 bis. Il Direttore del distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto dai responsabili delle unità operative, dai rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali, nonché da un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta e uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto.».

Art. 18

(Modifiche della legge regionale 49/1996)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 49/1996 le parole: «definisce entro il 15 settembre di ogni anno:» sono sostituite dalle seguenti: «emana entro il 15 settembre di ogni anno le linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale, con le quali vengono definiti:».

2. All'articolo 16 della legge regionale 49/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il programma e il bilancio di previsione pluriennali sono adottati dal Direttore generale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di validità, al termine della negoziazione con l'Agenzia regionale della sanità. Sugli atti suddetti, prima della negoziazione, interviene, entro quindici giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dei suoi componenti, il parere della Conferenza dei sindaci ovvero della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Entro tre giorni dall'adozione, il programma e il bilancio di previsione pluriennali sono trasmessi all'Agenzia regionale della sanità, alla Conferenza dei sindaci ovvero alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e al Collegio sindacale.».

3. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 49/1996 è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Direttori generali trasmettono, previa acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci ovvero della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, da rendersi entro quindici giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dei rispettivi componenti, le proposte di programma annuale e di bilancio preventivo, nonché l'eventuale revisione del programma e del bilancio pluriennale di cui all'articolo 13, comma 2, all'Agenzia regionale della sanità per la negoziazione.».

4. Al termine del comma 1 dell'articolo 41 quater della legge regionale 49/1996, come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997, e da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 20/2002, è aggiunto il seguente periodo: «L'ente gestore, fermo restando i requisiti soggettivi previsti e le procedure di nomina di cui al presente comma, può altresì individuare le suddette figure mediante assunzioni a tempo determinato e/o a contratto.».

Art. 19

(Modifiche della legge regionale 8/2001)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 8/2001 è sostituito dal seguente:

«2. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui tre designati dalla Regione, che individua, altresì, il componente cui attribuire le funzioni di presidente, e due designati, rispettivamente:

- a) per le Aziende per i servizi sanitari, dalla Rappresentanza della Conferenza dei sindaci, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 12/1994 e successive modifiche;
- b) per le Aziende ospedaliere, dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale;
- c) per le Aziende ospedaliero-universitarie, uno dall'Università degli studi e uno dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale.».

2. All'articolo 4 della legge regionale 8/2001, come modificato dall'articolo 12, comma 13, della legge regionale 13/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b bis) del comma 3 è aggiunta la seguente:

«b ter) interventi relativi a strutture sociosanitarie e socio-assistenziali destinate all'accoglimento residenziale di persone anziane i cui procedimenti autorizzativi sono iniziati entro il 15 gennaio 2002.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. I procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture sociosanitarie e socio-assistenziali destinate all'accoglimento residenziale di persone anziane, nonché i procedimenti autorizzativi all'esercizio delle relative attività, rimangono sospesi fino alla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di determinazione del fabbisogno regionale di strutture residenziali per anziani, ferme restando le eccezioni di cui alle lettere a), b), b bis) e b ter) del comma 3.».

3. All'articolo 6 della legge regionale 8/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 23/2001, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 si applicano anche qualora le prestazioni di cui alle rispettive lettere a), b) e c) vengano effettuate all'estero.»;

b) al comma 3, dopo le parole: «comma 2» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 2 bis»;

c) al comma 5, dopo la parola: «donatore» sono aggiunte le parole: «di organo»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La misura dei rimborsi e dei contributi di cui ai commi 2 e 2 bis, nonché le modalità per usufruire dei medesimi, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.».

CAPO VI

Norme transitorie e finali

Art. 20

(Norma transitoria)

1. Con appositi provvedimenti della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definita la tempistica da rispettare in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Il rapporto contrattuale dei Coordinatori dei servizi sociali nominati ai sensi del previgente articolo 17

della legge regionale 12/1994, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, viene adeguato alle disposizioni dell'articolo 17 della menzionata legge regionale 12/1994, come sostituito dall'articolo 17, comma 4, della presente legge, fatto salvo che devono essere garantite almeno le condizioni economiche riconosciute e la scadenza contrattuale originariamente prevista.

3. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 8/2001, come sostituito dall'articolo 4, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 12/1994, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, e di cui all'articolo 40, comma 8, della legge regionale 49/1996, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, valgono le norme regolamentari in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21

(Norma finale)

1. Ove non disposto diversamente, qualora un parere non sia formalmente espresso con le modalità ed entro il termine temporale previsti, lo stesso si intende reso positivamente.

2. Le intese previste dalla presente legge intervengono entro quarantacinque giorni dalla richiesta avanzata dal soggetto cui compete l'adozione dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, l'atto può essere motivatamente emanato prescindendo dall'intesa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle intese sul PAT previste all'articolo 11.

4. Le intese tra la Regione, la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e la Conferenza dei sindaci, di cui all'articolo 1, comma 7, lettera h), della legge regionale 8/2001, come sostituito dall'articolo 4, e all'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale 12/1994, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, intervengono di regola entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dal soggetto cui compete l'adozione dell'atto.

5. Entro trenta giorni dalla richiesta e per una sola volta, i soggetti di cui al comma 4 possono rappresentare formalmente motivi di dissenso dalla proposta ovvero elementi per la modificazione della proposta stessa.

6. Qualora nei quindici giorni successivi non si pervenga all'accordo, l'intesa si intende raggiunta sulla proposta avanzata dall'Amministrazione regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 agosto 2004

per Il Presidente:

IL VICE PRESIDENTE: MORETTON

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 4

- Per il testo dell'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, vedi articolo 5, comma 1.
- Per il testo dell'articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, vedi articolo 6, comma 1.
- Per il testo dell'articolo 12 della legge regionale 49/1996, vedi nota all'articolo 18.

- Il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 è il seguente:

Art. 4

(Principi di programmazione e di organizzazione delle attività)

1. La regione nell'ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, tenendo conto di quanto espresso nella tabella allegata. A tal fine si avvale del concerto della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, o di altri organismi consultivi equivalenti previsti dalla legislazione regionale.

La regione con il concorso della stessa Conferenza, svolge attività di vigilanza e coordinamento sul rispetto di dette indicazioni da parte delle aziende sanitarie e dei comuni al fine di garantire uniformità di comportamenti a livello territoriale.

La programmazione degli interventi socio-sanitari avviene secondo principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, nonché di continuità assistenziale.

2. Al fine di favorire l'integrazione con i servizi di assistenza primaria e con le altre prestazioni socio-sanitarie, la programmazione dei servizi e delle prestazioni ad elevata integrazione sanitaria rientra nel Programma delle attività territoriali, di cui all'articolo 3 quater, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni. I comuni adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini per consentirne l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle suddette prestazioni.

3. Per favorire l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni socio-sanitarie necessarie a soddisfare le necessità assistenziali dei soggetti destinatari, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi è organizzata di norma attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti. La regione emana indirizzi e protocolli volti ad omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato vigilando sulla loro corretta applicazione al fine di assicurare comportamenti uniformi ed omogenei a livello territoriale.

- Per il testo degli articoli 16 e 20 della legge regionale 49/1996, vedi note all'articolo 18.

- Il testo dell'articolo 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, e modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 254/2000, è il seguente:

Art. 3 bis

(Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario)

1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.

2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma 2 octies.

3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.

4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16 ter, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale data.

5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri di valutazione dell'attività dei direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.

6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14,

ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2 bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.

7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2 bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2 bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o di non disporre la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2 bis è integrata con il Sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.

8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.

9. La regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.

10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, è versata dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato.

13. In sede di revisione del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del presente articolo.

14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale è regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga dei contratti con i direttori generali in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di dodici mesi.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15, come modificato dall'articolo 1, comma 35, della legge regionale 21/2003, è il seguente:

Art. 9

(Assemblea delle Autonomie locali)

1. È istituita l'Assemblea delle Autonomie locali, di seguito denominata Assemblea, quale organo unitario di rappresentanza del sistema delle Autonomie locali, di raccordo e consultazione permanenti tra Regione e Autonomie locali.

2. L'Assemblea interviene nei processi decisionali della Regione riguardanti:

- a) l'ordinamento delle Autonomie locali;
- b) il conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi;
- c) i disegni di legge finanziaria e di approvazione del bilancio regionale e la proposta di piano regionale di sviluppo.

3. L'Assemblea è composta da:

- a) i Presidenti delle Province;

b) i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;

c) un rappresentante per ogni ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 10, comma 1, designato dai Sindaci dei Comuni che ne fanno parte, tra i componenti dei rispettivi Consigli o Giunte comunali;

c bis) un rappresentante per ogni Comprensorio montano, designato dal Consiglio del Comprensorio stesso.

4. Le funzioni di componente dell'Assemblea non sono delegabili e i componenti decadono dalla carica nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente della Provincia o di Sindaco.

5. L'Assemblea ha sede presso la Direzione regionale per le Autonomie locali, la quale fornisce il supporto tecnico-operativo e di segreteria.

6. Il Presidente della Regione nomina i componenti dell'Assemblea, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, convoca e presiede la riunione di insediamento. Entro quindici giorni dalla riunione di insediamento l'Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento per il proprio funzionamento.

Note all'articolo 5

- Per il testo dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, vedi articolo 4.

- Per il testo degli articoli 16 e 20 della legge regionale 49/1996, vedi note all'articolo 18.

- Per il testo dell'articolo 3 bis del decreto legislativo 502/1992, vedi nota all'articolo 4.

- Per il testo dell'articolo 17 della legge regionale 12/1994, vedi articolo 17, comma 4.

- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 502/1992, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 168/2000, è il seguente:

Art. 3

(Organizzazione delle unità sanitarie locali)

1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4.

1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.

1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1-bis.

1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 per le attività ivi indicate.

1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.

2. Abrogato

3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie.

4. Abrogato

5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro:

a) Abrogata

b) Abrogata

c) Abrogata

d) Abrogata

e) Abrogata

f) Abrogata

g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'articolo 20, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del D.L. 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità di valutazioni comparative. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.

7. Il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione.

8. Abrogato

9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.

10. Abrogato

11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 14, legge 19 marzo 1990, n. 55;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero - nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria.

Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio.

13. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggioranza pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 41 quater della legge regionale 49/1996, come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997, e da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 20/2002, è il seguente:

Art. 41 quater

(Responsabili e coordinatori del Servizio sociale dei Comuni)

1. Al coordinamento di cui all'articolo 41 bis, comma 3, è preposto un responsabile, nominato su base fiduciaria dall'ente gestore del servizio sociale, d'intesa con l'assemblea dei sindaci di distretto, tra il personale a disposizione dell'ente gestore ovvero tra personale esterno allo stesso che abbia svolto attività almeno direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni, e scelto in base a requisiti di comprovata professionalità e qualificata esperienza, maturata nel settore socio-assistenziale. L'ente gestore provvede, altresì, d'intesa con l'assemblea dei sindaci di distretto, alla nomina del coordinatore o dei coordinatori delle équipe in cui può articolarsi il servizio, scegliendoli, con riguardo a requisiti di capacità professionale ed esperienza organizzativa, tra il personale dipendente degli enti dell'ambito distrettuale, in possesso del titolo di assistente sociale.

2. Ai responsabili e ai coordinatori di cui al comma 1, previa costituzione di un apposito fondo, sono corrisposti dall'ente gestore del servizio sociale, a seguito di valutazione del medesimo, sentita l'Assemblea dei sindaci di distretto, i trattamenti accessori incentivanti previsti dai contratti collettivi di lavoro del comparto di pertinenza. L'onere derivante all'ente gestore dalla corresponsione degli emolumenti di cui al presente comma è rimborsato dall'Amministrazione regionale; a tal fine, l'Amministrazione medesima, sentite le Organizzazioni sindacali, individua gli obiettivi di interesse regionale cui correlare l'entità del finanziamento e formula indirizzi idonei a consentire una valutazione in termini omogenei dei risultati.

- Il testo dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è il seguente:

Art. 1

(Principi generali e finalità)

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e

nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

Note all'articolo 10

- Il testo degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 49/1996 è il seguente:

Art. 13

(Programmazione triennale)

1. Il processo di programmazione triennale a livello aziendale è volto a definire obiettivi strategici, politiche gestionali e linee guida evolutive dell'Azienda nel medio termine.

2. Costituiscono strumenti della programmazione triennale delle Aziende:

- a) il programma pluriennale;
- b) il bilancio pluriennale di previsione.

Art. 14

(Programma pluriennale)

1. Il programma pluriennale rappresenta i contenuti del processo di programmazione triennale.

2. Il programma pluriennale aziendale evidenzia:

- a) obiettivi strategici a livello aziendale e di struttura operativa;
- b) politiche gestionali ed interventi su struttura organizzativa, processi operativi e direzionali, risorse;
- c) dinamiche del personale nel triennio;
- d) programma pluriennale degli investimenti e relative modalità di finanziamento.

Art. 15

(Bilancio pluriennale di previsione)

1. Il bilancio pluriennale di previsione esprime in termini economici, patrimoniali e finanziari le scelte operate nel programma pluriennale, evidenziando in particolare gli investimenti e la loro copertura finanziaria. La sua finalità principale è la traduzione in termini economici, patrimoniali e finanziari delle scelte programmatiche di medio termine.

2. Il bilancio pluriennale di previsione non può essere redatto prevedendo risultati d'esercizio negativi.

3. Il bilancio pluriennale di previsione è articolato per esercizio. È basato sui valori del primo esercizio evidenziando, per gli esercizi successivi, le variazioni dei valori connessi alle azioni previste dal programma e quelle conseguenti al fenomeno inflattivo.

4. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in modo uniforme allo schema approvato nel regolamento di contabilità generale.

- Per il testo dell'articolo 16 della legge regionale 49/1996, vedi nota all'articolo 18.

- Il testo degli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 49/1996 è il seguente:

Art. 17

(Programmazione annuale)

1. Il processo di programmazione annuale aziendale, in conformità con la pianificazione regionale e con il programma pluriennale aziendale, è volto a definire per l'intera Azienda e per le strutture operative: obiettivi, azioni, tempi e responsabilità di realizzazione in termini qualitativi, quantitativi, economici e finanziari.

2. Costituiscono strumenti del processo di programmazione annuale delle Aziende e dell'Agenzia regionale della sanità:

- a) il programma annuale;
- b) il bilancio preventivo.

Art. 18

(Programma annuale)

1. Il programma annuale esplicita a livello di Azienda e di struttura operativa le scelte frutto del processo di programmazione annuale.

2. Il programma annuale evidenzia a livello di Azienda e di struttura operativa:

- a) obiettivi annuali e politiche gestionali;
- b) interventi su: struttura organizzativa, processi operativi e direzionali, risorse;
- c) dinamiche del personale;
- d) investimenti da effettuare nell'anno, loro valutazione e modalità di finanziamento.

Art. 19

(Bilancio preventivo)

1. Il bilancio preventivo ha natura economica e patrimoniale ed è coerente con il programma annuale. Il budget finanziario dell'Azienda ed il budget economico e patrimoniale delle strutture operative di cui all'articolo 14 della legge regionale 12/1994, costituiscono un allegato del bilancio preventivo.

2. Il bilancio preventivo non può essere redatto prevedendo risultati d'esercizio negativi.

3. Il bilancio preventivo ed i suoi allegati sono redatti in modo uniforme agli schemi previsti nel regolamento di contabilità generale.

- Per il testo dell'articolo 20 della legge regionale 49/1996, vedi nota all'articolo 18.

- Per il testo dell'articolo 12 della legge regionale 49/1996, vedi nota all'articolo 18.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 41 bis della legge regionale 49/1996, come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997, e modificato dall'articolo 13, comma 7, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 41 bis

(Organizzazione del servizio sociale dei Comuni)

1. Il servizio sociale di base previsto dall'articolo 19 della legge regionale 33/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, a seguito delle funzioni previste dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 3 e 5, comma 6, della legge regionale 26 luglio 1996, n. 26 e dall'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, assume la denominazione di servizio sociale dei Comuni ed è attivato negli ambiti dei distretti socio-sanitari di cui all'articolo 21 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12.

2. La Regione promuove e sostiene finanziariamente la gestione associata in ambito distrettuale del servizio di cui al comma 1, anche attraverso la delega delle funzioni all'Azienda per i servizi sanitari: l'organizzazione del servizio medesimo deve assicurare accessibilità e vicinanza agli utenti, tramite la coordinata attivazione nel distretto di più équipe di operatori, quando le richieda l'estensione del territorio o l'esigenza di perseguire obiettivi specifici.

3. Nei casi in cui l'articolazione territoriale includa più Comuni e non vi sia ricorso a delega della gestione del servizio sociale, l'assemblea dei sindaci di distretto di cui all'articolo 40 individua un comune capofila, referente organizzativo e contabile per il servizio sociale medesimo. Detto Comune provvede ai relativi adempimenti tramite un coordinamento tecnico-amministrativo, al quale fanno capo gli operatori riuniti nell'équipe prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 33/1988, come sostituito dall'articolo 62; al coordinamento è altresì attribuito il compito di dare attuazione alle determinazioni assunte dall'assemblea dei sindaci di cui all'articolo 40.

4. Il personale che nei Comuni di un distretto svolge funzioni proprie dei servizi socio-assistenziali è inserito in una dotazione organica aggiuntiva a quella del Comune capofila, corrispondente per numero e per profilo professionale al fabbisogno programmato. Il Comune capofila stabilisce la sede di servizio di ogni singolo operatore del distretto, secondo esigenze organizzative coerenti con la programmazione annuale e pluriennale. Il Comune capofila, sentita l'assemblea dei sindaci di distretto, definisce, con regolamento, le modalità di utilizzo del personale inserito nella dotazione organica aggiuntiva. Il personale messo a disposizione dai Comuni del distretto conserva a ogni effetto lo stato giuridico e il trattamento economico proprio del profilo e della posizione funzionale rivestiti presso l'ente di appartenenza.

5. Gli Enti locali della Provincia di Trieste definiscono di concerto le modalità di gestione associata del servizio sociale di cui al comma 1, assicurandone l'integrazione con i servizi dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina». È comunque salvaguardata, per il Comune capoluogo e nell'intero suo territorio, la pertinenza istituzionale del servizio sociale medesimo, anche se erogato in distretti socio-sanitari in cui insistano altri referenti organizzativi.

- Per il testo dell'articolo 1 della legge 328/2000, vedi nota all'articolo 6.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, come modificato dall'articolo 10, comma 5, della legge regionale 8/2001, è il seguente:

Art. 7

(Osservatorio regionale per l'anziano)

1. Presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio regionale per l'anziano, avente il compito di effettuare l'analisi dei bisogni complessivi della popolazione anziana, al fine di consentire una programmazione regionale nella materia oggetto della presente legge coerente con i bisogni riscontrati e di verificarne il livello di attuazione.

2. L'organismo di cui al comma 1 dura in carica tre anni ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione giuntalesca, con la seguente composizione:

a) il Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali o, in sua vece, il Direttore del Servizio della pianificazione socio-sanitaria;

b) il Direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità o un suo delegato;

c) il Direttore del Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria o un suo delegato;

d) otto esperti in problematiche dell'anziano, di cui due designati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Friuli-Venezia Giulia, uno designato dall'Unione Province Italiane (UPI), due designati congiuntamente dalle rappresentanze dei pensionati afferenti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, uno designato congiuntamente dall'Associazione regionale enti di assistenza (AREA) e dall'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (UNEBA), uno designato congiuntamente dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale strutture terza età (ANASTE) e dalla Federazione degli imprenditori socio-assistenziali (FISA) e uno designato dal Comitato regionale del volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12. Trascorsi inutilmente 45 giorni dalla formale richiesta di designazione avanzata dall'Amministrazione regionale, si può procedere alla costituzione dell'organismo sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva la possibilità di successive integrazioni.

3. Per lo svolgimento delle attività di ricerca, l'organismo si avvale del supporto di un gruppo tecnico di non più di cinque componenti, due dei quali designati dall'Agenzia regionale della Sanità e i restanti individuati dall'Osservatorio stesso; il gruppo tecnico utilizza, nell'ambito del sistema informativo regionale socio-sanitario, le basi informative in possesso della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali e della stessa Agenzia; l'Osservatorio può altresì avvalersi di specifici progetti e ricerche promossi da Enti e Istituzioni di comprovata esperienza nel settore.

4. Con il decreto di costituzione viene nominato il presidente, da individuarsi tra i componenti indicati al comma 2.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella di segretario.

6. Per la partecipazione ai lavori dell'organismo di cui al presente articolo, ai componenti, con esclusione di quelli appartenenti all'Amministrazione regionale, spettano i compensi ed i rimborsi di cui alla vigente normativa regionale.

7. Gli oneri per il funzionamento dell'Osservatorio fanno carico al capitolo 150 del bilancio regionale.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12, è il seguente:

Art. 8

(Consulta regionale delle associazioni dei disabili)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce la «Consulta regionale delle associazioni dei disabili» quale organismo di consultazione e promozione per le politiche di integrazione delle persone disabili nella società.

2. La Consulta formula pareri nell'ambito della competenza regionale in materia di servizi socio-sanitari integrati, con particolare riferimento a:

a) redazione di progetti per la promozione e la tutela dei diritti della persona disabile;

b) realizzazione di attività socio-sanitarie e riabilitative erogate dal Servizio sanitario regionale, in forma diretta o accreditata;

c) promozione dell'inserimento lavorativo;

d) attività assistenziali svolte a domicilio e a supporto delle famiglie con disabili gravi;

e) abbattimento delle barriere architettoniche, culturali e della comunicazione;

f) realizzazione di attività sportive e ricreative.

3. La Consulta viene sentita, con riguardo alle azioni di cui al comma 2, nei processi di verifica della qualità dei servizi e dell'adeguatezza delle prestazioni sanitarie.

4. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali pone a disposizione della Consulta le dotazioni necessarie allo svolgimento delle attribuzioni di cui ai commi 2 e 3 e provvede al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai suoi componenti, fino ad un massimo di 10 unità, per le riunioni della Consulta connesse all'esercizio delle predette attribuzioni, secondo le vigenti disposizioni regionali.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 3 septies del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, è il seguente:

Art. 3 septies

(Integrazione sociosanitaria)

1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.

2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono:

a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;

b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della sanità e del Ministro per la solidarietà sociale, individua, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo sanitario.

4. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.

5. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivi nazionali e regionali.

6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza.

7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e il Ministro per la funzione pubblica, è individuata all'interno della Carta dei servizi una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo 3 quinquies, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e le modalità mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti per garantire la gestione integrata dei processi assistenziali sociosanitari.

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 49/1996 è il seguente:

Art. 41

(Organizzazione delle attività ad alta integrazione socio-sanitaria)

1. Il distretto di cui all'articolo 21 della legge regionale 12/1994, è la sede dell'integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali nella quale, attraverso l'utilizzo di strumenti di valutazione multidimensionale e di modelli organizzativi da definirsi con leggi di settore ed appositi indirizzi, si elaborano in forma integrata le risposte rivolte al soddisfacimento dei bisogni, comunque segnalati, riferiti alle seguenti aree ad alta integrazione socio-sanitaria:

a) prevenzione e assistenza materno-infantile;

b) assistenza, riabilitazione ed integrazione sociale delle persone handicappate e disabili;

- c) tutela della salute delle persone anziane;
- d) cura e recupero dei soggetti tossicodipendenti;
- e) cura e recupero dei soggetti malati di mente;
- f) situazioni di non autosufficienza, temporanea o permanente, derivanti da patologie diverse.

2. Le conseguenti attività di competenza, rispettivamente, del settore socio-assistenziale e di quello sanitario sono definite, sul piano istituzionale, mediante le intese di programma ovvero la delega di cui all'articolo 4 della legge regionale 12/1994.

3. I modelli organizzativi di cui al comma 1 rivestono, in relazione alle materie ad alta integrazione socio-sanitaria, carattere di multidisciplinarietà e prevedono l'utilizzo di personale sanitario e socio-assistenziale dipendente, rispettivamente, dal Servizio sanitario regionale e dai Comuni.

4. L'assetto organizzativo dei servizi si ispira a criteri di flessibilità e assicura comunque accessibilità e vicinanza agli utenti.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

Principi e finalità

1. Il piano si ispira ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona e della sua dignità civile ed umana, delle convinzioni personali, politiche e religiose, della riservatezza atinente sia alla sfera psicofisica, sia a quella sociale del cittadino;
- b) adeguatezza dell'intervento al bisogno e alle esigenze familiari, relazionali ed esistenziali del cittadino;
- c) autonomia dell'assistenza sociale, pur nella garanzia del necessario raccordo con gli altri servizi sociali;
- d) concorso della famiglia, compresa quella prevista e definita dagli articoli 25 e 51, quarto comma della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, del volontariato, delle altre componenti private con fini di solidarietà sociale, alla realizzazione del sistema di cui al comma 2;
- e) pari dignità dell'intervento prestato da tutti i servizi che concorrono al conseguimento delle finalità di cui al comma 2.

2. Il sistema dei servizi socio - assistenziali è rivolto al raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) concorrere alla crescita civile e sociale della comunità, promuovendo una convivenza responsabile e solidale;
- b) prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con i servizi preposti alla sanità, all'educazione e al lavoro, le cause di ordine economico, ambientale, sociale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione;
- c) assicurare le fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscano la libertà personale, l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno, trattamenti diversificati in rapporto ad esigenze specifiche, il diritto di scelta per l'utente fra le prestazioni erogate dai soggetti di cui all'articolo 6, senza che creino immotivato aggravio economico e discriminazione;
- d) sviluppare il massimo di autonomia e di autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio - assistenziali e sanitari e del sistema scolastico e formativo;
- e) agire a sostegno della famiglia, intesa anche come luogo privilegiato di accoglienza e di recupero, favorendo per quanto possibile la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà;
- f) agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere nei loro confronti.

3. *Abrogato*

4. La Regione assicura ai cittadini l'informazione sulla natura, sugli standards e sulla funzionalità dei servizi cui hanno diritto.

Note all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 12/1994, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, in conformità alla *vigente legislazione statale e regionale*.

2. Il Direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi determinati dalla Regione, della corretta ed efficiente gestione delle risorse a disposizione dell'azienda e del livello qualitativo delle prestazioni rese.

3. Il Direttore generale *adotta l'atto aziendale, il Piano attuativo locale ovvero il Piano attuativo ospedaliero e i Programmi attuativi territoriali*, determina, sentiti i responsabili delle strutture operative, gli obiettivi, assegna loro il budget e ne controlla la gestione.

4. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché in caso di mancato raggiungimento da parte dell'Azienda sanitaria regionale degli obiettivi di cui al comma 2 per due esercizi consecutivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, dichiara la decadenza del Direttore generale e provvede alla sua sostituzione.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 12/1994, come modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 49/1996, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

Principi fondamentali

1. L'Azienda per i servizi sanitari si articola in Direzione generale e in strutture operative.

2. La Direzione generale dell'Azienda per i servizi sanitari è composta dal Direttore generale, dal Direttore sanitario, dal Direttore amministrativo e dal Coordinatore dei servizi sociali, nel caso in cui l'Azienda per i servizi sanitari assuma la gestione di attività e servizi socio-assistenziali ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

3. La Direzione generale si avvale di uffici istituiti dal Direttore generale *d'intesa con i restanti componenti della Direzione generale individuati al comma 2*. Gli uffici e i settori di cui agli articoli 6 e 9 della legge regionale 23 giugno 1980 n. 15 sono soppressi contestualmente alla costituzione dei nuovi uffici da parte del Direttore generale e comunque entro novanta giorni dalla costituzione dell'Azienda per i servizi sanitari.

4. Sono strutture operative dell'Azienda per i servizi sanitari i distretti, gli ospedali, la struttura denominata «dipartimento di prevenzione» e la struttura denominata «dipartimento per la tutela della salute mentale».

5. Il Direttore generale può individuare altre strutture operative. Il responsabile delle strutture operative è nominato dal Direttore generale di norma fra il personale dirigente dell'Azienda per i servizi sanitari appartenente alla stessa struttura operativa; dura in carica cinque anni, fatta salva la revoca motivata da parte dello stesso Direttore generale. Il responsabile della struttura operativa può essere altresì nominato anche tra personale esterno all'Azienda per i servizi sanitari mediante il ricorso al rapporto di lavoro di diritto privato. In tal caso valgono le modalità previste per il contratto del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario e gli emolumenti attribuibili non possono superare il settanta per cento di quello del Direttore generale.

6. Le strutture operative dell'Azienda per i servizi sanitari si articolano in unità operative caratterizzate dalla:

- a) presenza di un solo responsabile;
- b) significatività delle attività svolte in termini quantitativi e strategici;
- c) corrispondenza ad uno o più centri di costo. Un'unità operativa fa parte di una sola struttura operativa.

7. L'Azienda per i servizi sanitari è organizzata sulla base del principio della responsabilizzazione per obiettivi. Gli obiettivi e le modalità di valutazione del loro grado di raggiungimento sono determinati dalla Regione e costituiscono il presupposto per la formulazione del piano annuale dell'Azienda per i servizi sanitari.

8. Nell'ambito del piano annuale di cui al comma 7 il Direttore generale determina gli obiettivi di ciascuna struttura operativa e le modalità di valutazione del loro grado di raggiungimento. Il responsabile di ciascuna struttura operativa risponde dei risultati raggiunti.

9. Il Direttore generale garantisce il coordinamento tra le strutture operative dell'Azienda per i servizi sanitari che, pur operando nell'ambito della loro autonomia, devono agire in maniera integrata.

10. Il Direttore generale per il raggiungimento di finalità programmatiche definite o per realizzare specifici progetti obiettivo può istituire dipartimenti intesi quali modalità organizzative riguardanti più unità operative anche appartenenti a strutture operative diverse. Le modalità di funzionamento o di nomina del responsabile di dipartimento sono disciplinate dalla Giunta regionale con atti di indirizzo.

10 bis. Il Direttore generale può avvalersi di uffici, fino ad un massimo di tre, organizzati quali strutture operative ai sensi del comma 5, per la trattazione delle materie relative alle aree:

- a) programmazione e controllo;
- b) tecnologie e investimenti;
- c) politiche del personale.

- Per il testo dell'articolo 13 della legge regionale 12/1994, vedi articolo 5, comma 1.

- Il testo dell'articolo 15 septies del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 13 del decreto legislativo 229/1999 e modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 254/2000, è il seguente:

Art. 15 septies

(Contratti a tempo determinato)

1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.

2. Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ed esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.

3. Il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari.

5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con società cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico della gestione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La validità dei contratti è subordinata, a pena di nullità, all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il direttore generale provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilità separata presenti disavanzi. Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga può essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda.

- Per il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 502/1992, vedi nota all'articolo 5.

- Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 502/1992, come da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 254/2000, è il seguente:

Art. 17

(Collegio di direzione)

1. In ogni azienda è costituito il Collegio di direzione, di cui il direttore generale si avvale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione della attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione per la elaborazione del programma di attività dell'azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per l'utilizzazione delle risorse umane.

2. La regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e amministrativo, di direttori di distretto, di dipartimento e di presidio.

2-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale sull'attività e la composizione del Collegio di direzione e del Comitato di dipartimento, i predetti organi operano nella composizione e secondo le modalità stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per il Collegio di direzione la presenza dei membri di diritto.

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 12/1994, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 32/1997, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21

Distretto

1. Il distretto è la struttura operativa mediante la quale l'Azienda per i servizi sanitari assicura una risposta coordinata e continuativa ai bisogni sanitari della popolazione.

2. Il distretto è centro di riferimento dei cittadini per tutti i servizi dell'Azienda per i servizi sanitari, sede di integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali del territorio e può operare in modo coordinato con strutture private e di volontariato che offrono servizi sanitari e socio-assistenziali. A tal fine il suo ambito deve coincidere con quello del servizio sociale di base di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni. Il distretto costituisce altresì la struttura idonea in cui si concretizza il rapporto con le associazioni di volontariato del territorio.

3. L'ambito territoriale di ciascun distretto è definito secondo i seguenti criteri:

a) corrispondenza dell'area distrettuale a una popolazione di almeno quarantamila abitanti;

b) coincidenza dell'area distrettuale con quella complessiva di una o più circoscrizioni comunali o di uno o più comuni. All'ambito territoriale del distretto di area urbana possono essere aggregati piccoli comuni limitrofi per motivate ragioni di opportunità, legate alla presenza di vincoli o potenzialità socio-economiche, di viabilità e consolidata mobilità della popolazione.

4. È consentita deroga al numero minimo degli abitanti previsti nel distretto intercomunale per particolari situazioni identificabili in:

a) realtà montane o rurali con particolare dispersione della popolazione;

b) eccezionali e motivate esigenze organizzative anche legate all'afflusso turistico stagionale.

5. Sulla base dei criteri di cui ai commi 3 e 4 il Direttore generale di ciascuna Azienda per i servizi sanitari, entro centoventi giorni dall'attivazione della medesima, individua gli ambiti territoriali dei distretti, previo parere della Provincia e dei Comuni, da esprimersi entro trenta giorni, e trasmette il provvedimento all'approvazione della Giunta regionale.

6. Gli ambiti definiti ai sensi dei commi 3, 4 e 5 sostituiscono quelli determinati con il progetto obiettivo «Servizio sociale di base» approvato dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1988 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. I Comuni interessati adeguano alla nuova articolazione territoriale le preesistenti convenzioni e modalità organizzative.

7. Il distretto, attraverso i propri operatori ed in particolare i medici ed i pediatri di base, analizza la domanda ed orienta la stessa garantendo continuità terapeutica, indipendentemente dai diversi luoghi di trattamento.

8. Il distretto assicura altresì il governo delle prescrizioni in materia di assistenza ospedaliera, assistenza extra ospedaliera, assistenza specialistica, assistenza protesica e termale, fungendo da centro ordinatore di spesa. Le relative prestazioni vengono erogate in parte direttamente ed in parte da altre strutture, istituzioni e professionisti accreditati, in base a protocolli operativi emanati dal Direttore generale.

8 bis. Le modalità organizzative del distretto e la localizzazione dei presidi e dei servizi sono effettuate con il Programma delle attività territoriali.

8 ter. Il distretto è caratterizzato da autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria e da contabilità separata.

9. Il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari, sentiti l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, secondo il disposto di cui all'articolo 40 della legge regionale 49/1996 e successive modifiche, il Direttore sanitario, il Direttore amministrativo e il Coordinatore sociosanitario, nei casi in cui è previsto che questi faccia parte della Direzione generale, nomina con provvedimento motivato il Direttore del distretto, individuandolo preferibilmente fra il personale dirigente dell'Azienda per i servizi sanitari medesima ovvero tra quello dirigente del Servizio sociale dei Comuni. Il Direttore del distretto può essere altresì individuato tra i medici convenzionati da almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 502/1992, come da ultimo modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 254/2000. È fatta salva la possibilità di ricorso al rapporto di lavoro di diritto privato di cui all'articolo 14, comma 5.

10. Il Direttore del distretto attua le indicazioni della Direzione aziendale, rispondendone al Direttore generale, gestisce le risorse umane e finanziarie assegnate, operando con l'obiettivo di garantire alla popolazione l'ottimale accessibilità alle strutture e ai servizi, l'integrazione tra questi e la continuità assistenziale; compito del Direttore di distretto è altresì quello di supportare la Direzione generale nei rapporti con i sindaci del distretto. Il medesimo Direttore non può essere preposto a più di un distretto nell'ambito dell'Azienda per i servizi sanitari.

10 bis. Il Direttore del distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto dai responsabili delle unità operative, dai rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali, nonché da un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta e uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto.

11. Abrogato

- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 502/1992, come da ultimo modificato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 254/2000, è il seguente:

Art. 8

(Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali)

1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi:

a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;

b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonché la ricasazione della scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali e accertati motivi di incompatibilità;

c) disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle attività in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in attività libero-professionale siano definite nell'ambito della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare all'azienda unità sanitaria locale l'avvio dell'attività in libera professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le attività incentivate previste dagli accordi integrativi in favore dei medici che non esercitano attività libero-professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o l'esercizio di attività libero-professionale al di fuori delle modalità e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;

d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);

e) garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale, nel rispetto degli obblighi individuali derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attività dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina dei servizi, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del servizio;

f) prevedere le modalità attraverso le quali le unità sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attività e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto;

g) disciplinare le modalità di partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività del distretto e alla verifica del loro raggiungimento;

h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo equipollente prevedendo altresì che la graduatoria annuale evidenzii i medici forniti dell'attestato o del diploma, al fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti ferma restando l'attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato;

i) regolare la partecipazione di tali medici a società, anche cooperative, anche al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto;

l) prevedere la possibilità di stabilire specifici accordi con i medici già titolari di convenzione operanti in forma associata, secondo modalità e in funzione di specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;

m) prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unità sanitarie locali attribuiscono a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzione.

1 bis. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, a esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite e approvate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con l'attività dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilità operativa, incluse forme di mobilità interaziendale.

2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:

a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza;

b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unità sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bollino o di altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera c) non possono essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali;

c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonché l'individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera b), e le modalità di collaborazione delle farmacie in programmi particolari nell'ambito delle attività di emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e di educazione sanitaria.

2 bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i criteri per la valutazione:

a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professionalità sanitarie, al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dai medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi nel caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del presente articolo sia nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, a tali medici è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale previdenza ed assistenza medici (ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente comma è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici e delle altre professionalità sanitarie dipendenti dalla azienda sanitaria.

2 ter. Con decreto del Ministro della sanità è istituita, senza oneri a carico dello Stato, una commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalità idonee ad assicurare che l'estensione al personale a rapporto convenzionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dei limiti di età previsti dal comma 1 dell'articolo 15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale medesimo. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è sospesa fino alla attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione di cui al presente comma.

3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale;

b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la «Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria» ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente articolo 1, comma 4, lettera b);

c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;

d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia;

e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplosivi, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio;

f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;

g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate;

h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi già autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione.

5. Abrogato

6. Abrogato

7. Abrogato

8. Le unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attività specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'articolo 17, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità. In sede di revisione dei rapporti convenzionali in atto, l'accordo collettivo nazionale disciplina l'adeguamento dei rapporti medesimi alle esigenze di flessibilità operativa, incluse la riorganizzazione degli orari e le forme di mobilità interaziendale, nonché i criteri di integrazione dello specialista ambulatoriale nella assistenza distrettuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di formazione specifica in medicina generale possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per l'inclusione nella graduatoria regionale dei medici aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a causa del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato di superamento del corso biennale è prodotto dall'interessato, durante il periodo di validità della graduatoria regionale, unitamente alla domanda di assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale.

9. Abrogato

Note all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 49/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Pianificazione ed indirizzo politico regionale)

1. La pianificazione regionale si attua nei tempi e nei modi previsti dalla legge regionale 13 giugno 1993, n. 41.

2. La Giunta regionale *emana entro il 15 settembre di ogni anno le linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale, con le quali vengono definiti:*

a) gli obiettivi annuali e le modalità di valutazione del loro raggiungimento ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge regionale 12/1994;

b) le risorse disponibili ed i criteri di finanziamento delle Aziende.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 49/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Adozione, consolidamento e verifica degli atti di programmazione triennale)

1. *Il programma e il bilancio di previsione pluriennali sono adottati dal Direttore generale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di validità, al termine della negoziazione con l'Agenzia regionale della sanità. Sugli atti suddetti, prima della negoziazione, interviene, entro quindici giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dei suoi componenti, il parere della Conferenza dei sindaci ovvero della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale.*

1 bis. *Entro tre giorni dall'adozione, il programma e il bilancio di previsione pluriennali sono trasmessi all'Agenzia regionale della sanità, alla Conferenza dei sindaci ovvero alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e al Collegio sindacale.*

2. La Conferenza dei sindaci e il Collegio dei revisori esaminano entro quindici giorni dal ricevimento il programma ed il bilancio pluriennale e trasmettono le proprie osservazioni al Direttore generale ed alla Giunta regionale per il tramite dell'Agenzia regionale della sanità.

3. L'Agenzia regionale della sanità adotta, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il periodo di validità della programmazione

triennale, il bilancio pluriennale consolidato di previsione ed il programma pluriennale consolidato e li trasmette alla Giunta regionale, corredati dei singoli atti delle Aziende e dell'Agenzia stessa.

4. Il programma pluriennale consolidato rappresenta la sintesi dei programmi pluriennali delle singole Aziende, evidenziando in modo esplicito per ciascuna di esse:

- a) gli obiettivi strategici a livello aziendale;
- b) il programma pluriennale degli investimenti.

5. La Giunta regionale verifica, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento, la coerenza degli atti trasmessi dall'Agenzia regionale della sanità con gli indirizzi della pianificazione regionale. Nel caso in cui gli atti o parti di essi siano ravvisati incongruenti, la Giunta regionale stabilisce le variazioni da apportare con atto motivato. Decorso il termine di quaranta giorni gli atti si intendono giudicati coerenti.

6. Il programma ed il bilancio di previsione pluriennali hanno la stessa durata e sono aggiornati annualmente in relazione ai risultati ottenuti ed alle evoluzioni della normativa nazionale e regionale.

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 49/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20

(Adozione, consolidamento e verifica degli atti di programmazione annuale)

1. *Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Direttori generali trasmettono, previa acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci ovvero della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, da rendersi entro quindici giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dei rispettivi componenti, le proposte di programma annuale e di bilancio preventivo, nonché l'eventuale revisione del programma e del bilancio pluriennale di cui all'articolo 13, comma 2, all'Agenzia regionale della sanità per la negoziazione.*

2. Il programma annuale ed il bilancio preventivo, nonché l'eventuale revisione del programma e il bilancio pluriennale, sono adottati dal Direttore generale al termine della negoziazione entro il 30 novembre di ogni anno e sono trasmessi entro tre giorni dall'adozione all'Agenzia regionale della sanità, alla Conferenza dei sindaci e al Collegio dei revisori.

3. La Conferenza dei sindaci e il Collegio dei revisori esaminano entro quindici giorni dal ricevimento gli atti di cui al comma 2 e trasmettono le proprie osservazioni al Direttore generale e alla Giunta regionale per il tramite dell'Agenzia regionale della sanità.

4. L'Agenzia regionale della sanità adotta e trasmette alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma ed il bilancio preventivo annuale consolidato, nonché l'eventuale atto di revisione del programma e del bilancio pluriennale di previsione consolidato, corredandoli dei singoli atti delle Aziende e dell'Agenzia stessa.

5. Il programma preventivo annuale consolidato rappresenta la sintesi dei programmi annuali delle singole Aziende, evidenziando in modo esplicito per ciascuna di esse:

- a) gli obiettivi annuali a livello aziendale;
- b) gli investimenti da effettuare nell'anno, la loro valutazione e le modalità di finanziamento.

6. La Giunta regionale verifica, entro quaranta giorni dal ricevimento, la coerenza degli atti trasmessi dall'Agenzia regionale della sanità con i contenuti della pianificazione regionale e con il quadro degli obiettivi, delle risorse e dei criteri di finanziamento di cui all'articolo 12. Nel caso in cui gli atti o parti di essi siano ravvisati incongruenti, la Giunta regionale stabilisce le variazioni da apportare con provvedimento motivato. Decorso il termine di quaranta giorni gli atti si intendono giudicati coerenti.

- Per il testo dell'articolo 13 della legge regionale 49/1996, vedi nota all'articolo 10.

- Il testo dell'articolo 41 quater della legge regionale 49/1996, come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997, e da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 41 quater

(Responsabili e coordinatori del Servizio sociale dei Comuni)

1. Al coordinamento di cui all'articolo 41 bis, comma 3, è preposto un responsabile, nominato su base fiduciaria dall'ente gestore del servizio sociale, d'intesa con l'assemblea dei sindaci di distretto, tra il personale a disposizione dell'ente gestore ovvero tra personale esterno allo stesso che abbia svolto attività almeno direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni, e scelto in base a requisiti di comprovata professionalità e qualificata esperienza, maturata nel settore socio-assistenziale. L'ente gestore provvede, altresì, d'intesa con l'assemblea dei sindaci di distretto, alla nomina del coordinatore o dei coordinatori delle equipe in cui può articolarsi il servizio, scegliendoli, con riguardo a requisiti di capacità professionale ed esperienza organizzativa, tra il personale dipendente degli enti dell'ambito distrettuale, in possesso del titolo di assistente sociale. *L'ente gestore, fermo restando i requisiti soggetti previsti e le procedure di nomina di cui al presente comma, può altresì individuare le suddette figure mediante assunzioni a tempo determinato e/o a contratto.*

2. Ai responsabili e ai coordinatori di cui al comma 1, previa costituzione di un apposito fondo, sono corrisposti dall'ente gestore del servizio sociale, a seguito di valutazione del medesimo, sentita l'Assemblea dei sindaci di distretto, i trattamenti accessori incenti-

vanti previsti dai contratti collettivi di lavoro del comparto di pertinenza. L'onere derivante all'ente gestore dalla corresponsione degli emolumenti di cui al presente comma è rimborsato dall'Amministrazione regionale; a tal fine, l'Amministrazione medesima, sentite le Organizzazioni sindacali, individua gli obiettivi di interesse regionale cui correlare l'entità del finanziamento e formula indirizzi idonei a consentire una valutazione in termini omogenei dei risultati.

Note all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 8/2001, come modificato dall'articolo 12, comma 13, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale delle Aziende sanitarie regionali svolge le funzioni previste dall'articolo 3 ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999 e dall'articolo 37 della legge regionale 49/1996.

2. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui tre designati dalla Regione, che individua, altresì, il componente cui attribuire le funzioni di presidente, e due designati, rispettivamente:

a) per le Aziende per i servizi sanitari, dalla Rappresentanza della Conferenza dei sindaci, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 12/1994 e successive modifiche;

b) per le Aziende ospedaliere, dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;

c) per le Aziende ospedaliero-universitarie, uno dall'Università degli studi e uno dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale.

3. Abrogato

- Per il testo dell'articolo 13 della legge regionale 49/1996, vedi articolo 5, comma 1.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 8/2001, come modificato dall'articolo 12, comma 13, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie)

1. In attuazione dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 229/1999 e modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 254/2000, la Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

a) i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie;

b) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni;

c) i criteri e le procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.

2. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie sono stabiliti in conformità all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, fatte salve le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di ulteriori atti di indirizzo e coordinamento nazionali.

3. Fino alla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie e all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie, indicate dall'articolo 8 ter del decreto legislativo 502/1992, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per:

a) trasferimenti, ristrutturazioni o adeguamenti di strutture sanitarie e socio-sanitarie già in precedenza autorizzate;

b) attività sanitarie e socio-sanitarie specificamente previste negli atti di programmazione regionale e negli atti di approvazione dei piani delle Aziende sanitarie regionali;

b bis) interventi relativi a strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche con destinazione vincolata in seguito a donazione, anche condotte o gestite da soggetti terzi;

b ter) interventi relativi a strutture sociosanitarie e socio-assistenziali destinate all'accoglimento residenziale di persone anziane i cui procedimenti autorizzativi sono iniziati entro il 15 gennaio 2002.

3 bis. I procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture sociosanitarie e socio-assistenziali destinate all'accoglimento residenziale di persone anziane, nonché i procedimenti autorizzativi all'esercizio delle relative attività, rimangono

sospesi fino alla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di determinazione del fabbisogno regionale di strutture residenziali per anziani, ferme restando le eccezioni di cui alle lettere a), b), b bis) e b ter) del comma 3.

4. La legge regionale 13 agosto 1981, n. 49 e la legge regionale 20 aprile 1988, n. 21 sono abrogate a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 8/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 23/2001, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Disposizioni in materia di donazione e trapianto)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, all'accertamento della morte, effettuato dal collegio medico, può assistere un medico di fiducia indicato dalla famiglia del potenziale donatore.

2. L'Azienda per i servizi sanitari di residenza del cittadino che ha subito un trapianto di organi o di midollo osseo nella regione Friuli Venezia Giulia o in altra regione italiana, purchè già iscritto in lista di attesa presso una struttura regionale, provvede al rimborso delle spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l'effettuazione:

- a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
- b) dell'intervento di trapianto;
- c) di tutti i controlli successivi, nonchè di quelli per le eventuali complicanze derivanti dall'intervento stesso.

2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 si applicano anche qualora le prestazioni di cui alle rispettive lettere a), b) e c) vengano effettuate all'estero.

3. L'Azienda per i servizi sanitari di residenza del cittadino provvede altresì al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno di un accompagnatore a sostegno del paziente che deve sottoporsi alle prestazioni sanitarie di cui al comma 2 e al comma 2 bis.

4. Al fine di incentivare l'attività di donazione di organi e tessuti, l'Azienda per i servizi sanitari di residenza del donatore vivente è autorizzata a rimborsare al medesimo le spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l'effettuazione:

- a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
- b) dell'intervento di espianto;
- c) di tutti i controlli successivi, nonchè di quelli per le eventuali complicanze derivanti dall'intervento stesso.

5. L'Azienda per i servizi sanitari di residenza del donatore *di organo* deceduto presso strutture sanitarie regionali o extraregionali è altresì autorizzata a erogare un contributo per le spese funerarie e di trasporto del feretro.

5 bis. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai donatori non residenti nella regione Friuli Venezia-Giulia deceduti presso strutture sanitarie regionali. In tal caso il contributo viene erogato dall'Azienda per i servizi sanitari nel cui territorio è avvenuto il decesso.

6. La misura dei rimborsi e dei contributi di cui ai commi 2 e 2 bis, nonché le modalità per usufruire dei medesimi, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2001.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 12/1994, vigente prima della sostituzione operata con l'articolo 17, comma 4, è il seguente:

Art. 17

Coordinatore dei servizi sociali

1. Il Coordinatore dei servizi sociali è nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato.

2. Il Coordinatore dei servizi sociali è un laureato che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione di servizi socio-assistenziali ovvero un assistente sociale che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno dieci anni attività di coordinamento di servizi socio-assistenziali. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. Nei riguardi del Coordinatore dei servizi sociali valgono le norme previste per il Direttore sanitario e per il Direttore amministrativo, in quanto applicabili.

3. Il Coordinatore dei servizi sociali coadiuva il Direttore generale nel governo dell'Azienda per i servizi sanitari, fornendo pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza, svolgendo attività di indirizzo e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture operative dell'Azienda per i servizi sanitari, con riferimento agli aspetti organizzativi e di coordinamento dei servizi socio-sanitari, nonché collaborando al controllo di gestione dell'Azienda.

3 bis. L'onere relativo agli emolumenti spettanti al Coordinatore dei servizi sociali è a carico degli Enti locali proporzionalmente alla quota di attività svolta dallo stesso Coordinatore per i servizi socio-assistenziali delegati.

3. ter Abrogato

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 67

- d’iniziativa dei consiglieri Alzetta, Lupieri, Colussi, Battellino, De Angelis, Ferone, Metz, Zorzini, presentato al Consiglio regionale l’8 aprile 2004;
- assegnato alla III Commissione permanente il 16 aprile 2004;
- esaminato dalla III Commissione permanente nelle sedute del 5, 19 e 27 maggio 2004, 14 e 20 luglio 2004 e, in quest’ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Degano e, di minoranza, dei consiglieri Blasoni, Molinaro, Panontin e Ritossa;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 28 luglio 2004 e nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 29 luglio 2004 e, in quest’ultima, approvato a maggioranza, con modifiche;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/5933-04 del 6 agosto 2004.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio 2004, n. 0237/Pres.

Regolamento di attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 11/2003 «Interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura». Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 aprile 2003 n. 11 ed in particolare l’articolo 10, riguardante gli interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (di seguito Centro);

CONSIDERATO che il Centro ha sede presso una struttura di pertinenza della Facoltà di agraria dell’Università degli Studi di Udine;

ATTESO che il predetto Centro si propone di coordinare e sviluppare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico con particolare riguardo all’articolo 7 della legge regionale n. 11/2003, costituendo in via prioritaria un archivio onnicomprensivo delle suddette attività nonché favorendo un’aggregazione di professionalità deputate a elaborazioni progettuali, anche al fine di partecipazione a gare ed appalti;

RITENUTO necessario precisare che il Centro deve essere aperto agli altri soggetti indicati all’ articolo 10 della legge regionale n. 11/2003;

RITENUTO altresì necessario attivare uno stretto rapporto di collaborazione tra il suddetto Centro e l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) in considerazione delle specifiche competenze in materia di ricerca e innovazione attribuite dalla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8;

PRESO ATTO che all’Amministrazione regionale, cui compete la spesa per la costituzione, l’avviamento e la successiva gestione del Centro, è riservata funzione esclusiva di controllo gestionale;

RITENUTO di stabilire, con apposito provvedimento avente natura regolamentare, ai sensi dell’ articolo 10, comma 2 della citata legge regionale 30 aprile 2003 n. 11, le modalità e le condizioni da applicare per gli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, della medesima legge;

VISTO l'articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1739 del 2 luglio 2004;

DECRETA

È approvato il Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge regionale n. 11/2003 «Interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, lì 15 luglio 2004

ILLY

Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge regionale n. 11/2003 «Interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura».

Art. 1

(Finalità)

1. L'Amministrazione regionale tramite la Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna (di seguito Direzione centrale) - in attuazione dell' articolo 10 della legge regionale n. 11/2003 - promuove la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca ed innovazione tecnologica in agricoltura (di seguito Centro).

2. La sede del Centro è presso la Facoltà di agraria dell'Università degli Studi di Udine.

3. Il Centro è aperto agli enti pubblici di ricerca e/o di sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli nonché ai soggetti privati.

4. Il Centro funge da polo scientifico-tecnologico con la finalità di:

- a) costituire e mantenere aggiornato un archivio omnicomprendivo delle attività di ricerca nel settore agricolo ed agroalimentare;
- b) favorire un efficace coordinamento ed integrazione tra i soggetti che, nell'ambito regionale, curano la ricerca di base, la ricerca applicata, la sperimentazione, l'innovazione e il trasferimento dell'innovazione nel settore agricolo e agroalimentare;
- c) orientare l' attività di ricerca e innovazione;
- d) trasmettere conoscenze al settore produttivo;
- e) indirizzare la formazione e l' aggiornamento professionale;
- f) svolgere attività di progettazione e realizzazione di programmi ed attività di ricerca destinati ad acquisire conoscenze necessarie per nuovi prodotti, nuovi processi produttivi e servizi, con particolare riguardo agli interventi di cui all' articolo 7 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11.

Art. 2

(Finanziamenti regionali ed ente beneficiario)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Direzione centrale, entro il limite dell'assegnazione annuale del Fondo per l'innovazione di cui agli articoli 9 e 23 quater della legge regionale 7/1999 e successive integrazioni e modificazioni, prevista per tale finalità, sostiene fino al 100% le spese per la costituzione e l'avviamento del Centro nonché le spese annuali di gestione.

2. Il beneficiario degli interventi regionali è l'Università degli studi di Udine (di seguito Università), che ai fini del presente regolamento, agisce direttamente o tramite le proprie aziende speciali.

Art. 3

(Spese ammissibili)

1. Per spese ammissibili al finanziamento regionale s'intendono:

- a) spese di costituzione quali spese notarili, di consulenza e di registrazione;
- b) spese di avviamento quali spese necessarie per l'eventuale adattamento dei locali che ospitano il Centro, spese di arredo dei locali, spese per apparecchiature informatiche, di comunicazione e di riproduzione, spese per specifiche attrezzature tecniche e di laboratorio;
- c) spese di gestione quali spese per il personale direttamente imputabili all'attività del Centro, spese per l'acquisto del materiale necessario alla realizzazione di specifici progetti, spese per attività di promozione del progetto, comprese le spese di divulgazione, spese per la sede, ovvero canoni e spese per le utenze (telefoniche, elettriche e simili) esclusivamente imputabili all'attività del Centro, spese per consulenze, spese generali, di cancelleria e postali.

Art. 4

(Documentazione giustificativa delle spese)

1. Anteriormente all'assunzione delle spese di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b), il beneficiario presenta apposita relazione e specifico preventivo di spesa.

Anteriormente altresì all'assunzione delle spese di cui all' articolo 3, comma 1, lettera c), il beneficiario presenta alla Direzione centrale apposita relazione in ordine ai programmi da attuare e alle spese da sostenere nonché copia del relativo piano di spesa, approvato dai competenti organi accademici.

2. La Direzione centrale comunica successivamente al beneficiario le proprie determinazioni in relazione alle spese di cui all' articolo 3, comma 1, lettere b) e c).

Art. 5

(Rendicontazione)

1. Il beneficiario, al fine di ottenere il pagamento delle spese sostenute di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) presenta alla Direzione centrale apposita istanza corredata da regolari fatture o atti equipollenti.

2. Per ottenere il pagamento delle spese di gestione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) il beneficiario presenta annualmente apposita istanza, corredata da una relazione dell'attività svolta nonché dal rendiconto - in conformità all' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - approvato dai competenti organi accademici.

3. La Direzione centrale che concede i finanziamenti può effettuare verifiche contabili.

Art. 6

(Norme finali e transitorie)

1. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento la domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. In via ordinaria la domanda è presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 luglio 2004, n. 0240/Pres.

Legge regionale 11/2002 - «Regolamento per la tenuta del Registro volontario regionale e per l'iscrizione in esso delle risorse genetiche autoctone della Regione Friuli Venezia Giulia». Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 11, recante «Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale», emanata al fine di favorire e promuovere la tutela del materiale genetico per il quale esistano interessi dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale e che sia minacciato da erosione genetica;

VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 che ha trasformato l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) istituita con legge regionale 1° ottobre 2002, n. 24;

CONSIDERATO che, a' termini dell'articolo 2 della legge regionale 11/2002 l'ERSA è incaricata della tenuta del Registro volontario regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, nel quale sono iscritte specie, razze, varietà e popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'articolo 1 della stessa legge regionale;

VISTO l'articolo 2, comma 4, della legge regionale 11/2002, che stabilisce che la Giunta regionale adotti un regolamento per la tenuta del Registro volontario regionale e per l'iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all'articolo 1 della stessa legge regionale;

CONSIDERATO che la formazione del Registro deve tener conto degli adempimenti necessari alla sua istituzione ed al suo funzionamento, prevedendo le modalità tecniche di organizzazione dei dati in conformità agli standard scientifici nazionali ed internazionali;

ATTESO che l'iscrizione al Registro può avvenire su iniziativa dell'ERSA ovvero su proposta della Giunta regionale, di Enti pubblici, organizzazioni e associazioni private, nonché dai singoli cittadini;

CONSIDERATO che, nei termini previsti dal procedimento amministrativo istruttorio per l'iscrizione al Registro, l'ERSA è chiamata ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnico scientifica competente per materia, la quale può avvalersi delle competenze di specialisti per materia di volta in volta individuati;

CONSIDERATO che, qualora non sussistano più i requisiti di interesse dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale, ovvero si evidenzii la minaccia di erosione genetica per una parte del materiale iscritto al Registro, questo può essere cancellato a cura dell'ERSA dallo stesso Registro, previo parere da parte della Commissione tecnico scientifica competente per materia;

CONSIDERATO che i dati contenuti nel Registro sono pubblici e che, quindi, possano essere consultati da chiunque ne abbia interesse;

VISTO il D.P.Reg. 24 febbraio 2003, n. 051/Pres. che istituisce le commissioni tecnico scientifiche per il settore animale e per il settore vegetale, così come previsto dall'articolo 3 della già citata legge regionale 11/2002;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1736 del 2 luglio 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la tenuta del Registro volontario regionale e per l'iscrizione in esso delle risorse genetiche autoctone della Regione Friuli Venezia Giulia in applicazione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, lì 19 luglio 2004

ILLY

Regolamento per la tenuta del Registro volontario regionale e per l'iscrizione in esso delle risorse genetiche autoctone della Regione Friuli Venezia Giulia, in applicazione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione all'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 2002 n. 11, stabilisce i criteri e le modalità per la tenuta del Registro volontario regionale (di seguito registro) per l'iscrizione delle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni.

2. Il Registro è istituito ai fini della tutela del patrimonio genetico autoctono di interesse per la Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento:

- a) per accessione si intende ogni singola voce del Registro, corrispondente ad una specie, razza, varietà, popolazione, cultivar, ecotipo o clone, individuata mediante dati caratteristici secondo quanto previsto in ambito internazionale nella gestione delle risorse genetiche d'interesse agrario e forestale;
- b) per erosione genetica si intende la riduzione permanente in termini del numero, uniformità e distinguibilità di caratteri morfogenetici d'importanza effettiva o potenziale in ambito agrario e forestale, in un'area geograficamente definita.

Art. 3

(Istituzione del Registro volontario regionale)

1. È istituito il Registro volontario regionale delle risorse genetiche autoctone, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 11/2002.

2. L'Agenzia per lo sviluppo rurale (ERSA) provvede agli adempimenti necessari all'istituzione ed al funzionamento del Registro e determina le modalità tecniche di organizzazione dei dati relativi, tenendo conto delle caratteristiche di analoghi strumenti esistenti a livello nazionale e internazionale, in modo da rendere il registro il più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi.

3. Il Registro è suddiviso in sezione vegetale e sezione animale.

Art. 4

(Accesso ai dati del Registro)

1. I dati contenuti nel Registro sono pubblici e chiunque abbia interesse vi può accedere, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 5

(Requisiti per l'iscrizione al Registro)

1. Possono essere iscritte al Registro tutte quelle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni che hanno avuto, hanno o possono avere interesse dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale, qualora minacciate da erosione genetica, e che rispondano ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 11/2002.

Art. 6

(Modalità per l'iscrizione)

1. L'iscrizione al Registro avviene a cura dell'ERSA, previa acquisizione del parere favorevole della competente Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 11/2002, ovvero su proposta della Giunta regionale, di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni ed associazioni private, nonché di singoli cittadini.

2. La domanda di iscrizione è corredata di una specifica documentazione storico-tecnico-scientifica e della definizione di un numero minimo di caratteri, definiti per ciascuna entità.

3. L'ERSA completa l'istruttoria entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.

4. Terminata l'istruttoria, è acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Commissione tecnico-scientifica competente per materia ai sensi del comma 1.

5. In casi specifici, la Commissione può avvalersi delle competenze di specialisti di volta in volta individuati, il cui parere non è computato nei voti.

6. Il parere è espresso a maggioranza dei componenti la Commissione.

Art. 7

(Cancellazione dal Registro)

1. Qualora non sussistano più i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 5, l'iscrizione può essere cancellata dal Registro.

2. La cancellazione è effettuata dall'ERSA, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2004, n. 0242/Pres.

Legge regionale 18/2004 - «Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione delle procedure relative all'espletamento dei controlli applicabili alle istanze di cui alla legge 185/1992, articolo 3, comma 2, lettere a) e b) e successive modifiche ed integrazioni». Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185, «Nuova disciplina per il Fondo di solidarietà nazionale», e in

particolare l'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la concessione di benefici contributivi e creditizi, a favore di aziende agricole e organismi associativi ricadenti in zone interessate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

VISTA la legge 13 novembre 2002, n. 256, di conversione del D.L. 13 settembre 2002, n. 200, concernente «Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici» come integrata dall'articolo 69, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con cui sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni alla normativa dettata dalla legge 185/1992 sopra citata;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2 della legge 185/1992, le Regioni provvedono, una volta attuata la procedura di accertamento dei danni, a delimitare il territorio colpito e a deliberare apposita declaratoria di eccezionalità degli eventi con l'individuazione delle provvidenze da concedere alle aziende agricole colpite ai sensi della medesima legge ed alla contestuale richiesta di declaratoria degli eventi da parte del Ministero per l'agricoltura e foreste, che consente l'apertura dei termini per la presentazione della domanda;

CONSIDERATO necessario a seguito delle modifiche sostanziali introdotte dalla normativa, regolamentare le modalità e le procedure istruttorie per accesso agli interventi previsti dalle norme sul Fondo di solidarietà nazionale di cui la legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO necessario ed urgente delineare i criteri e le modalità relativi alle procedure per l'espletamento dei controlli di accesso alle provvidenze previste dalla normativa sopraccitata ed in particolare, allo scopo di semplificare le procedure stesse, con ciò rendendo più celere l'istruttoria ed introducendo elementi di economicità e razionalizzazione nell'ottica di favorire la ripresa economica dell'attività produttiva delle aziende colpite nel più breve tempo possibile;

VISTA la legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, articolo 15;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1802 di data 9 luglio 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 18/2004 recante criteri e modalità per l'applicazione delle procedure, relative all'espletamento dei controlli applicabili alle istanze di cui alla legge 185/1992, articolo 3, comma 2, lettere a) e b) e successive modificazioni ed integrazioni», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 21 luglio 2004

ILLY

Regolamento di esecuzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 18/2004 recante criteri e modalità per l'applicazione delle procedure relative all'espletamento dei controlli applicabili alle istanze di cui alla legge 185/1992, articolo 3, comma 2, lettere a) e b) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento di esecuzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 18/2004 disciplina i criteri e le modalità relativi alle procedure di controllo applicabili alle istanze previste per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale

di cui alla legge 14 febbraio 1992 n. 185 e successive modifiche ed integrazioni al fine di garantire una tempestiva ripresa dell'attività nelle aziende agricole colpite dagli eventi stessi. Il regolamento si applica alle istruttorie delle istanze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della predetta legge.

Art. 2

(Ripartizione delle domande per l'esercizio della funzione del controllo)

1. Le domande pervenute alla competente Direzione per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio entro il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 febbraio 1992 n. 185 vengono suddivise dagli Ispettorati in due tipologie:

a) Domande di tipo A: si intendono quelle i cui allegati riportano:

- 1) valori di produzione lorda vendibile (PLV) per ettaro coltura uguali od inferiori ai valori indicati, per l'anno di riferimento e per il triennio precedenti, dall'Amministrazione regionale con propria deliberazione;
- 2) percentuali di danno uguali od inferiori a quelle indicate in sede di delimitazione dell'evento;

b) Domande di tipo B: si intendono quelle i cui allegati riportano:

- 1) valori di produzione lorda vendibile (PLV) per ettaro coltura superiori ai valori indicati, per l'anno di riferimento e per il triennio precedente, dall'Amministrazione regionale con propria deliberazione o percentuali di danno superiori a quelle determinate in sede di delimitazioni dell'evento.

Art. 3

(Domande di tipo A - Controlli)

1. Le domande di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), vengono controllate a campione, per una percentuale del 5%, dall'Ispettorato competente che provvede a richiedere un puntuale riscontro documentale inerente alle situazioni produttive ed ai danni effettivi. Il campione deve essere omogeneo e deve rappresentare le diverse classi aziendali e le diverse situazioni territoriali. Tale controllo può prevedere anche la verifica in loco.

2. Qualora gli esiti dei controlli di cui al comma 1, diano risultati per i quali la quantificazione dell'importo del danno risulta inferiore all'80% rispetto a quanto indicato dal richiedente nell'istanza e ciò avvenga per più del 50% delle domande sottoposte a controllo, si procede ad un ulteriore controllo a campione in conformità a quanto previsto al comma 1.

3. Rimane salva la facoltà, all'interno delle domande, oltre ai controlli di cui ai commi 1 e 2, di disporre ulteriori specifici controlli o di richiedere integrazioni documentali.

4. Per le rimanenti domande non sottoposte ai controlli di cui ai commi precedenti, la quantificazione del danno viene riconosciuta con apposita relazione istruttoria, sulla base dei dati forniti dal richiedente.

Art. 4

(Domande di tipo B - Controlli)

1. Qualora nell'ambito delle domande di cui all'articolo 2, lettera b) del presente regolamento, si riscontrino una diffusa sistematicità ed omogeneità legate prevalentemente all'ubicazione territoriale delle aziende ed alle colture praticate, le domande stesse vengono considerate di tipo A con apposita determinazione dell'Ispettorato competente ed i controlli seguono le procedure di cui all'articolo 3.

2. Ai fini del comma 1 per «diffusa sistematicità ed omogeneità» si intende che, in una zona circoscritta, l'evento abbia prodotto degli effetti diversi rispetto a quanto mediamente quantificato in fase di delimitazione o che le PLV siano effettivamente diverse, per motivazioni legate alla particolarità del territorio, da quanto fissato dall'Amministrazione regionale con propria deliberazione.

3. Per le rimanenti domande di cui all'articolo 2, lettera b) del presente regolamento, l'Ispettorato competente provvede a richiedere un puntuale riscontro documentale inerente alle situazioni produttive ed ai danni

subiti su tutte le aziende rientranti nella tipologia. La relazione istruttoria è redatta dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura utilizzando appositi modelli.

4. I controlli di cui al presente articolo possono prevedere anche verifiche in loco.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2004, n. 0243/Pres.

Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio stampa della Presidenza regionale e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'Ufficio medesimo. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto regionale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, ed in particolare l'articolo 1, primo comma, punto 4), lettere a) e b);

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, e successive integrazioni e modificazioni, in cui sono descritte, tra l'altro, le spese sostenute dall'Ufficio stampa della Presidenza della Regione;

VISTA la propria deliberazione del 16 aprile 2004 n. 959, concernente il riordino della Direzione generale della Presidenza della Regione e altre modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante il «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia»;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 «Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7»;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 8, commi 52 e 53, che autorizza le Direzioni regionali e i Servizi autonomi a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, che disciplina le modalità di acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione regionale per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, così come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17;

VISTO altresì l'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 1986, n. 49, in ordine all'espressione del parere di congruità sugli atti che non comportino la necessità di esame tecnico che rientri nella competenza professionale di ingegneri o geometri;

ATTESO CHE si rende necessario, a seguito delle mutate competenze dell'Ufficio sopra citato, disciplinare con un nuovo regolamento i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio stampa della Presidenza della Regione e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'Ufficio medesimo;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1784 del 9 luglio 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio stampa della Presidenza regionale e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'Ufficio medesimo», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 21 luglio 2004

ILLY

Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio stampa della Presidenza regionale e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'Ufficio medesimo.

Art. 1

(Spese dell'Ufficio stampa della Presidenza della Regione)

1. L'effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'Ufficio stampa della Presidenza ai sensi dell'articolo 1, primo comma, punto 4), lettere a) e b) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, in relazione alle competenze di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282, così come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2004, n. 959, ed ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, articolo 8, commi 52 e 53, e successive integrazioni e modificazioni, è regolata dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1:

- a) spese per servizi fotografici, sviluppi, duplicazioni, ingrandimenti, diapositive, riprese aeree e simili;
- b) spese dirette per la produzione fotocinematografica e televisiva dell'Ufficio stampa quali:
 - 1) spese per acquisto di pellicole, loro sviluppo, stampa e sonorizzazione;
 - 2) spese per acquisto nastri magnetici, videocassette, lampadine, riflettori, batterie, cavi ed accessori;
 - 3) spese per lavori tipografici per didascalie, scritte, ecc., acquisto e sviluppo materiale fotografico e fotomeccanico;
 - 4) spese per diritti d'autore e dischi per le colonne musicali, speaker e traduttori e doppiatori in lingue straniere;
 - 5) spese per collaboratori esterni (attori, comparse, tecnici, giornalisti, presentatori televisivi, ecc.) e consulenti esperti nelle materie trattate;
 - 6) spese per ricorso ad operatori esterni per riprese fotografiche, cinematografiche e televisive da inserire in servizi montati presso il «Centro regionale»;
 - 7) spese per spedizione del materiale girato;

- 8) spese per pubblicazione sulla stampa di manchette informative sulla trasmissione dei programmi;
 - 9) spese per manutenzione e revisione delle attrezzature ed acquisto pezzi di ricambio;
 - 10) spese per allestimenti in studio e di ogni altra spesa riguardante la produzione e diffusione di documentari cinematografici e di altro materiale audiovisivo realizzato dalla Regione;
- c) spese per servizi di trasmissione dati attraverso strutture terrestri o satellitari;
 - d) acquisto di attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose;
 - e) acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;
 - f) acquisto di libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;
 - g) acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile;
 - h) spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale.

Art. 2

(Forme di esecuzione)

1. Le spese di cui all'articolo 1 possono essere effettuate:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario;
- c) con sistema misto.

2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

3. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

4. Quando motivi tecnici o opportunità rendono necessaria l'esecuzione delle forniture in parte con l'amministrazione diretta, in parte con il cottimo fiduciario, si ricorre al sistema misto.

Art. 3

(Competenza per l'esecuzione delle spese in economia)

1. Il Direttore dell'Ufficio stampa della Presidenza della Regione dispone le spese di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

2. All'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1, del presente regolamento, provvede il funzionario delegato dell'Ufficio stampa della Presidenza della Regione individuato tra il personale assegnato alla medesima struttura e collocato in una categoria non inferiore alla D.

Art. 4

(Limiti di importo)

1. Per le tipologie di cui alle lettere a), b), d), e), comma 2, dell'articolo 1, l'importo di ogni singola spesa, da eseguirsi in economia, non può superare il limite di 20.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.

2. Per le tipologie di cui alle lettere f), g), h), comma 2, dell'articolo 1, l'importo di ogni singola spesa, da eseguirsi in economia, non può superare l'importo di 5.000,00 euro.

3. Per le tipologie di cui alla lettera c), comma 2, dell'articolo 1, l'importo di ogni singola spesa, da eseguirsi in economia, non può superare il limite di 50.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.

4. È vietato frazionare artificiosamente le spese relative a forniture, provviste e servizi, che abbiano carattere unitario, dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito ai commi 1, 2 e 3.

Art. 5

(Modalità di esecuzione del cottimo fiduciario)

1. Salvo quanto è disposto dall'articolo 6, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1 sono richiesti preventivi, o offerte, ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura della fornitura, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 6

(Ricorso ad un determinato contraente)

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

- a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;
- b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;
- c) qualora la spesa non superi l'importo di euro 5.000,00 al netto di ogni onere fiscale;
- d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;
- e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia anche tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;
- f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo, è richiesto il parere di congruità espresso dal Direttore dell'Ufficio stampa della Presidenza che può richiedere, a seconda della fornitura, il parere del Direttore della struttura competente per materia.

Art. 7

(Procedura di acquisto)

1. L'ordinazione dei beni e dei servizi deve effettuarsi con lettera od altro atto del funzionario delegato su disposizione del Dirigente dell'Ufficio stampa della Presidenza della Regione, e deve contenere oltre agli elementi di cui all'articolo 5, comma 2, i prezzi, le modalità di pagamento, i termini di pagamento e di consegna.

2. Con la lettera o con altro atto di cui al comma precedente deve inoltre essere richiesta espressa accettazione della ordinazione dei beni o dei servizi da parte dell'impresa o della persona cui è stata affidata la fornitura, anche a i fini dell'applicazione delle penali e dell'esecuzione in danno o del risarcimento del danno.

Art. 8

(Inadempimento)

1. In caso di inadempimento dell'impresa o persona cui è stata affidata l'esecuzione, o la fornitura, in economia dei beni o dei servizi, l'Amministrazione regionale agisce per il risarcimento del danno, oltre le penali stabilite ai sensi del precedente articolo 7, comma 2.

Art. 9

(Regolare esecuzione)

1. Tutti i beni ed i servizi oggetto del presente regolamento sono soggetti rispettivamente a collaudo o alla verifica della regolare esecuzione da parte di un impiegato dell'Ufficio Stampa incaricato dal Dirigente.

Art. 10

(Liquidazione delle spese e pagamento)

1. La liquidazione delle spese avviene previa presentazione di fatture o note di addebito che devono essere munite dell'attestazione dell'avvenuto collaudo o della verifica della regolare esecuzione, e dell'attestazione, se del caso, della presa in carico inventariale.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su apertura di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna il Funzionario delegato può effettuare dei prelievi in contanti sulle aperture di credito previste al comma 2.

Art. 11

(Rendicontazione delle spese)

1. Il Funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 12

(Congruità)

1. Il parere di congruità su tutti i contratti per i quali non si ricorra al sistema in economia e nei quali è parte l'Ufficio stampa della Presidenza della Regione è espresso dal Dirigente dell'Ufficio stesso.

Art. 13

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati il «Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'Ufficio medesimo» emanato con decreto del Presidente

della Giunta regionale 25 marzo 1987, n. 0112/Pres., successivamente modificato ed integrato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 1988, n. 0472/Pres., ed il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale» emanato con il decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2001, n. 0101/Pres.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2004, n. 0244/Pres.

Legge regionale 3/2002 - Regolamento per la gestione delle spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 9, comma 48 della legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3, come modificato dall'articolo 18, comma 1 della legge regionale 4 giugno 2004 n. 18 con il quale la Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisto e la produzione di materiale divulgativo e didattico per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 3701/2003, n. 4102/2003 e n. 959 del 16 aprile 2004 di riordino e di ristrutturazione dell'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che la Direzione regionale dell'agricoltura si era dotata a suo tempo di apposito regolamento in attuazione all'articolo 9, comma 48 della legge regionale 3/2003 sopra citata approvato con D.P.Reg. n. 0260/Pres. del 21 agosto 2002 successivamente modificato con D.P.Reg. n. 0401/Pres. del 20 dicembre 2002;

RITENUTO opportuno adottare un nuovo regolamento a seguito dell'istituzione della nuova Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna e della modifica legislativa sopra richiamata e ad abrogare, conseguentemente, il richiamato regolamento;

VISTO il D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 - «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia»;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive norme integrative e modificative - Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

VISTO lo schema di «Regolamento per la gestione delle spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane»;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive norme integrative e modificative;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1809 di data 9 luglio 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la gestione delle spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, lì 21 luglio 2004

ILLY

Regolamento per la gestione delle spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento regionale, in esecuzione dell'articolo 9, comma 48, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'articolo 18, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, disciplina le modalità di effettuazione delle spese relative all'acquisizione di beni e di servizi in economia della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane. Sono altresì disciplinate le autorizzazioni necessarie, i termini giustificativi delle spese effettuate e le modalità di pagamento delle stesse, nonché i limiti delle facoltà conferite al Funzionario delegato.

Art. 2

(Specificazione delle tipologie di spesa)

1. Si intendono comprese tra le spese per l'acquisto e la produzione di materiale divulgativo e didattico quelle riferite a:

- a) pubblicazioni e stampati concernenti argomenti di particolare rilievo ed interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane destinati ad essere diffusi ad operatori del settore, pubblici e privati, e a consumatori;
- b) lavori di stampa, lavori tipografici vari, lavori di fotolito, fotocomposizione e simili, ideazioni grafiche, servizi di dattiloscrittura, videoscrittura, composizione e rilegatura testi;
- c) acquisto e/o produzione di videocassette, cd-rom, prodotti multimediali e informatici, previa acquisizione

del parere sulla compatibilità degli stessi con il sistema informatico regionale espresso dal Servizio per il sistema informativo regionale (S.I.R.);

- d) acquisizione di materiali, di servizi e conferimento di incarichi per la produzione e la diffusione di materiale divulgativo e didattico, anche tramite emittenti radiotelevisive pubbliche e private locali.

2. Si intendono comprese tra le spese per l'organizzazione di convegni quelle riferite a:

- a) organizzazione di convegni, congressi, conferenze, incontri, manifestazioni e seminari di interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane;
- b) affitto e abbellimento delle sale adibite alle iniziative di cui alla lettera a), installazione di impianti microfonici e di registrazione;
- c) stampa inviti, programmi e pubblicità televisiva e giornalistica, buste e materiale vario, documentazioni, manifesti, locandine e simili, fornitura di pannelli, striscioni e cartelloni, ideazioni grafiche, fotocomposizioni, predisposizione di fotolito;
- d) servizi di trascrizione, traduzione e interpretariato;
- e) assistenza/accoglienza; pranzi, buffet, coffee-break, spese di ospitalità, spese di rappresentanza, compensi a relatori, rimborso spese per viaggi, allacciamenti telefonici, apparecchi di telefonia, anche mobile, spese di trasporto, noleggio fotocopiatrici, lavagne luminose, materiale informatico (hardware, software, periferiche) e quanto altro si renda necessario;

3. Tra le spese per l'elaborazione di ricerche e studi di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane sono comprese quelle riferite a:

- a) convenzioni con Enti, pubblici o privati, o studiosi ed esperti qualificati nelle materie di competenza dei comparti;
- b) spese per la stipula di convenzioni o incarichi per la realizzazione di sistemi, anche informatici, ivi comprese banche dati e il loro aggiornamento, connessi alla ricerca e sperimentazione dei comparti, previa acquisizione del parere di cui al comma 1, lettera c);
- c) affidamento di incarichi di studio, ricerca, indagini e rilevazioni ad Istituti, pubblici o privati, studiosi ed esperti dei settori.

4. Tra le spese per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane sono comprese quelle riferite a:

- a) incarichi di consulenza e assistenza tecnica a soggetti specializzati a supporto del personale in dotazione ai Servizi della Direzione per l'applicazione della normativa statale e comunitaria anche per la definizione di progetti statali ed europei;
- b) incarichi che non possono essere assegnati al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali in materia previdenziale, fiscale, economica, espropriativa, ecc.

Art. 3

(Limiti di importo)

1. Le spese di cui all'articolo 2 sono eseguite mediante il ricorso alle procedure di spesa in economia, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. L'importo di ogni singola spesa non può essere superiore, al netto dell'I.V.A., a 130.000 euro.

3. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture di beni e servizi dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di cui al comma 2.

Art. 4

(Competenza per l'esecuzione delle spese)

1. Il Direttore centrale autorizza le spese inerenti alle acquisizioni di beni e di servizi di cui all'articolo 2,

incaricando il dipendente di cui all'articolo 9, comma 49, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, nella veste di Funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

2. Il Direttore del Servizio per gli affari giuridici, amministrativi, contabili, generali e delle politiche comunitarie della Direzione dispone i relativi ordini di accreditamento.

Art. 5

(Modalità di esecuzione delle spese)

1. Le spese di cui al presente Regolamento possono essere eseguite:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario;
- c) con sistema misto e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 6

(Amministrazione diretta)

1. Sono eseguite in amministrazione diretta le spese di cui all'articolo 2 relative ad acquisizioni di beni o servizi a pronta consegna.

2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni di beni e servizi sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio, sotto la direzione e responsabilità del dipendente di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Al fine di perseguire le condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione regionale, i preventivi delle forniture sono richiesti a non meno di tre soggetti.

4. I preventivi contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o di inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria all'Amministrazione.

5. Nella richiesta di preventivi o di offerte, in relazione alla natura dei beni e dei servizi, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi e alle condizioni di esecuzione delle forniture o dei servizi.

6. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 4.

7. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 7

(Cottimo fiduciario)

1. Sono eseguite a cottimo fiduciario le acquisizioni di beni o servizi per le quali si rende necessario od opportuno, in relazione anche alla natura e complessità della prestazione, l'affidamento a persone o imprese.

2. L'Amministrazione deve richiedere preventivi o offerte ad almeno tre soggetti secondo le modalità di cui all'articolo 6.

Art. 8

(Sistema misto)

1. Le acquisizioni di beni e servizi di cui al presente Regolamento possono essere effettuate con sistema misto, quando motivi tecnici o di opportunità rendano necessaria l'esecuzione delle spese parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 6 e 7.

Art. 9

(Ricorso ad un contraente determinato)

1. È ammesso il ricorso ad un contraente determinato:

- a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle spese;
- b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;
- c) qualora la spesa non superi l'importo di 10.000,00 euro, al netto di ogni onere fiscale;
- d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;
- e) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

Art. 10

(Ordinazione dei beni e dei servizi)

1. L'ordinazione dei beni e dei servizi è effettuata dal Funzionario delegato mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale, sulla base della disposizione del Direttore centrale di cui all'articolo 4, comma 1.

2. L'ordinazione dei beni e dei servizi, contenente gli elementi di cui all'articolo 6, comma 4, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 11

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione di regolare esecuzione.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al Funzionario delegato entro trenta giorni dall'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il Funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 12

(Gestione dei beni mobili)

1. La gestione dei beni di cui all'articolo 2, è affidata al vice consegnatario della Direzione secondo le norme vigenti in materia.

Art. 13

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. Il Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 0260/Pres. del 21 agosto 2002 e modificato con D.P.Reg. n. 0401/Pres. del 20 dicembre 2002 è abrogato.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 luglio 2004, n. 0246/Pres.

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione. Approvazione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che, con D.P.G.R. n. 0157/Pres. del 12 maggio 2000, come modificato con D.P.Reg. n. 086/Pres. del 22 marzo 2001, è stato approvato, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 47, 48, 50, 51 e 52, della legge regionale n. 2/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, il «Regolamento per l'esecuzione delle spese dirette per le esigenze operative correnti dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale»;

VISTA la D.G.R. n. 959 del 16 aprile 2004, concernente il riordino della Direzione generale della Presidenza della Regione e altre modifiche ed integrazioni;

ATTESO che con tale atto, tra l'altro, viene inserita tra le competenze dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione anche la cura dei servizi di traduzione della Giunta regionale, già in capo all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni;

CONSIDERATO inoltre che, dall'entrata in vigore del precitato Regolamento, l'attività fin qui svolta dall'Ufficio di Gabinetto ha evidenziato l'opportunità di meglio chiarire alcuni punti del Regolamento stesso;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere all'assunzione di una nuova disciplina delle spese che l'Ufficio di Gabinetto, nello svolgimento della propria attività, sostiene ai sensi delle predette disposizioni;

VISTI la legge e il Regolamento di contabilità generale dello Stato;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1835 del 16 luglio 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 luglio 2004

ILLY

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità operative per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione, di seguito denominato «Ufficio», ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 8, commi 51 e 52 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, e dell'articolo 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia:

- a) per l'acquisto e la locazione di materiali ed attrezzature d'ufficio quali arredi, suppellettili e mobili, anche di sicurezza, apparecchiature elettroniche, videoregistratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, diffusione sonora e di registrazione, apparecchi di telefonia fissa e mobile, macchine da calcolo, pannelli, lavagne luminose, apparecchiature fotografiche, apparecchiature per la trasmissione di dati e facsimili, apparecchiature per la fotocoproduzione, compresi i materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio, nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;
- b) per l'acquisto di materiale ed attrezzature per il miglior decoro e la maggiore funzionalità delle sedi di rappresentanza, quali arredi e mobili anche d'epoca, cose d'arte, piante ornamentali e addobbi floreali, nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;
- c) per l'acquisto e la locazione di apparecchi, utensili, beni di consumo e quant'altro necessario per la piccola ristorazione, nonché per spese minute di rappresentanza;
- d) per l'acquisto e la locazione di attrezzature informatiche quali personal computer, anche portatili, stampanti, anche a colori, programmi informatici e del materiale accessorio, di ricambio e di consumo, nonché spese relative a connessioni, installazione, manutenzione e riparazione;
- e) per l'acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line;
- f) per l'acquisto di materiale di cancelleria, valori bollati, stampati e altri materiali di consumo;
- g) per lavori di stampa, tipografia, litografia, editoria, anche multimediale, nonché per la rilegatura di libri e pubblicazioni; per servizi di progettazione e stampa di depliant, brochure, pubblicazioni, cd-rom, servizi fotografici, di sviluppo, duplicazione e ingrandimento per esigenze della Presidenza;
- h) beni e servizi oggetto di periodica fornitura da parte della Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile;
- i) ogni altro tipo di materiale o attrezzatura che si rendesse necessario e che non rientra nelle tipologie di beni forniti dalla Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali;
- j) per servizi di traduzione ed interpretariato;
- k) per l'acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche per esigenze di rappresentanza della Presidenza;

3. Le spese di cui al comma 2 sono effettuate, nei limiti delle disponibilità, a valere sul relativo capitolo di bilancio.

Art. 2

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia ai sensi del presente regolamento non può superare, al netto di ogni onere fiscale:

euro 20.000,00 per le tipologie di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e d);

euro 2.500,00 per le tipologie di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f);

euro 12.500,00 in tutti gli altri casi.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture e servizi dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti al comma 1.

Art. 3

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il Capo di Gabinetto dispone le spese di cui all'articolo 1, incaricando il funzionario delegato di provvedere alla relativa esecuzione.

2. Qualora le spese riguardino gli Uffici distaccati del Gabinetto, possono essere disposte dai Responsabili ivi preposti.

Art. 4

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto è disposto dall'articolo 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle prestazioni da eseguirsi nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno, sulla base di un'indagine che consenta l'acquisizione di almeno tre preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, potrà procedersi a singole ordinazioni, ogniqualvolta il fabbisogno si verifichi, con il soggetto che ha presentato il preventivo più conveniente.

3. I preventivi di cui ai commi precedenti devono contenere l'oggetto del prestazione, le caratteristiche tecniche, le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

4. La scelta del contraente viene effettuata in base all'offerta economicamente più vantaggiosa avuto riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi, alle condizioni generali di esecuzione.

5. La procedura di cui al comma 1 si intende esperita anche qualora pervenga una sola offerta.

6. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax o e-mail e sono conservati agli atti.

Art. 5

Ricorso ad un unico contraente

1. È consentito il ricorso ad un unico contraente:

- a) nei casi di unicità, specialità o di urgenza delle forniture o dei servizi;
- b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;
- c) qualora la spesa non superi l'importo di euro 4.000,00, al netto di ogni onere fiscale;
- d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

- e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;
- f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo, l'accertamento sulla congruità dei prezzi dei beni o servizi è effettuato dal funzionario delegato qualora l'importo della spesa non superi l'importo di euro 4.000,00, al netto di ogni onere fiscale. Nel caso in cui l'importo della spesa sia superiore a euro 4.000,00, il parere di congruità è espresso dal Direttore della struttura competente per materia ai sensi della normativa vigente.

Art. 6

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni e dei servizi è effettuata dal Capo di Gabinetto, ovvero dai responsabili degli Uffici distaccati, su proposta del funzionario delegato, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni e dei servizi, contenente gli elementi di cui all'articolo 4, comma 3, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 7

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture, note di addebito o altri documenti idonei muniti dell'attestazione della regolarità della fornitura o della prestazione da parte del Capo di Gabinetto, ovvero dai responsabili degli Uffici distaccati.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, per le quali fino a euro 100,00 può prescindersi dalle procedure di acquisizione previste dal presente regolamento, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 8

Gestione dei beni mobili

1. Ai viceconsegnatari dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione, in relazione alle rispettive sedi di appartenenza, è affidata la gestione dei beni mobili di cui all'articolo 1, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge nonché quelle della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 10

Abrogazioni

1. Il Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 0157/Pres. del 12 maggio 2000, come modificato con D.P.Reg. n. 086/Pres. del 22 marzo 2001, è abrogato.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 luglio 2004, n. 0253/Pres.

Legge regionale 6/1998, articolo 13 - Comitato indirizzo e verifica dell'A.R.P.A. - Ricostituzione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, come modificata ed integrata con legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16 con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.);

VISTO in particolare l'articolo 13 della citata legge regionale che prevede l'istituzione di un Comitato, di durata quinquennale, con il compito di indirizzare le attività dell'A.R.P.A. al fine di raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi delineati, nonché di verificare l'andamento generale dell'attività della stessa e l'uniformità dei livelli e della qualità dei servizi, esprimendo alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte;

RICORDATO che il Comitato di indirizzo e verifica istituito con D.P.G.R. n. 0151/Pres. del 7 maggio 1999 è decaduto per decorrenza dei termini;

DATO ATTO che la Direzione centrale dell'ambiente e i lavori pubblici, con lettere di data 4 maggio 2004, ha invitato le associazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere h), i), ed l) della legge regionale 6/1998, a designare un proprio rappresentante in seno al costituendo Comitato entro trenta giorni dal ricevimento delle succitate note;

VISTA la nota di data 12 maggio 2004 con la quale l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha designato, in rappresentanza delle amministrazioni comunali, il sig Renato Antonelli, consigliere comunale di Terzo d'Aquileia;

VISTA la nota datata 1 giugno 2004 con la quale la Confindustria Friuli Venezia Giulia ha rappresentato a nome delle organizzazioni imprenditoriali regionali dell'Agricoltura, dell'Artigianato e dell'Industria l'intesa delle medesime sul nominativo del p.i. Vigilio Piccolotto, già membro nel precedente Comitato, quale proprio rappresentante in seno al Comitato de quo;

ATTESO che, tra le associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi dell'articolo 133, comma 2 bis, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come modificato dall'articolo 62 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34, e per la difesa dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale interpellate, hanno risposto solo quelle di seguito indicate, che si sono così espresse:

- Amici Della Terra - Delegazione del Friuli Venezia Giulia: ha confermato il dott. Fabio Gemiti già membro nel precedente Comitato;
- WWF Fondo Mondiale Per La Natura - Delegazione Friuli Venezia Giulia : ha confermato il dott. Fabio Gemiti già membro nel precedente Comitato;
- Mare Vivo - Delegazione del Friuli Venezia Giulia: ha proposto il prof. Giuliano Orel, docente di Idrobiologia marina presso l'Università degli Studi di Trieste e membro del Comitato scientifico nazionale della loro associazione;
- Organizzazione Tutela Consumatori per il Friuli Venezia Giulia: ha proposto il rappresentante del Fondo per l'Ambiente Italiano, senza precisarne il nominativo;

RILEVATO pertanto che, non avendo le succitate associazioni raggiunto l'intesa unitaria sul soggetto da

designare quale proprio componente nel Comitato di indirizzo e verifica, occorre provvedere alla sua individuazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6/1998;

VISTA la delibera di generalità della Giunta regionale n. 1827 di data 9 luglio 2004 con la quale è stato individuato quale rappresentante delle associazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera l) della legge regionale 6/1998, il dott. Fabio Gemiti;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle procedure per il conferimento d'incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 1/2000 concernenti il divieto di nomina o di designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

RITENUTO di assegnare ai componenti esterni del Comitato il compenso determinato in euro 35,00 per seduta, pari all'importo stabilito con D.P.G.R. 0151/Pres. del 7 maggio 1999, rivalutato ISTAT, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed alla corresponsione del trattamento economico di missione secondo le norme vigenti per i dirigenti della Regione;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale datata 22 luglio 2004, n. 1923;

DECRETA

Art. 1

È ricostituito presso la Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, il Comitato di indirizzo e verifica dell'A.R.P.A., ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6/1998, con la seguente composizione:

Presidente:

- l'Assessore regionale all'ambiente, ai lavori pubblici e alla protezione civile;

Componenti:

- l'Assessore regionale alla salute e alla protezione sociale o suo delegato;
- l'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e alla montagna o suo delegato;
- l'Assessore regionale alle attività produttive o suo delegato;
- il Presidente della Provincia di Gorizia o suo delegato;
- il Presidente della Provincia di Pordenone o suo delegato;
- il Presidente della Provincia di Trieste o suo delegato;
- il Presidente della Provincia di Udine o suo delegato;
- sig. Renato Antonelli designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani in rappresentanza delle amministrazioni comunali;
- p.i. Vigilio Piccolotto, in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali del settore agricolo, artigianale ed industriale;
- dott. Fabio Gemiti, in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 133, comma 2 bis della legge regionale 52/1991 e successive modifiche e delle associazioni per la difesa dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Segretario:

- sig. Claudio Lini, in servizio presso la Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici - Servizio per gli affari giuridici, generali e per la consulenza.

Segretario sostituto:

- sig.ra Edda Sferch in servizio presso la Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici.

Art. 2

Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore generale dell'A.R.P.A. Possono essere altresì invitati i Direttori dei Dipartimenti provinciali dell'A.R.P.A. e i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, nonché altri direttori di strutture regionali eventualmente interessate.

Art. 3

Il Comitato resta in carica cinque anni.

Art. 4

Ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone presenza di euro 35,00 per seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed alla corresponsione del trattamento economico di missione, secondo le norme vigenti per i dirigenti della Regione.

Art. 5

La relativa spesa graverà sul cap. 9808/S del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa per il triennio 2004-2006 e per l'anno 2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.340.1.1633 nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e dei bilanci per gli anni successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 30 luglio 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 luglio 2004, n. 0254/Pres.

Legge regionale 16/2002 - Istituzione e definizione del funzionamento della Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino regionale.

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

che con la legge regionale 3 luglio 2002 n. 16 concernente «Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico» è stata istituita l'Autorità di bacino regionale;

che a norma dell'articolo 5, comma 1 della medesima legge regionale n. 16/2002, nel seguito denominata «legge istitutiva», l'Autorità di bacino regionale opera secondo principi di autonomia e in diretto coordinamento con il Presidente della Regione;

che a norma dell'articolo 6 della legge istitutiva, sono organi dell'Autorità di bacino regionale, il Comitato istituzionale, il Comitato tecnico ed il Segretario generale;

che con decreto del Presidente della Regione n. 0301/Pres. di data 8 ottobre 2002 è stato costituito, presso l'Autorità di bacino regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge istitutiva, il Comitato istituzionale;

che con decreto del Presidente della Regione n. 0117/Pres. di data 13 aprile 2004 è stata conferita, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge istitutiva, delega permanente all'Assessore regionale all'ambiente a presiedere il Comitato istituzionale;

che a seguito della nomina effettuata dal Comitato istituzionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera e) nella seduta del 4 dicembre 2003, il dott. ing. Giorgio Verri, Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale ha preso servizio presso l'Autorità in data 5 aprile 2004;

che a norma del comma 4 dell'articolo 9 della legge istitutiva, il Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale presta la propria attività di lavoro a tempo pieno;

che a norma dell'articolo 7, comma 3, lettera f), della legge istitutiva, il Comitato istituzionale provvede a regolamentare il funzionamento interno dell'Autorità di bacino regionale per quanto non previsto dalla medesima legge istitutiva;

CONSIDERATO:

che nell'attuale fase costitutiva degli organi e degli uffici dell'Autorità di bacino regionale si rende necessario ed urgente procedere all'istituzione ed al funzionamento della Segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10 della legge istitutiva dell'Autorità di bacino regionale;

che l'articolo 10, comma 1 della medesima legge istitutiva dispone che il Presidente della Regione provveda, con proprio decreto e su conforme deliberazione del Comitato istituzionale ad istituire la detta Segreteria tecnico-operativa, definendone contestualmente il funzionamento, quale struttura di supporto del Comitato istituzionale, del Comitato tecnico e del Segretario generale;

SU CONFORME deliberazione del Comitato istituzionale,

DECRETA

Art. 1

(Istituzione)

1. È istituita la Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino regionale, quale struttura di supporto del Comitato istituzionale, del Comitato tecnico e del Segretario generale.

2. La Segreteria tecnico-operativa ha sede nel Comune di Palmanova ed è posta alle dipendenze funzionali del Segretario generale.

Art. 2

(Pianta organica e Struttura organizzativa)

1. La pianta organica della Segreteria tecnico-operativa comprende 40 unità di personale di cui una di area dirigenziale. I profili professionali, i requisiti di esperienza e di professionalità del personale della Segreteria tecnico-operativa, nonché la relativa categoria ed il livello corrispondenti, sono determinati con deliberazione del Comitato istituzionale, sentito il Segretario generale.

2. Il dipendente con funzioni dirigenziali viene preposto alla Segreteria tecnico-operativa e coadiuva il Segretario generale nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e di gestione tecnica ed amministrativa dell'Autorità di bacino regionale. Il dirigente della Segreteria tecnico-operativa è nominato dal Segretario generale, sentito il Comitato istituzionale. Allo stesso dirigente, il Segretario generale può delegare parte delle proprie funzioni operative e di gestione.

3. Con deliberazione del Comitato istituzionale, assunta ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera f), della legge istitutiva, sentito il Segretario generale, gli uffici della Segreteria tecnico-operativa vengono organizzati in unità operative.

4. Una unità operativa è preposta agli aspetti giuridici ed amministrativi in materia di difesa del suolo e gestione delle risorse idriche ed alla cura degli affari amministrativi e contabili inerenti l'attività istituzionale dell'Autorità di bacino regionale.

5. Le altre unità operative sono di natura tecnica e sono caratterizzate da alta specializzazione professionale. Ciascuna unità operativa tecnica è caratterizzata da omogeneità operativa di tipo tecnico e tecnico scientifico, che costituisce elemento fondamentale di conoscenza specifica e settoriale per la predisposizione dei progetti di piano di bacino e per la gestione delle risorse idriche.

6. Le unità operative di cui al commi 4 e 5 sono equiparate alle strutture stabili di livello inferiore al servizio dell'Amministrazione regionale. La nomina dei coordinatori delle unità operative viene disposta con provvedimento del Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale.

7. Le deliberazioni ed i provvedimenti di nomina di cui al presente articolo, sono comunicati alla Direzione centrale dell'organizzazione del personale e dei sistemi informativi della Regione per l'adozione degli adempimenti connessi con le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 14 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16.

Art. 3

(Strumenti di gestione amministrativa)

1. In conformità del principio di autonomia di cui all'articolo 5, comma 1 ed a quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, lettera f), della legge istitutiva, il Comitato istituzionale adotta, con propria deliberazione, gli strumenti statutari, regolamentari ed organizzativi inerenti il funzionamento interno dell'Autorità di bacino regionale, per quanto non previsto dalla legge istitutiva dell'Autorità di bacino regionale.

2. Nello sviluppo della propria attività istituzionale, la Segreteria tecnico-operativa si attiene alle disposizioni statutarie, regolamentari ed organizzative di cui al comma 1 ed alle direttive di gestione impartite dal Segretario generale, o per sua delega dal dirigente preposto alla medesima Segreteria tecnico-operativa.

Art. 4

(Reperimento del personale)

1. Le procedure e le modalità di reperimento del personale da inserire nella Segreteria tecnico-operativa a norma dell'articolo 10 della legge istitutiva, sono attivate dal Segretario generale, sulla base delle deliberazioni assunte dal Comitato istituzionale.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dal Segretario generale alla Direzione centrale dell'organizzazione del personale e dei sistemi informativi della Regione per la necessaria verifica della copertura finanziaria.

3. Verificata la copertura finanziaria di cui al comma 2, il Segretario generale procede all'avvio delle procedure di reperimento e selezione del personale. Nel caso di personale a tempo determinato la stipula dei relativi contratti è curata dalla Direzione centrale dell'organizzazione del personale e dei sistemi informativi della Regione, sentito il Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Gli oneri per compensi accessori al personale per lavoro straordinario, per missioni e per indennità mensa ed altre indennità, sono anticipati dalla Regione e riversati con cadenza trimestrale dall'Autorità di bacino regionale alla Regione stessa su apposito capitolo di entrata.

2. Al dirigente della Segreteria tecnico-operativa si applicano le norme ed il trattamento economico previsti dal Contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali di area dirigenziale.

3. Al personale comandato che presta servizio presso l'Autorità di bacino regionale si applicano i contratti collettivi di lavoro degli enti di provenienza, salvo che per l'orario di lavoro, che viene definito in modo uniforme per tutto il personale dal Segretario generale.

4. Al rimanente personale dell'Autorità di bacino regionale si applica il Contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali di area non dirigenziale.

5. Il personale della Segreteria tecnico-operativa che, per qualsiasi motivo cessi la propria attività di servizio, viene immediatamente sostituito, con procedura d'urgenza, da altro personale di pari livello di professionalità.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 30 luglio 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 agosto 2004, n. 0256/Pres.

Legge regionale 7/2000, articolo 19, comma 6 - Approvazione atto integrativo all'Accordo di programma stipulato tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Udine per l'individuazione di interventi qualificati prioritari per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale nella Provincia di Udine.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 19, comma 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 così come modificato dalla legge regionale 24 maggio 2004, n. 14, il quale prevede che gli Accordi di programma ai quali partecipa la Regione siano stipulati dal Presidente o Assessore delegato, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla programmazione;

VISTO l'Accordo di programma stipulato con la Provincia di Udine il 5 giugno 2003 e approvato con D.P.Reg. n. 0186/Pres. del 10 giugno 2003;

VISTE le note prot. 119291/2003 del 17 dicembre 2003 e prot. 41321/2004 del 7 aprile 2004 con le quali la Provincia di Udine ha chiesto di modificare le scadenze previste per nove interventi, in presenza di emergenti e motivate ragioni;

VISTA la deliberazione n. 997 del 22 aprile 2004 con la quale si è autorizzato l'Assessore alla programmazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 a stipulare con la Provincia di Udine l'atto integrativo all'Accordo di programma del 5 giugno 2003;

CONSTATATO che con la medesima deliberazione si è autorizzata la spesa complessiva di euro 26.994,00;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale di Udine n. 194 del 27 maggio 2004 con la quale il Presidente della Provincia è stato autorizzato alla stipulazione dell'atto integrativo all'Accordo di programma citato;

VISTO il relativo Accordo di programma, sottoscritto dall'Assessore allo sviluppo e alla programmazione e dal Presidente della Provincia di Udine in data 2 luglio 2004, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la suddetta deliberazione;

RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto accordo ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni;

DECRETA

Ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della legge regionale 7/2000, è approvato l'atto integrativo dell'Accordo di programma sottoscritto dalle parti il 2 luglio 2004, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 3 agosto 2004

per Il Presidente:

IL VICE PRESIDENTE: MORETTON

ACCORDO DI PROGRAMMA

atto integrativo

ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

rappresentata, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 dall'Assessore alla programmazione, signor Augusto Antonucci;

e la Provincia di Udine

rappresentata dal Presidente, prof. Marzio Strassoldo,

Premesso:

- a) che la Regione e la Provincia di Udine hanno stipulato il 5 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, un Accordo di programma, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0186/Pres. del 10 giugno 2003, con il quale sono stati individuati 12 interventi qualificati prioritari per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale nella provincia di Udine, finanziati per complessivi euro 10.435.454,43;
- b) che l'articolo 6 di tale Accordo di programma prevede le specifiche scadenze per l'inizio e l'ultimazione dei lavori previsti dai citati interventi;
- c) che la Provincia, con lettera del 17 dicembre 2003, prot. n. 119291/2003 e successiva del 7 aprile 2004 n. prot. 41321/2004, ha chiesto di modificare le scadenze previste per n. 9 interventi, in presenza di emergenti e motivate esigenze espresse dai soggetti realizzatori;
- d) che la Provincia, con lettera del 6 novembre 2003, prot. n. 105197/2003, ha proposto di finanziare, attraverso lo strumento dell'Accordo di programma, l'esecuzione di opere di completamento della ricostruzione della Rocca di Ragogna, per complessivi euro 26.994,00;
- e) che l'intervento denominato «completamento dei lavori di ricostruzione della Rocca di Ragogna» è stato finanziato per complessive euro 955.711,44 (lire 1.842.000.000) mediante l'accordo di programma stipulato con la Provincia di Udine il 6 luglio 1998 e approvato con D.P.G.R. n. 0270/Pres. del 13 luglio 1998, ed è in avanzato stato di realizzazione, per cui quanto proposto dalla Provincia si configura quale integrazione conclusiva di tale intervento;
- f) che l'articolo 7, paragrafo 2, del citato Accordo di programma del 5 giugno 2002 prevede che le Parti possono in ogni caso promuovere in ogni tempo, per motivate ragioni, le procedure per la revisione o la modifica dell'Accordo medesimo;
- g) che la Giunta regionale ha autorizzato la stipula del presente atto con deliberazione n. 997 del 22 aprile 2004;
- h) che la Giunta provinciale ha autorizzato la stipula del presente atto con deliberazione n. 194 del 27 maggio 2004;

stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1. Con il presente atto le Parti intendono modificare ed integrare l'Accordo di programma tra le medesime

Parti stipulato il 5 giugno 2003 e approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0186/Pres. del 10 giugno 2003, di seguito per brevità «l'Accordo», come di seguito specificato.

Art. 2

Inizio e ultimazione degli interventi - Modifiche

La tabella di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dell'Accordo è sostituita dalla seguente, che modifica le scadenze degli interventi di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9, 12:

intervento	inizio	ultimazione
1. Ristrutturazione nodo stradale di Zompicchia (Codroipo)- già finanziato ex accordo del 1998 per € 2.065.827,59 – maggiori oneri per prescrizioni VIA	già avvenuto il 09/12/2002	31/12/2004
2. Costruzione strada di collegamento tra S. S. 464, quartiere fieristico e zona sportiva dei Rizzi in Comune di Udine. Già finanziato ex accordo del 1998 per € 1.843.751,12. Maggiori oneri per prescrizioni VIA	già avvenuto il 28/11/2002	31/12/2004
3. Ristrutturazione e sistemazione arredo urbano in Comune di Lignano	31/12/2004	30/12/2006
4. Sistemazione e ristrutturazione area fiera, restauro parco storico monumentale, aree verdi e palazzina centro visite per Orto botanico in Comune di Udine	30/4/2005	30/4/2007
5. Realizzazione insediamenti produttivi Canal di Gorto. Comune di Comeglians. Ampliamento e ristrutturazione edificio artigianale ex D. P. F. V. De Antoni	31/12/2004	31/12/2005
6. Realizzazione insediamenti produttivi Canal di Gorto. Comune di Forni Avoltri. Realizzazione di un capannone a servizio dell'attività estrattiva sita in località Pierabech	31/12/2004	30/06/2006
7. Realizzazione insediamenti produttivi Canal di Gorto. Comune di Ovaro. Realizzazione viabilità di accesso zona industriale per lo sfruttamento acque oligominerali di Lenzone/Liariis	31/7/2004	31/12/2005
8. Realizzazione insediamenti produttivi Canal di Gorto. Comune di Prato Carnico. Realizzazione di un insediamento produttivo nel P.I.P. di Chiampeas in Comune di Prato Carnico	30/4/2004	31/12/2004
9. Realizzazione insediamenti produttivi Canal di Gorto. Comune di Rigolato. Lavori per la costruzione di una struttura per ospitare imprese locali	30/4/2005	30/4/2006
10. Realizzazione sistema viabilità ciclabile area Bassa Destra del Torre tra Aquileia – Fiumicello – Ruda – Aiello – Palmanova	30/4/2005	30/10/2006
11. Sistemazione interconnessione tra S. S. 252 Napoleonica e viabilità provinciale	30/4/2005	31/10/2006
12. Realizzazione itinerari turistici di Rosazzo	1/3/2006	30/09/2006

Art. 3

Finanziamento integrativo

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'Accordo la Regione finanzia per euro 26.994,00 l'esecuzione di «opere di completamento della ricostruzione della Rocca di Ragogna», come descritte nella relazione tecnica acclusa alla lettera della Provincia di Udine del 17 dicembre 2003, prot. n. 11921/2003.

2. La Provincia assicura l'inizio e l'ultimazione dell'intervento di cui al paragrafo 1 entro, rispettivamente, il 1° gennaio 2005 e il 31 maggio 2005.

3. Le Parti danno atto che le risorse finanziarie regionali, ai fini di cui al paragrafo 1, sono allocate al capitolo 850 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2004-2006 con riferimento allo stanziamento per l'anno 2005.

4. Subordinatamente all'approvazione del presente atto la Regione trasferisce alla Provincia la somma di cui al paragrafo 1 entro il 30 giugno 2005.

5. Al finanziamento integrativo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'Accordo.

Il presente atto, composto da 2 (due) pagine è redatto e sottoscritto in due originali, ad un unico effetto, ad uso delle Parti.

Trieste, 2 luglio 2004

L'Assessore regionale allo sviluppo e alla programmazione:
Augusto Antonucci

Il Presidente della Provincia di Udine:
prof. Marzio Strassoldo

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: MORETTON

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 agosto 2004, n. 0261/Pres.

Articolo 1 del Regolamento per la disciplina delle portate di rilascio relative agli utilizzi idropotabile ed irriguo in deroga al parametro di cui all'articolo 1, comma 4 della legge regionale 28/2001, da applicare in situazione di deficit idrico. Dichiarazione di stato di sofferenza idrica lungo il fiume Tagliamento nel tratto a valle della sezione di Pioverno.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 4, della legge regionale 27 novembre 2001 n. 28, recante norme per l'attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua, definisce in via transitoria, fino alle determinazioni della competente Autorità di Bacino, il deflusso minimo vitale in misura pari ad un contributo unitario di 4 litri al secondo per kmq di bacino sotteso;
- l'articolo 1 bis della stessa legge regionale 28/2001, aggiunto dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2002 n. 28, stabilisce che la Giunta regionale emani un Regolamento al fine di disciplinare specifiche portate di rilascio relative alle utilizzazioni su corpi idrici per i quali vi siano particolari esigenze di portata che possano essere fissate in deroga al parametro previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 28/2001;
- con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2003 n. 0278/Pres. è stato approvato il Regolamento per

la disciplina delle portate di rilascio relative agli utilizzi idropotabile ed irriguo in deroga al parametro di cui all'articolo 1, comma 4 della legge regionale n. 28/2001, da applicare in situazione di deficit idrico;

- le finalità di detto Regolamento riguardano la disciplina degli utilizzi idropotabile ed irriguo al fine di contemperare l'uso condivisibile delle risorse disponibili nel rispetto degli usi plurimi delle acque, prevenendo da un lato il mantenimento di acqua negli alvei, sia pure in misura ridotta, limitatamente al periodo del deficit idrico, dall'altro lato tendendo ad evitare pesanti ripercussioni territoriali di carattere sociale e di ordine economico in un settore particolarmente vulnerabile ed a rischio come l'agricoltura;
- l'articolo 1 del Regolamento prevede che «nell'ipotesi che si configuri una situazione di deficit idrico, il Presidente della Regione dichiara in via d'urgenza con proprio decreto lo stato di sofferenza idrica, sulla base dei dati forniti dalla Direzione regionale dell'ambiente e dalla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca»;
- l'articolo 2 dello stesso Regolamento prevede che con il suddetto decreto presidenziale vengano fissate «temporanee riduzioni del parametro fissato all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 27 novembre 2001 n. 28, commisurate all'entità del deficit idrico», e che tali riduzioni temporanee sono applicabili alle derivazioni di acque pubbliche per utilizzo irriguo lungo i seguenti corsi d'acqua: Tagliamento, Torre, Isonzo, Meduna e Cellina;
- lungo il fiume Tagliamento, in corrispondenza della sezione di Ospedaletto (Gemona), è situata l'opera di presa dell'impianto derivatorio del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento, che costituisce la principale fonte di approvvigionamento di acqua per usi irrigui con riferimento alla media Pianura friulana, e che assicura l'irrigazione di circa 20.000 ettari del comprensorio consortile;
- alla sezione di Ospedaletto il bacino imbrifero sotteso del fiume Tagliamento è pari a circa 2000 kmq e quindi, con un contributo unitario di 4 litri al secondo per kmq di bacino sotteso, la portata di deflusso minimo vitale prevista dalla sopracitata legge regionale 28/2001 risulta di circa 8000 litri al secondo, pari a 8 m³/secondo;

CONSIDERATO CHE:

- in base alle recenti misure effettuate dall'Unità operativa idrografica del Servizio dell'idraulica della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, sono state rilevate le seguenti portate del fiume Tagliamento in corrispondenza della sezione di Pioverno (Venzona), situata a monte della sezione di Ospedaletto:
 - giorno 20 luglio 2004: 45,9 m³/secondo
 - giorno 2 agosto 2004: 32,8 m³/secondo
- nel periodo intercorrente tra le misure effettuate risulta un decremento di portata giornaliero di circa 0,9 m³/secondo;
- le portate in corrispondenza della sezione di Ospedaletto sono ricavabili dalle misure effettuate alla sezione di Pioverno, essendo stata individuata una correlazione tra le due portate in base alle misure ed elaborazioni effettuate dall'Unità operativa idrografica;

VISTA la nota prot. RAF/8/b/81364 di data 4 agosto 2004 della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna, con la quale viene segnalata la situazione di carenza idrica del fiume Tagliamento in corrispondenza della presa di Ospedaletto, e si rappresenta la necessità dell'emissione del provvedimento di riduzione del deflusso minimo vitale, in base anche alla relazione ed al verbale di riunione allegati alla nota medesima;

VISTA la relazione del Servizio dell'idraulica della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici di data 5 agosto 2004, la quale, sulla base dei dati forniti dall'Unità operativa idrografica, evidenzia una situazione di temporaneo deficit idrico lungo l'asta del fiume Tagliamento a valle della sezione di Pioverno, che va messo in relazione con l'andamento stagionale della produzione idrologica del bacino montano, contestuale ad un decremento delle precipitazioni nelle aree di produzione agricola nello scorso mese di luglio, e manifesta l'opportunità di ridurre temporaneamente, fino al 20 agosto 2004, il parametro fissato dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 27 novembre 2001 n. 28, portandolo a 1,5 litri al secondo per kmq di bacino sotteso;

CONSIDERATO che l'insieme delle utenze del fiume Tagliamento, nel rispetto delle priorità previste dal-

la legge n. 36/1994, riguarda un sistema socio-economico particolarmente complesso e diversificato le cui valenze rivestono comunque carattere di pubblico interesse;

ATTESO che, a seguito dell'emanazione della deliberazione della Giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003, gli adempimenti previsti dall'articolo 1 del Regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Regione n. 0278/2003 e spettanti alla Direzione regionale dell'ambiente e alla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, rientrano ora nelle competenze, rispettivamente, della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici e della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna;

RAVVISATA la necessità, per quanto sopra esposto, di assumere il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0278/2003, ai fini della temporanea riduzione del parametro fissato all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 28/2001, da applicare fino al 20 agosto 2004;

DECRETA

Art. 1

Per quanto esposto in premessa, è dichiarato lo stato di sofferenza idrica ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2003 n. 0278, lungo il fiume Tagliamento nel tratto a valle della sezione di Pioverno.

Art. 2

Fino al 20 agosto 2004, il parametro fissato dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 27 novembre 2001 n. 28, è temporaneamente ridotto a 1,5 litri al secondo per kmq di bacino sotteso.

Art. 3

In caso di sostanziali variazioni della produzione idrologica del bacino montano, le disposizioni di cui ai precedenti articoli saranno revocate o modificate.

Art. 4

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 6 agosto 2004

per Il Presidente:

IL VICE PRESIDENTE: MORETTON

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 16 luglio 2004, n. 1430/IND/28-D/.

Riconoscimento al laboratorio di ricerca applicata dell'impresa U.T.R.I. (Unmanned Technologies Research Institute) S.r.l., con sede legale in Muggia (Trieste), quale laboratorio altamente qualificato per la ricerca applicata sulle tecnologie dell'automazione.

L'ASSESSORE

VISTO il Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 come sostituito dal Capo VIII, articolo 43, della legge regionale 30/1984, concernente «Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica»;

VISTO il Regolamento d'attuazione del Capo VIII della predetta legge 30/1984, approvato con delibera

della Giunta regionale n. 4570 del 17 settembre 1987 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0451/Pres. del 22 settembre 1987, registrato alla Corte dei Conti il 14 ottobre 1987, Registro 16, foglio 266, con particolare riferimento all'articolo 12, che definisce criteri e modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della Regione;

CONSIDERATO che l'impresa U.T.R.I. (Unmanned Technologies Research Institute) S.r.l., con sede legale in Muggia (Trieste) e unità locale operativa in Trieste, Via del Follatoio 12, ha inoltrato in data 7 aprile 2004, la richiesta diretta ad ottenere il riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per la ricerca applicata sulle tecnologie di automazione;

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo per la politica industriale, nella seduta del 28 maggio 2004, esaminata la relazione allegata all'istanza, nella quale vengono illustrati l'organizzazione e la dotazione delle attrezzature di cui il laboratorio dispone nonché l'alta specialità in possesso dell'impresa, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per una durata di tre anni, salvo rinnovo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1712 di data 2 luglio 2004, con la quale è stato concesso il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa U.T.R.I. (Unmanned Technologies Research Institute) S.r.l., con sede legale in Muggia (Trieste) e unità locale operativa in Trieste, Via del Follatoio 12, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 47/1978, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 11/2003;

DECRETA

Art. 1

Il laboratorio di ricerca applicata dell'impresa U.T.R.I. (Unmanned Technologies Research Institute) S.r.l., con sede legale in Muggia (Trieste) e unità locale operativa in Trieste, Via del Follatoio 12, viene riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 47/1978, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 11/2003, altamente qualificato per la ricerca applicata sulle tecnologie di automazione.

Art. 2

Il riconoscimento viene concesso per una durata di tre anni dalla data del presente decreto, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati conseguiti.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 luglio 2004

BERTOSSI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 28 luglio 2004, n. 1504.

Nomina del sig. Sergio Makuz a componente della Commissione di mercato presso il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli del Comune di Trieste.

L'ASSESSORE

PREMESSO che con decreto dell'Assessore all'industria, al commercio, al turismo e al terziario n. 714 del 18 settembre 2002 è stata ricostituita la Commissione di mercato presso il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli del Comune di Trieste;

VISTA la nota del Comune di Trieste del 25 marzo 2004, P.G. 54834, che chiede la sostituzione del signor Angelo Brivittello, deceduto, con altro rappresentante dei consumatori;

VISTA la nota della C.I.S.L. regionale del 28 maggio 2004, che designa il signor Sergio Makuz;

VISTE le leggi 25 marzo 1959, n. 125 e 11 febbraio 1963, n. 154;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 219/Pres. del 24 giugno 2003;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1880 del 16 luglio 2004;

DECRETA

il signor Sergio Makuz è nominato componente della Commissione di mercato presso il mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli del Comune di Trieste, in qualità di rappresentante dei consumatori e in sostituzione del signor Angelo Brivittello, deceduto.

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 luglio 2004

BERTOSSI

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E DELLA MONTAGNA 28 luglio 2004, n. RAF/2/4202.

Proroga della data di scadenza della presentazione delle domande finalizzate all'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura «e) - zone svantaggiate» del P.S.R. per l'annualità 2004.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del P.S.R., approvato con decreto del Presidente della Regione del 17 giugno 2003, n. 0200/Pres., in particolare il comma 2 dell'articolo 7, in base al quale la data di scadenza per la presentazione delle domande viene stabilita con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la D.G.R. 3701 di data 24 novembre 2003 relativa al primo riordino del sistema organizzativo degli uffici dell'Amministrazione regionale che sopprime le strutture di cui alla Parte I dell'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 e all'allegato 1 istituisce le nuove strutture direzionali;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2004 n. 4 relativa alla riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che l'AG.E.A. con nota del 1° giugno 2004 ha richiesto alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia una collaborazione per lo sviluppo delle procedure di gestione della misura «e) - zone svantaggiate» attraverso il portale Internet nazionale «AGRISIAN»;

ATTESO che per l'annualità 2004, la procedura informatica di raccolta e trattamento dei dati contenuti nelle domande di aiuto presentate per l'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura «e) - zone svantaggiate», avviene con modalità innovative, facendo riferimento al portale Internet nazionale «AGRISIAN» di AG.E.A.;

VISTO il proprio decreto n. RAF/2/3660 del 7 maggio 2004, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 3 giugno 2004, con il quale la data di scadenza per la presentazione delle domande rivolte all'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura «e) - zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (P.S.R.), annualità 2004, è stata stabilita nel 5 luglio 2004;

VISTO il proprio decreto n. RAF/2/3976 del 29 giugno 2004, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-

gione n. 28 del 14 luglio 2004, con il quale la data di scadenza per la presentazione delle domande rivolte all'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura «e) - zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (P.S.R.), annualità 2004, è stata prorogata al 2 agosto 2004 in considerazione di problemi di carattere tecnico verificatisi sul portale Internet nazionale «AGRISIAN» di A.G.E.A.;

ATTESO che i miglioramenti tecnici apportati al portale Internet «AGRISIAN» e che consentano una piena operatività ai fini della compilazione delle domande di aiuto di misura «e) - zone svantaggiate» del PSR sono in corso di definitiva implementazione, ma che tali interventi non hanno consentito di impiegare utilmente il periodo di proroga concesso per la presentazione delle domande di aiuto della misura;

RITENUTO pertanto di dover prorogare ulteriormente la data di scadenza per la presentazione delle domande rivolte all'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura «e) - zone svantaggiate», annualità 2004, al fine di concedere alle Organizzazioni professionali e ai servizi di assistenza gestionale degli agricoltori impegnati nella redazione delle domande un adeguato tempo per la compilazione di queste ultime via portale, proponendo quindi quale nuova scadenza il 10 settembre 2004;

DECRETA

Art. 1

La data di scadenza per la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura «e) - zone svantaggiate» del P.S.R. relativamente all'annualità 2004, è prorogata ulteriormente al 10 settembre 2004;

Art. 2

Per le domande presentate in ritardo, si applicherà quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 7 del Regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del P.S.R., approvato con decreto del Presidente della Regione del 17 giugno 2003, n. 0200/Pres.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 28 luglio 2004

VIOLA

DECRETO DEL VICE DIRETTORE CENTRALE DELLA SALUTE E DELLA PROTEZIONE SOCIALE 6 agosto 2004, n. 817/AMM.

Graduatoria regionale definitiva dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valevole per il periodo 1 luglio 2004-30 giugno 2005.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTO il combinato disposto dell'articolo 52, comma 1, lettera e), dell'articolo 51, comma 1, lettera g) e dell'articolo 51 bis, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272;

ATTESO che i pediatri da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dal citato Accordo sono tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte, annualmente, a livello regionale, secondo le modalità indicate dall'articolo 2 dell'Accordo stesso;

PRESO ATTO che, ai fini dell'inserimento nella graduatoria unica regionale inerente al periodo 1° luglio 2004-30 giugno 2005, sono pervenute, alla Direzione centrale della salute e della protezione sociale, 64 domande di pediatri aspiranti all'iscrizione nella graduatoria regionale, di cui 3, relative ai dottori Franco Bumbalo, Elena Maria Osuna Jimenez e Paola Vannini, non sono state accolte in quanto i candidati non hanno allegato alla domanda, inviata per posta, copia fotostatica di un documento di identità, come previsto dall'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Documento indispensabile per asseverare, anche ai fini dell'assunzione di responsabilità, la provenienza della dichiarazione, la cui mancanza non può, perciò, configurarsi come una mera irregolarità formale, derivandone pertanto che non può essere consentita l'integrazione o la regolarizzazione di detto documento (Consiglio di Stato - V Sezione - Sent. n. 5677 di data 1 ottobre 2003);

ATTESO che la graduatoria provvisoria per i medici specialisti pediatri di libera scelta, valevole per il periodo 1° luglio 2004-30 giugno 2005, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 23 giugno 2004 e che gli interessati avevano la facoltà di chiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del citato D.P.R. n. 272/2000, il riesame della propria posizione, inviando, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa, apposita istanza alla Direzione centrale della salute e della protezione sociale;

PRESO ATTO che, entro il termine anzidetto, non sono pervenute, alla Direzione centrale della salute e della protezione sociale, richieste di riesame da parte dei pediatri inclusi nella graduatoria provvisoria;

RITENUTO, pertanto, di approvare la graduatoria definitiva, valevole per il periodo 1° luglio 2004-30 giugno 2005, per i medici specialisti pediatri di libera scelta, quale risulta dall'allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

DECRETA

1. Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, la graduatoria regionale definitiva per i medici specialisti pediatri di libera scelta, valevole dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005, di cui all'allegato facente parte integrante del presente provvedimento, predisposta, dalla Direzione centrale della salute e della protezione sociale, ai sensi dell'articolo 2, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. n. 272/2000.

2. Di escludere, dall'anzidetta graduatoria, per il motivo esposto in narrativa, i dottori Franco Bumbalo, Elena Maria Osuna Jimenez e Paola Vannini.

3. Di disporre che il presente decreto e la predetta graduatoria vengano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 6 agosto 2004

BRUSORI

Allegato

DIREZIONE CENTRALE DELLA SALUTE E DELLA PROTEZIONE SOCIALE

Graduatoria regionale definitiva dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valevole
per il periodo 1/7/2004 - 30/6/2005

(Predisposta ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 8, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272)

Posizione in graduatoria	Cognome e Nome	Punteggio	Residenza
1	ROSENWIRTH Daniela	57,00	Tarvisio (UD)
2	CLEMENTE Antonio	53,30*	Roma
3	CORTESIA Paolo	39,25	Pasian di Prato (UD)
4	MERLI Anna	36,40*	Catania
5	FERROLI Bruna	35,10	Udine
6	GABBIOTTI Alessandra	32,40	Udine
7	DE CAROLIS Gabriela	32,40	Grado (GO)
8	LIZZI Daniela	28,70	Udine
9	TORRE Giuliano	27,95	Trieste
10	DAVANZO Riccardo	27,25	Trieste
11	GERVASI Sandra	26,40	Tricesimo (UD)
12	DALLA BARBA Beatrice	25,40	Padova
13	COLACINO Vincenzo	24,40	Cividale del Friuli (UD)
14	CATTAROSSÌ Luigi	24,10	Cividale del Friuli (UD)
15	CHIACIG Grazia Maria	22,70	Udine
16	SPACCARELLI Patrizia	22,30	Trieste
17	RUTA Franca Maria	22,20	Pordenone
18	GENERO Antonella	21,10	Caneva (PN)
19	ZULIANI Isabella	20,60	Tarcento (UD)
20	DUCAPA Elena	20,00	Trieste
21	BOHM Patricia	19,70	Trieste
22	CACITTI Carlo	19,60	Sacile (PN)
23	RIOSÀ Rita	19,60	Trieste
24	PERIN Claudia	18,60	Porcia (PN)
25	SOLA Maria Vittoria	17,30	Monfalcone (GO)
26	BARTOLOZZI Giuseppina	16,70	Gruaro (VE)
27	PARODI Benedetto	15,50	Trento
28	PETTARIN Rodolfa	15,10	Ovaro (UD)
29	RANIERI Marco	15,10	Oderzo (TV)
30	GIACOMET Vania	14,20	Padova
31	BEDENDO Rita	13,20	Tolmezzo (UD)
32	PANEBIANCO Valeria	13,10	Catania
33	FORLEO Vincenzo	12,85*	Trieste
34	DI LEO Grazia	12,10	Trieste

35	MELLI Paola	11,90	Udine
36	ZANATTA Manuela	11,60	Tavagnacco (UD)
37	GIORGI Rita	11,40	Trieste
38	SOHRABI Akbar	11,00	Molina di Ledro (TN)
39	DICOVICH Patricia	11,00	Spilimbergo (PN)
40	BOTTEGA Massimo	11,00	Udine
41	URSO Luigina	10,70	Padova
42	DEL SANTO Manuela	10,40	Trieste
43	VISCONTI Salvatore	10,10*	Bagheria Aspra (PA)
44	SINCONI Alessandro	9,35	Trieste
45	COMICI Alberto	9,30	Udine
46	MACALUSO Anna	8,80	Trieste
47	POSKURICA Besa	8,70	Udine
48	CESCHEL Stefano	7,90	Trieste
49	MIANI Maria Paola	7,80	Udine
50	MATERASSI Paola	7,70*	Trieste
51	DE ZEN Lucia	7,40	Pordenone
52	DI MARIO Simona	6,40	Trieste
53	D'AMICO Maria	6,00	Bagheria (PA)
54	BALDISSERA Mara	5,60	Villafranca di Verona (VR)
55	MIORIN Elisabetta	5,50	S.Giorgio di Nogaro (UD)
56	MILOCCO Cristina	5,30*	Trieste
57	MASCARIN Maurizio	4,50	Chions (PN)
58	TREVISIOL Chiara	4,10*	Trieste
59	GALIPO' Olivia	4,00*	Palermo
60	DON Massimiliano	4,00	Udine
61	FACCHINI Sergio	4,00*	Trieste

A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di specializzazione, il voto di specializzazione, e, infine, la minore età (articolo 3, comma 4, del D.P.R. n. 272/2000).

N.B.: Le dichiarazioni dei candidati contrassegnati da un asterisco sono state sottoposte a controllo, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000.

VISTO: IL VICE DIRETTORE CENTRALE: BRUSORI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE 27 luglio 2004, n. ALP.11/1208/VIA/184.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di intervento di manutenzione di un tratto del torrente Meduna interessante i Comuni di Arba (Pordenone) e Sequals (Pordenone). Proponente: Consorzio Estrazione Inerti Pordenonese con sede in via Nazario Sauro a Cordenons (Pordenone). Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTA l'istanza depositata in data 29 giugno 2004 con la quale il Consorzio Estrazione Inerti Pordenonese, con sede in via Nazario Sauro a Cordenons (Pordenone), ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativamente al «Progetto di intervento di manutenzione di un tratto del torrente Meduna» interessante i Comuni di Arba (Pordenone) e Sequals (Pordenone);

VISTO l'annuncio di deposito, pubblicato sul quotidiano «Il Messaggero Veneto», in data 2 luglio 2004, trasmesso in data 12 luglio 2004;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio dei Comuni di Arba e Sequals;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004;

RILEVATO che il progetto in questione ricade nell'ARIA n. 7 Fiume Meduna e Torrente Cellina, considerata ai sensi del citato Regolamento «Area sensibile»;

RILEVATO che, sulla base di quanto precedentemente illustrato, il progetto in argomento è ricompreso nella categoria n. 7 dell'Elenco «XI Progetti di infrastrutture» del precitato Regolamento di esecuzione della legge regionale 43/1990, e che le relative soglie sono quelle afferenti alle «Aree sensibili» di cui al Regolamento medesimo;

CONSTATATO che le caratteristiche dimensionali del progetto presentato sono tali che vengono superati i valori di soglia così come individuati, per cui il progetto stesso è sottoposto in base alla legge regionale 43/1990 alla valutazione di impatto ambientale;

RILEVATO che non risultano pervenute istanze da parte del pubblico interessato;

RILEVATO pertanto che risultano Enti interessati alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento il Comune di Arba, il Comune di Sequals, la Provincia di Pordenone in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria e la Direzione centrale della pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto quale struttura territorialmente competente sotto il profilo della tutela paesaggistica;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990;

DECRETA

1. In base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto, presentato dal Consorzio Estrazione Inerti Pordenonese con sede in via Nazario Sauro a Cordenons (Pordenone), gli Enti di seguito indicati:

- il Comune di Arba;
- il Comune di Sequals;
- la Provincia di Pordenone;
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale»;
- la Direzione centrale della pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto.

2. A cura della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, via Giulia, n. 75/1, Trieste e presso la Segreteria dei Comuni di Arba e di Sequals sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 luglio 2004

CARTAGINE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2004, n. 1782.

Legge regionale 18/1996 - Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle spese dell'Ufficio di Gabinetto per l'anno 2004 - Integrazione alla D.G.R. 551/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.G.R. n. 551 dell'11 marzo 2004 sono stati approvati gli obiettivi, i programmi e le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle spese dell'Ufficio di Gabinetto per l'anno 2004, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, della legge regionale n. 18/1996;

VISTA la D.G.R. n. 959 del 16 aprile 2004, concernente il riordino della Direzione generale della Presidenza della Regione e altre modifiche ed integrazioni;

ATTESO che con tale atto, tra l'altro, viene inserita tra le competenze dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione anche la cura dei servizi di traduzione della Giunta regionale, già in capo all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni;

VISTA la D.G.R. n. 974 del 22 aprile 2004 che, integrando la sopracitata delibera n. 959, ripartisce in modo specifico le risorse già iscritte all'U.P.B. 3.3.210.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 400 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e autorizza l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie ad istituire unità previsionali di base e capitoli al fine di trasferire, sulla base delle nuove competenze delle strutture della Presidenza della Regione, le suddette risorse nel modo più idoneo;

VISTI i decreti dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie n. 60/REF del 7 giugno 2004 e n. 72/REF del 2 luglio 2004, con i quali, in attuazione di quanto disposto dalle citate deliberazioni n. 959 e n. 974 e dalla D.G.R. n. 1631 del 25 giugno 2004, nell'ambito dell'U.P.B. di nuova istituzione

3.3.200.1.1561 «Spese dirette per la divulgazione dell'attività della Regione» è stato istituito il capitolo 1562 «Spese per servizi di traduzione ed interpretariato» con lo stanziamento di euro 100.000,00;

RICHIAMATO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il quale spetta alla Giunta regionale la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, nonché l'individuazione delle risorse necessarie;

RAVVISATA l'opportunità di integrare gli obiettivi, i programmi e le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle spese dell'Ufficio di Gabinetto per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 1562 di nuova istituzione;

VISTO l'articolo 6, comma 1 quater, e l'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 18/1996;

RITENUTO di delegare al Capo di Gabinetto la gestione delle risorse di cui al capitolo 1562 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2004, nonché di autorizzarlo alla stipulazione dei contratti in via permanente;

VISTO lo Statuto regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

È approvato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, il documento che integra gli obiettivi, i programmi e le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle spese dell'Ufficio di Gabinetto per l'anno 2004 di cui alla D.G.R. n. 551 dell'11 marzo 2004, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante.

Il Capo di Gabinetto è delegato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale n. 18/1996, alla gestione delle risorse finanziarie di cui al capitolo 1562 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2004 assegnato all'Ufficio di Gabinetto.

Il Capo di Capo di Gabinetto è autorizzato, in via permanente, alla stipulazione dei contratti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 18/1996.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e avrà effetto dalla data di pubblicazione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

UFFICIO DI GABINETTO

«Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6 - Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle spese dell'Ufficio di Gabinetto per l'anno 2004. Integrazione alla D.G.R. n. 551 dell'11 marzo 2004»

U.P.B. 3.3.200.1.1561 - Spese dirette per la divulgazione dell'attività della Regione

Capitolo 1562

«Spese per servizi di traduzione ed interpretariato»

(articolo 42, comma 2, legge regionale 9 settembre 1997, n. 31)

Obiettivi e risorse

L'Ufficio di Gabinetto, posto alle immediate dipendenze del Presidente della Regione, tra le attività definite dalla D.G.R. n. 1282/2001, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 959/2004, cura i servizi di traduzione ed interpretariato della Giunta regionale.

In particolare, l'Ufficio si occuperà dell'attività di traduzione ed interpretariato da e nelle lingue delle varie nazionalità coinvolte nell'ambito dell'attività internazionale della Giunta regionale, nonché dei rapporti della stessa con gli organismi dell'Unione Europea.

Inoltre, tale attività riguarderà anche le versioni da e nelle lingue minoritarie riconosciute nell'ambito regionale.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopracitati, con i decreti n. 60/REF del 7 giugno 2004 e n. 72/REF del 2 luglio 2004, in attuazione di quanto disposto dalle deliberazioni n. 959 di data 16 aprile 2004, n. 974 di data 22 aprile 2004 e n. 1631 di data 25 giugno 2004, è stato istituito, nell'ambito dell'U.P.B di nuova istituzione 3.3.200.1.1561 «Spese dirette per la divulgazione dell'attività della Regione», il capitolo 1562 con uno stanziamento di euro 100.000,00 per l'esercizio 2004.

Le spese inerenti i servizi di traduzione ed interpretariato della Giunta regionale verranno effettuate tramite apertura di credito a favore del funzionario delegato dell'Ufficio di Gabinetto, che opererà in conformità al Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi in corso di approvazione e in cui saranno, tra l'altro, precisate le tipologie e i limiti di spesa.

Nelle more dell'approvazione del suddetto Regolamento, le spese che si renderanno necessarie per il perseguimento degli obiettivi indicati, verranno effettuate mediante procedura ordinaria.

A tal fine, la Giunta regionale autorizza, in via permanente, il Capo di Gabinetto alla stipulazione dei contratti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 18/1996.

Delega al Capo di Gabinetto per le scelte di gestione delle risorse finanziarie (articolo 6, comma 1 quater, legge regionale n. 18/1996).

Il Capo di Gabinetto è delegato dalla Giunta regionale alla gestione delle risorse finanziarie del capitolo 1562 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2004 assegnato all'Ufficio di Gabinetto e ai quali fa riferimento il presente documento.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2004, n. 1813.

Legge regionale 18/1996, articolo 6 - Direttive inerenti l'utilizzo dei capitoli 597 e 5003 del bilancio regionale per l'anno 2004 di competenza della Direzione centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 e, in particolare, l'articolo 8, comma 71;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2004, n. 1 e, in particolare, all'articolo 7:

- il comma 14, ove si prevede che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti al Corpo forestale regionale e al Servizio per il territorio montano e per le manutenzioni, caduti per causa di servizio, una sovvenzione straordinaria sino alla misura di 50.000 euro;
- il comma 15, ove sono previste le modalità ed i termini di presentazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, della relativa domanda da parte degli aventi titolo;

- il comma 16, ove è disposto che per le finalità di cui al comma 14 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'U.P.B. 3.3.280.1.483 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5003 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
- il comma 66;

VISTA la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 2, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2004 e triennale per il periodo 2004-2006, ed in particolare il Documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa relativamente a:

- 1) Rubrica n. 280 - UPB 52.3.280.1.1640 - capitolo 597, in base al quale la Direzione centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi è autorizzata a sostenere le spese, fino alla concorrenza dello stanziamento di 39.088,00 euro per l'anno 2004 per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione, il rimborso spese, i compensi, gli assegni ai relatori e per lo studio di particolari problemi regionali, al personale estraneo alla Regione, nonché spese per l'adesione ad associazioni che svolgano un'attività che possa interessare la Regione e per la partecipazione agli oneri per convegni, congressi ed iniziative particolari promossi da istituzioni, fondazioni, enti ed associazioni ovvero da una o più regioni o comitati organizzatori dalle stesse costituiti, ai quali aderisce la Regione, nonché oneri per la partecipazione di amministratori ai suddetti convegni, congressi ed iniziative;
- 2) Rubrica n. 280 - U.P.B. 3.3.280.1.483 - capitolo 5003, in base al quale la Direzione centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi è autorizzata a sostenere la spesa fino alla concorrenza dello stanziamento di 100.000,00 euro per l'anno 2004 per le finalità sopraindicate;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e, in particolare l'articolo 6, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, il quale prevede che la Giunta regionale fissi gli obiettivi e i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4;

VISTA la propria deliberazione 26 marzo 2004, n. 735, recante «Disciplina della composizione, delle attribuzioni e delle modalità di funzionamento del comitato di direzione di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 7/1988, come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 4/2004»;

VISTA la nota della Direzione centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi - inviata in data 24 giugno 2004 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale la Direzione generale e le strutture regionali interessate per competenza sono state invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla presente proposta di deliberazione giuntale;

RITENUTO pertanto di emanare le opportune direttive generali per l'azione amministrativa con riferimento alla gestione delle spese di cui sopra;

RITENUTO altresì di delegare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come successivamente modificata, il Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi alla gestione delle risorse finanziarie del capitolo 597 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004 nell'ambito dell'U.P.B. n. 52.3.280.1.1640 e del capitolo 5003 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004 nell'ambito dell'U.P.B. n. 3.3.280.1.483;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge regionale 4/2004, le allegate direttive generali per l'azione amministrativa della Direzione centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, parte integrante della presente deliberazione, con riferimento alla gestione delle spese previste:

- a) dall'articolo 8, comma 71, della legge regionale 1/2003, spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione, il rimborso spese, i com-

pensi, gli assegni ai relatori e per lo studio di particolari problemi regionali, al personale estraneo alla Regione, nonché spese per l'adesione ad associazioni che svolgano un'attività che possa interessare la Regione e per la partecipazione agli oneri per convegni, congressi ed iniziative particolari promossi da istituzioni, fondazioni, enti ed associazioni ovvero da una o più regioni o comitati organizzatori dalle stesse costituiti, ai quali aderisce la Regione, nonché oneri per la partecipazione di amministratori ai suddetti convegni, congressi ed iniziative;

- b) dall'articolo 7, commi 14, 15 e 16 della legge regionale 1/2004, spese per la concessione agli eredi degli appartenenti al Corpo forestale regionale e al Servizio per il territorio montano e per le manutenzioni, caduti per causa di servizio, di una sovvenzione straordinaria.

2. Il Direttore centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi è delegato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge regionale 4/2004, ad operare, per l'anno 2004, le scelte di gestione delle risorse finanziarie dei capitoli di spesa n. 597, nell'ambito dell'U.P.B. n. 52.3.280.1.1640 e n. 5003, nell'ambito dell'U.P.B. n. 3.3.280.1.483, relativi alle spese sopra citate.

Avviso della presente deliberazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE CENTRALE DELL'ORGANIZZAZIONE,
DEL PERSONALE E DEI SISTEMI INFORMATIVI

DIRETTIVE GENERALI PER L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. Servizio per l'ordinamento delle strutture e del personale

U.P.B. 52.3.280.1.1640 - Capitolo 597

Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione, il rimborso spese, i compensi, gli assegni ai relatori e per lo studio di particolari problemi regionali, al personale estraneo alla Regione, nonché spese per l'adesione ad associazioni che svolgano un'attività che possa interessare la Regione e per la partecipazione agli oneri per convegni, congressi ed iniziative particolari promossi da istituzioni, fondazioni, enti ed associazioni ovvero da una o più regioni o comitati organizzatori dalle stesse costituiti, ai quali aderisce la Regione, nonché oneri per la partecipazione di amministratori ai suddetti convegni, congressi ed iniziative

(legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58 articoli 1, 2; legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 articoli 2, 4bis come modificata da legge regionale 23 agosto 1984, n. 38 articolo 2 comma 1; legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 articolo 35 comma 5; legge regionale 5 settembre 1997, n. 29 articolo 2 commi 1, 3; legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 articoli 9 comma 6, 10 comma 7, 11 comma 6, 25 comma 4; legge regionale 13 agosto 2002, n. 20, articolo 6 comma 4; legge regionale 1/2003 articolo 8 comma 71, legge regionale 1/2004 articolo 7 comma 66)

Risorse: euro 39.088,00

Obiettivi, priorità e direttive.

Il capitolo si riferisce a risorse finanziarie allocate presso le singole strutture in un'ottica di realizzazione di «budget per struttura».

Le finalità da perseguire mediante l'utilizzo delle risorse del capitolo in argomento sono molteplici, ma l'obiettivo primario è costituito dal conseguimento dell'interesse della Regione e della funzionalità ottimale dell'apparato; tale obiettivo, a seconda dei casi, potrà tradursi di volta in volta nel regolare ed efficace svolgimento dell'attività degli organi collegiali (Commissioni d'esame e Collegi di disciplina) ovvero nella proficu-

ità della partecipazione della Regione ad iniziative promosse da organismi, Regioni o comitati organizzatori di cui all'articolo 2 della legge regionale 58/1980, ma sempre e comunque nel rispetto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica ed in particolare di quella corrente.

Il Direttore centrale, operati gli approfondimenti del caso e sulla scorta dell'esperienza maturata per l'anno 2003, assumerà le conseguenti determinazioni in ordine all'opportunità di confermare o meno, in ordine a dette spese, la procedura di pagamento tramite funzionario delegato.

Ciò premesso, si specifica quanto segue in ordine ai singoli interventi:

- 1) *Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese al personale estraneo alla Regione, di consigli, comitati, collegi e commissioni.*

Con il presente intervento ci si propone l'obiettivo di garantire che gli organi collegiali istituiti presso la Direzione possano vedere assicurato il funzionamento e quindi contribuiscano al buon esito dell'azione amministrativa.

La legge dispone che presso questa Direzione centrale possano essere istituite, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, Commissioni giudicatrici per l'effettuazione di concorsi o prove selettive pubbliche o interne finalizzate alla valutazione dei candidati all'assunzione nel ruolo regionale o alla mobilità verticale interna. Le Commissioni sono costituite da personale di ruolo dell'Amministrazione regionale e da esperti esterni, cui spetta un gettone di presenza per ciascuna seduta da fissarsi, in sede di bando di concorso, fra un importo da un minimo di euro 77,47 ad un massimo di euro 103,29, oltre ad eventuali rimborsi spese.

Nel corso del 2004 sono già state avviate le procedure per l'effettuazione di una prima serie di assunzioni mediante pubblico concorso nonché quelle per assunzioni mediante liste di collocamento. Sono state già costituite 8 Commissioni d'esame le quali dovranno procedere alla valutazione dei candidati all'accesso alla categoria A nonché alle preselezioni per i diversi profili professionali delle categorie B, C e D - a fronte di circa 30.000 domande pervenute - ed alle conseguenti prove concorsuali (scritte e orali) - per circa 4.000 candidati ammessi alle prove medesime. La composizione delle Commissioni prevede, a seconda della categoria professionale, la presenza di uno ovvero due componenti esterni. Non è prevedibile, allo stato, il numero di sedute effettuabili nel corso dell'anno.

Presso la Direzione viene inoltre costituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 35 della legge regionale 18/1996, un Collegio arbitrale di disciplina. Il Collegio, che in genere è convocato circa una decina di volte all'anno - ma sono possibili e non preventivabili incrementi -, è composto da personale dell'Amministrazione regionale e presieduto da un Magistrato cui compete un gettone di presenza di 206,58 euro.

Il competente Servizio dovrà provvedere, pertanto, agli adempimenti relativi al pagamento delle varie spettanze da corrispondersi ai componenti estranei alla Regione in correlazione con l'attività degli organi collegiali sopra citati.

- 2) *Spese per l'adesione, con quote associative, ad istituzioni ecc. svolgenti attività di interesse per la Regione. Partecipazione alle spese per convegni e altre iniziative promossi dagli organismi, Regioni o comitati organizzatori di cui all'articolo 2 della legge regionale 58/1980 e oneri per la partecipazione di amministratori e funzionari alle suddette iniziative.*

L'attuale attività della Direzione non prevede adesioni, con versamento di quote associative, ad istituti, enti o altre organizzazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 58/1980.

2. Servizio per la gestione del personale

U.P.B. 3.3.280.1.483 - Capitolo 5003

Sovvenzione straordinaria agli eredi dei caduti per causa di servizio appartenenti al corpo forestale regionale ed al servizio per il territorio montano e le manutenzioni.

(articolo 7, comma 14, legge regionale 1/2004 - Aut. Fin.: articolo 7, comma 16, legge regionale 1/2004.)

Risorse: euro 100.000,00

Obiettivi, priorità e direttive.

Il capitolo di spesa, di nuova istituzione, ai sensi della legge finanziaria afferente all'anno 2004, assegnato al Servizio indicato, è finalizzato a consentire l'erogazione di una sovvenzione straordinaria agli aventi titolo che abbiano presentato domanda entro i termini individuati dalla legge (sessanta giorni dall'entrata in vigore della finanziaria, ossia entro il 6 aprile 2004) del personale deceduto per causa di servizio, che abbia prestato l'attività nell'ambito del corpo forestale regionale ovvero presso il servizio per il territorio montano e le manutenzioni.

La previsione della sovvenzione straordinaria discende dall'esigenza di individuazione di un istituto avente natura risarcitoria dell'evento morte riconducibile all'attività di servizio del personale indicato, a favore degli aventi titolo che abbiano presentato la relativa domanda in termini, e tenuto conto delle circostanze sfavorevoli quali ad esempio la mancanza dei requisiti utili per la maturazione del diritto a pensione del *de cuius* e l'impossibilità di applicazione di istituti quali il riconoscimento alla liquidazione dell'equo indennizzo riferito all'evento morte.

Si ritiene di corrispondere la misura massima indicata dalla legge al coniuge non legalmente separato o divorziato, al coniuge non legalmente separato o divorziato con figli, ovvero ai figli, in assenza del coniuge, operando la ripartizione, nel caso vi siano più figli, sulla base di valutazioni che attengono alla convivenza con il *de cuius* ed alla situazione reddituale dei figli medesimi.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2004, n. 1814. (Estratto).

Comune di Caneva: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 44 del 30 dicembre 2003, di approvazione del Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2559 del 29 agosto 2003 in merito al Piano regolatore generale comunale del Comune di Caneva, superate dall'introduzione di modifiche ed integrazioni e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di piano, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 44 del 30 dicembre 2003;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 44 del 30 dicembre 2003, di approvazione del Piano regolatore generale comunale del comune di Caneva;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2004, n. 1815. (Estratto).

Comune di Roveredo in Piano: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 18 del 27 aprile 2004, di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere la riserva vincolante, espressa con propria deliberazione n. 825 del 2 aprile 2004 in merito alla variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale del comune di Roveredo in Piano, superata dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 18 del 27 aprile 2004;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 18 del 27 aprile 2004, di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Roveredo in Piano;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2004, n. 1872.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - Asse 2 - misura 2.4 «Ricerca e diffusione dell'innovazione» - azione 2.4.2 «Aiuti alle imprese per attività di ricerca e sviluppo tecnologico» - Approvazione modifica al bando relativo al settore artigianato.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 confermato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 e adottato con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002, come modificata con propria deliberazione n. 4367 di data 19 dicembre 2002 e successivamente con propria deliberazione n. 1184 del 29 aprile 2003;

VISTA la propria deliberazione n. 3997 del 12 dicembre 2003, con la quale, in attuazione del Complemento di programmazione del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 la Giunta regionale ha approvato il bando dell'azione 2.4.2 «Aiuti alle imprese per attività di ricerca e sviluppo tecnologico» relativo al settore dell'artigianato;

VISTO in particolare il punto 2 del bando, «Criteri di ammissibilità e di selezione delle domande», in cui è previsto, tra l'altro, che la valutazione dei progetti e la valutazione della relativa rendicontazione viene attuata da parte della Direzione regionale, ora Direzione centrale, competente attraverso il nucleo di valutazione

costituito dalla Direzione stessa, ed affiancato, per gli aspetti tecnici, da esperti appositamente incaricati tramite la misura di assistenza tecnica;

VISTO altresì il medesimo punto 2 del bando, «Criteri di ammissibilità e di selezione delle domande», in cui è previsto, tra l'altro, che l'istruttoria delle domande di agevolazione deve concludersi entro 135 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande medesime, ossia entro il 14 luglio 2004;

VISTA la legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, recante «Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive», e in particolare all'articolo 32, comma 3, ai sensi del quale alle domande di contributo relative a ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico presentate ai sensi di programmi comunitari si applica la procedura prevista dai commi 2 e 2 bis dell'articolo 53 ter della legge regionale 12/2002 - come rispettivamente sostituito e inserito dal comma 2 del medesimo articolo 32 della legge regionale 18/2004 - la quale prevede che i contributi siano concessi sentito il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, integrato da un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima legge regionale 12/2002;

VISTA la racc. ar. di data 3 giugno 2004, prot. 16283/PROD/ART, con la quale è stato richiesto alle citate organizzazioni degli artigiani di provvedere alla designazione del rappresentante di cui sopra;

VISTA la racc. ar. di data 5 luglio 2004, prot. 20347/PROD/ART, con la quale le suddette organizzazioni degli artigiani sono state sollecitate a provvedere alla designazione in questione;

TENUTO CONTO del fatto che il rappresentante delle organizzazioni degli artigiani non è stato ancora designato;

TENUTO CONTO che successivamente all'integrazione del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale, allo stesso devono essere sottoposte le domande di contributo dell'azione 2.4.2. presentate a valere sul bando relativo al settore dell'artigianato, come previsto dal citato articolo 32, comma 3, della legge regionale 18/2004;

ATTESO CHE, nelle more dell'acquisizione della più volte citata designazione e della conseguente partecipazione del soggetto designato alle sedute del Comitato di cui trattasi, l'istruttoria delle domande non può essere conclusa nel termine previsto;

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad una modifica del bando, nel senso di prevedere una proroga al termine di scadenza fissato per la conclusione dell'istruttoria delle domande;

RITENUTO di individuare il nuovo termine nel 15 ottobre 2004;

RITENUTO altresì necessario adeguare le disposizioni del bando relative alle procedure istruttorie alle suindicate modifiche introdotte dalla citata legge regionale 18/2004;

VISTO l'articolo 16, comma 1, della citata legge regionale n. 26/2001, che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione degli stessi, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive, d'intesa con l'Assessore per le relazioni internazionali e per le autonomie locali,

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi illustrati in premessa, nell'ambito delle azioni di competenza della Direzione centrale delle attività produttive ed ai sensi della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, la seguente modifica del punto 2 del bando relativo al settore dell'artigianato dell'azione 2.4.2 «Aiuti alle imprese per attività di ricerca e sviluppo tecnologico», approvato con propria deliberazione n. 3997 del 12 dicembre 2003:

- la frase «La valutazione dei progetti e la valutazione della relativa rendicontazione viene attuata da parte della Direzione regionale competente attraverso il nucleo di valutazione costituito dalla Direzione stessa, ed affiancato, per gli aspetti tecnici, da esperti appositamente incaricati tramite la misura di assistenza tec-

nica.» viene sostituita dalla seguente: «La valutazione dei progetti e la valutazione della relativa rendicontazione vengono attuate da parte della Direzione centrale competente attraverso il nucleo di valutazione costituito dalla Direzione stessa, sentito il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, integrato da un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12/2002»;

- la frase «L'istruttoria delle domande di agevolazione deve concludersi entro 135 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande medesime.» viene sostituita dalla seguente: «L'istruttoria delle domande di agevolazione deve concludersi entro la data del 15 ottobre 2004».
2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2004, n. 1899. (Estratto).

Comune di Carlinò: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 13 del 15 aprile 2004, di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare l'esecutività della deliberazione consiliare del Comune di Carlinò n. 13 del 15 aprile 2004, di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale;
2. di disporre la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento;
3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
DELLA MOBILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio per la pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Cordenons. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato Goetta.

Con deliberazione consiliare n. 56 del 3 giugno 2004, il Comune di Cordenons ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato Goetta, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Gemona del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 21 del 26 maggio 2004 il Comune di Gemona del Friuli ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale modificata in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni ed opposizioni, presentate alla variante stessa.

Comune di Latisana. Variante n. 43 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifica e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 40/2004.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0235/Pres. del 15 luglio 2004, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 40 del 3 aprile 2004, con cui il Comune di Latisana ha approvato la variante n. 43 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, della modifica indispensabile al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 2329 del 1° agosto 2003.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Pordenone. Avviso di approvazione della variante n. 71 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 56 del 21 giugno 2004 il Comune di Pordenone ha preso atto, in ordine alla variante n. 71 al Piano regolatore generale, che non sono state presentate né osservazioni né opposizioni e non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tavagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica delle zone «A» della frazione di Adegliacco.

Con deliberazione consiliare n. 20 del 22 marzo 2004, il Comune di Tavagnacco ha parzialmente accolto le osservazioni presentate alla variante n. 2 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica delle zone «A» della frazione di Adegliacco, ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tavagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica delle zone «A» della frazione di Cavalicco.

Con deliberazione consiliare n. 28 del 19 aprile 2004, il Comune di Tavagnacco ha parzialmente accolto le osservazioni presentate alla variante n. 2 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica delle zone «A» della frazione di Cavalicco, ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

DIREZIONE CENTRALE PER LE RELAZIONI
INTERNAZIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Servizio per i rapporti internazionali e l'integrazione europea

Iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Austria 2000-2006 - Approvazione delle modifiche a progetti precedentemente approvati.

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A ITALIA-AUSTRIA

MISURA	PROGETTO	DIREZIONE	BENEFICIARIO	MODIFICHE
2.2.	"Viabilità ciclabile del Medio e Alto Friuli "Alpe Adria", Il lotto, Tronco A (Cocceau-Tarvisio città) e Tronco B (Tarvisio città-Camporosso)" codice FVG222041	Direzione Centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto	Provincia di Udine	<i>Modifica:</i> non più presenti risorse P.A.R., il contributo pubblico è interamente a carico Programma con la seguente ripartizione: 50% FESR, 35% fondi nazionali e 15% fondi regionali
3.2.	"Parchi archeologici dell'Antica via Julia Augusta" codice FVG332042	Direzione Centrale delle risorse agricole, maturali e forestali	Comune di Ovaro e Comune di Forgaria	<i>Modifica:</i> invariato il costo totale del progetto, il contributo pubblico è diminuito da 356.374,14 a 354.000 euro con la seguente ripartizione: 50% FESR, 35% fondi nazionali e 15% fondi regionali

Trieste, 4 agosto 2004

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Eugenio Ambrosi

(approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2004, n. 1366).

AVVISO DI RETTIFICA

Supplemento straordinario n. 14 del 23 luglio 2004 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 21 luglio 2004 - Legge regionale 21 luglio 2004, n. 19, recante «Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7».

Si rende noto che, nel Supplemento straordinario n. 14 del 23 luglio 2004 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 21 luglio 2004, nella citata legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 vanno apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, comma 12 la locuzione «41.200.900 euro» è sostituita con la locuzione «41.700.900 euro» e la locuzione «54.700.000 euro» è sostituita con la locuzione «55.200.900 euro»;
- b) all'articolo 1, comma 12 dopo la locuzione «di cui ai commi 5 e 6,» è aggiunta la locuzione «nonchè all'articolo 4, comma 36 - tabella D - relativamente al capitolo 3868 dello stato di previsione della spesa, limitatamente all'importo di 500.000 euro per l'anno 2004,»;
- c) all'articolo 2, comma 7 la locuzione «anno 2003» è sostituita con la locuzione «anno 2000».

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

Settore finanza e tributi

(Udine)

Estratto del bando di gara ad asta pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Si rende noto che nel Comune di Lignano Sabbiadoro, Viale Europa, n. 26, tel. 0431/409111 e fax 0431/409132 - il giorno 8 ottobre 2004 alle ore 9.00 avrà luogo un'asta pubblica con le modalità di cui al R.D. 827/1924 e del D.Lgs. 157/1995, articolo 23, lettera b) per l'affidamento in concessione dei servizi di cui all'oggetto.

Periodo: 1 gennaio 2005-31 dicembre 2010.

Le offerte dovranno pervenire al protocollo del Comune di Lignano Sabbiadoro entro le ore 12.00 del giorno 7 ottobre 2004.

Per notizie più dettagliate e complete si rinvia all'apposito bando di gara affisso all'Albo pretorio del Comune e reperibile sul sito internet: www.lignano.org.

Per ogni altra informazione e per richiedere copia della documentazione di gara rivolgersi al Comune di Lignano Sabbiadoro - Settore Finanza e Tributi (telefono 0431/409130 - 0431/409131 e fax 0431/409132).

Lignano Sabbiadoro, 2 agosto 2004

IL CAPO SETTORE:
dott.ssa Cristina Serano

COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 13 dell'11 giugno 2004 il Comune di Aiello del Friuli ha adottato la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari dei terreni interessati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Aiello del Friuli, 29 luglio 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Flavio Seculin**COMUNE DI BAGNARIA ARSA**

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 7 al P.R.G.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche e integrazioni, così come modificato dalla legge regionale 15/2004, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 22 di data 30 luglio 2004, il Comune di Bagnaria Arsa ha adottato la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.G.C. possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Bagnaria Arsa, 3 agosto 2004

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
dott. urb. David Pitta**Avviso di adozione e di deposito della variante n. 8 al P.R.G.C.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche e integrazioni, così come modificato dalla legge regionale 15/2004, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 23 di data 30 luglio 2004, il Comune di Bagnaria Arsa ha adottato la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale sarà

depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.G.C. possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Bagnaria Arsa, 3 agosto 2004

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
dott. urb. David Pitta

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 3 al Piano per gli insediamenti produttivi.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione n. 14 del 28 aprile 2004, il Comune di Castions di Strada ha adottato la variante n. 3 al Piano per gli insediamenti produttivi.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano per gli insediamenti produttivi sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro tale periodo di deposito, chiunque potrà presentare osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Castions di Strada, 26 luglio 2004

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Mario Geremia

COMUNE DI ERTO E CASSO

(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 16 al P.R.G.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 14 del 30 giugno 2004, il Comune di Erto e Casso ha adottato la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 16 al P.R.G.C. sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Dalla sede municipale, lì 30 luglio 2004

IL SINDACO:
Luciano G. Pezzin

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 17 al P.R.G.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 15 del 30 giugno 2004, il Comune di Erto e Casso ha adottato la variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 17 al P.R.G.C. sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Dalla sede municipale, lì 30 luglio 2004

IL SINDACO:
Luciano G. Pezzin

COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

(Gorizia)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale - zona D/4 - perimetro area di recupero ambientale a Redipuglia (n. 2).**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICO MANUTENTIVA**

del Comune di Fogliano Redipuglia ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale n. 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con delibera consiliare n. 12 di data 1 giugno 2004, è stata adottata la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni la delibera del Consiglio con i relativi elaborati progettuali sarà depositata nella sede Municipale di via S. Michele, n. 11 presso l'Ufficio segreteria a disposizione di chiunque desideri prenderne visione in tutti i suoi elementi dalle ore 9.00 alle 11.00 nei giorni feriali ed inoltre dalle ore 17.00 alle 18.00 il lunedì e dalle ore 17.00 alle 19.00 il mercoledì e ciò per 30 giorni effettivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune le proprie osservazioni alla variante n. 4 al P.R.G.C. e che entro il medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati alla variante in questione possono presentare opposizioni al Piano in questione.

Fogliano Redipuglia, lì 30 luglio 2004

IL RESPONSABILE DELL'A.T.M.:
geom. Giovanni Donnini

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

(Udine)

Classifica della struttura ricettiva denominata albergo «Splendid». Determinazione del Capo Settore affari generali 18 giugno 2004, n. 751. (Estratto). Errata Corrige.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 28 luglio 2004 nel titolo dell'avviso di cui all'oggetto del Comune di Lignano Sabbiadoro, a pag. 14 del sommario ed a pag. 114 anziché «struttura ricettiva denominata albergo "La Pergola"», deve leggersi «struttura ricettiva denominata albergo "Splendid"».

COMUNE DI PALMANOVA

(Udine)

Avviso di determinazione dell'indennità di esproprio per gli interventi urgenti di protezione civile per la sistemazione idraulica del territorio comunale attraversato dalla Roggia Milleacque, al fine di evitare il grave pericolo di allagamento nelle frazioni di Sottoselva e Jalmicco.

Il Comune di Palmanova, con sede in Palmanova - Piazza Grande n. 1, c.f. e p. I.V.A. 00249070301 - c.a.p. 33057 - telefono 0432/922111, telefax n. 0432/922154, al fine di poter realizzare le opere di cui all'oggetto, richiamato il progetto definitivo quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, richiamata la determinazione urgente di indennità provvisoria, richiamato il piano di frazionamento dal quale risultano determinate le aree oggetto di esproprio, ha emesso il decreto di esproprio di cui all'articolo 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il decreto individua i soggetti interessati all'esproprio, i mappali e le superfici relative e le indennità spettanti a ciascuno di essi.

Per ogni informazione rimane a disposizione l'ufficio tecnico del Comune.

Palmanova, 9 luglio 2004

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Gianfranco Pacorigh

COMUNE DI PRAVISDOMINI

(Pordenone)

Avviso di approvazione definitiva della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale vigente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991

AVVISA

che con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 20 aprile 2004 il Comune di Pravisdomini ha preso atto che non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni in ordine alla variante n. 12 al Piano regolatore ge-

nerale comunale ed ha approvato la variante stessa ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Pravidomini addì, 6 agosto 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Emanuele Artico

COMUNE DI TRIESTE
Area sviluppo economico

Assegnazione del livello di classificazione alla struttura ricettiva alberghiera denominata «Filoxenia».

IL DIRETTORE DI AREA

rende noto che con determinazione dirigenziale n. 83 di data 20 luglio 2004 è stato attribuito alla struttura ricettiva alberghiera denominata «Filoxenia» ubicata in Trieste, via Mazzini n. 3, ai fini della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, il livello di classificazione a «tre stelle» (***)

La classificazione attribuita ha validità fino al 31 dicembre 2007.

Trieste, 21 luglio 2004

IL DIRETTORE DI AREA:
dott. Edgardo Bussani

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE»

TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) in disciplina medicina fisica e riabilitativa.

Si pubblica, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 483/1997 la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) in disciplina «medicina fisica e riabilitativa», approvata con deliberazione n. 176 di data 24 giugno 2004.

<i>Nominativo</i>	<i>Totale</i>
1. Fonda dott.ssa Elisabetta	86,300
2. Russolo dott.ssa Federica	83,650
3. Bit dott.ssa Valentina	82,800
4. Toncich dott. Michele	71,450

Trieste, 29 luglio 2004

IL RESPONSABILE DELL'U.O.
CONCORSI, SELEZIONI ED ASSUNZIONI
Gianfranco Foschi

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) in disciplina malattie infettive.

Si pubblica, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 483/1997 la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) in disciplina malattie infettive, approvata con deliberazione n. 191 di data 28 giugno 2004.

<i>Nominativo</i>	<i>Totale</i>
1. Giacomazzi dott.ssa Donatella	80,200
2. Gatti dott.ssa Francesca	77,550
3. Della Loggia dott. Paolo	76,550
4. Gramoni dott. Alessandro	71,950
5. Bertagnolo dott.ssa Silvia	71,600
6. Mariano dott. Andrea	69,750
7. Francavilla dott.ssa Rosa	69,300
8. Carpentieri dott.ssa Maria S.	67,050

Trieste, 29 luglio 2004

IL RESPONSABILE DELL'U.O.
CONCORSI, SELEZIONI ED ASSUNZIONI:
Gianfranco Foschi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di assistente sociale - «categoria D» - a tempo pieno per la Pianta organica aggiuntiva del Servizio sociale dei Comuni.

In attuazione della deliberazione n. 369 del 28 luglio 2004, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti: n. 4 posti di assistente sociale - «categoria D» - a tempo pieno per la Pianta organica aggiuntiva del Servizio sociale dei Comuni.

I n. 4 posti oggetto del presente concorso, sono così distribuiti:

- n. 2 posti all'Ambito 3.1 del Gemonese, Val Canale, Canal del Ferro;
- n. 2 posti nell'Ambito 3.2 della Carnia.

Gli stessi verranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale della P.O.A. del Servizio sociale dei Comuni e delle P.O.A. del Servizio per l'handicap approvato con deliberazione del Direttore generale n. 508 del 18 dicembre 2003, il 30% dei posti è riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/1999 o da altre disposizioni di leggi speciali che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini (tra cui, ad esempio, i volontari in ferma breve delle tre Forze Armate congedati senza demerito di cui al decreto legislativo 196/1995 e successive modificazioni e integrazioni).

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale della Pianta organica aggiuntiva del Servizio sociale dei Comuni e del servizio per l'handicap, approvato con deliberazione del Direttore generale n. 508 del 18 dicembre 2003.

L'amministrazione garantisce, ai sensi della normativa in vigore, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001).

Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si applica inoltre, in materia di protezione dei dati personali, il decreto legislativo n. 196/2003.

Requisiti di ammissione:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
 - 1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;
- c) diploma di laurea in scienze del servizio sociale ovvero i diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, equiparati a tale titolo ai sensi delle vigenti disposizioni;
- d) iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia, prima dell'assunzione in servizio;
- e) possesso della patente di guida categoria «B».

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, 1° comma, lettera d) del D.P.R. n. 3/1957 e successive modifiche ed integrazioni.

Prove di esame:

- a) *Prova scritta:* tema o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica vertente su argomenti scelti dalla Commissione, attinenti alle seguenti materie: teoria e metodi del servizio sociale, con particolare riferimento ai suoi principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali, politica sociale, organizzazione del servizio sociale; psicologia dell'età evolutiva e della terza età; sociologia della famiglia; legislazione nazionale e regionale in materia di assistenza sociale.
- b) *Prova pratica:* predisposizione di una relazione su una situazione problematica che necessita di un intervento socio-assistenziale, riferita all'area minori, adulti, anziani, disabili.
- c) *Prova orale:* materie oggetto della prova scritta; evoluzione del concetto di assistenza sociale; funzioni, attività e compiti dell'Assistente sociale in relazione al rapporto professionale con l'utenza e al rapporto con le strutture; conoscenze di politica sociale; organizzazione e gestione dei Servizi sociali con particolare riguardo al sistema integrato di interventi e servizi sociali; tipologie organizzative, organizzazione e gestione dei Servizi sociali; tipologie organizzative dei Servizi sociali territoriali; conoscenza delle principali tecniche di indagine, studio e documentazione proprie del Servizio sociale; diritto di famiglia; funzioni e compiti dell'Assistente sociale nell'ambito del Servizio sociale dei Comuni; competenze dell'ente locale in materia assistenziale; ordinamento delle Autonomie locali; rapporto di pubblico impiego.

La prova orale comprende inoltre l'accertamento della conoscenza di elementi di informatica e di una lingua straniera, scelta tra quelle di seguito indicate:

- inglese;

- francese;
- tedesco.

I punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

- a) 30 punti per i titoli;
- b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta (la sufficienza equivale a 21/30);
- b) 20 punti per la prova pratica (la sufficienza equivale a 14/20);
- c) 20 punti per la prova orale (la sufficienza equivale a 14/20).

I 30 punti a disposizione per i titoli sono ripartiti tra le seguenti categorie come di seguito indicato:

- a) titoli di carriera: punti 10;
- b) titoli accademici e di studio: punti 5;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5;
- d) curriculum formativo e professionale: punti 10.

Ai fini della valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice si atterrà ai principi ed ai criteri di cui agli articoli 11 e 19 del regolamento concorsuale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 508 del 18 dicembre 2003.

Domanda di partecipazione:

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Piazzetta Portuzza, n. 2 - 33013 Gemona del Friuli (Udine);

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all'Ufficio protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalla 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; il venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dal codice penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in corso;
- e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti di ammissione richiesti dal bando;
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenze;
- i) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto a);
- l) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo 196/2003);
- m) l'indicazione della lingua straniera nella quale intendono effettuare la verifica.

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti d) e g) verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali incorso ed il non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La mancata dichiarazione di cui al punto l) viene considerata quale silenzio assenso al trattamento dei dati personali.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, sul conto corrente postale n. 34070326 intestato a Azienda Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Servizio tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- fotocopia non autenticata di un valido documento di identificazione;
- curriculum formativo e professionale datato e firmato;
- elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.

I titoli devono essere autocertificati nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente ovvero prodotti in originale o in copia autenticata.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Le autocertificazioni saranno prese in considerazione solo se redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, con la precisazione che i controlli a campione saranno effettuati mediante sorteggio nella misura del 30% delle dichiarazioni rese.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Trattamento dei dati personali:

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. Politiche del Personale - U.O. Concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. assunzioni e stato giuridico e dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Norme finali:

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare il bando stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Informazioni: per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. politiche del personale - U.O. stato giuridico e assunzioni - tel. 0432/989420-1-2 tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Paolo Basaglia

Schema della domanda di ammissione al concorso
da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari
n. 3 «Alto Friuli»
Piazzetta Portuzza, n. 2
33013 Gemona del Friuli (Udine)

..l.. sottoscritt.....
(cognome e nome)

CHIEDE

di essere ammess... al pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di assistente sociale - categoria «D» a tempo pieno per la pianta organica aggiuntiva del Servizio sociale dei Comuni, bandito con deliberazione n. del

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat... a
- di risiedere a via n.....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana
- di essere iscritt..... nelle liste elettorali del Comune di (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale
- di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito il presso
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
 - 1) diploma di conseguito il presso
 - 2) iscrizione all'albo professionale di
 - 3) possesso della patente di guida categoria B - SI NO
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:..... (dich. riservata ai candidati di sesso maschile);
- di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni:
- di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi presidio o servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»;
- di avere diritto alla riserva di posti ovvero di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo (all. doc. probatoria);
- di necessitare, in relazione alla tipologia di disabilità, degli ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento

- delle prove come di seguito indicato.
;
- di scegliere la seguente lingua straniera, tra quelle indicate nel bando, ai fini dell'accertamento in sede di svolgimento della prova orale:
 - inglese
 - francese
 - tedesco
 - di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando di selezione e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso;
 - che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente:

Dichiara inoltre di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati, sono indicati nell'allegato elenco redatto in carta semplice, datato e firmato.

Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Data

Firma

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
 N. 4 «MEDIO FRIULI»
 UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente farmacista.

In relazione al decreto del Direttore generale n. 606 del 21 luglio 2004, esecutivo ai sensi di legge, é bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:

- ruolo sanitario;
- profilo professionale: farmacisti;
- area di farmacia;
- posizione funzionale: dirigente farmacista;
- disciplina: farmacia ospedaliera;
- posti n. 1.

L'indizione del bando si è resa possibile in quanto il Centro per l'Impiego di Udine entro il termine del 23 giugno 2004, scadenza dei 60 giorni previsti dalla norma in questione, non ha comunicato alcun nominativo in

mobilità relativo alla figura professionale corrispondente a quella per cui si intende dar corso alla procedura concorsuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 3/2003.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 483, nonché quelle contenute sull'argomento nelle Circolari ministeriali applicative, nonché per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:

- a) laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
- c) iscrizione all'Albo dell'ordine dei farmacisti, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992 la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono state individuate con decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Prove di esame:

- a) *prova scritta:* svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;
- b) *prova pratica:* tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- c) *prova orale:* sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

A mente dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti:

- francese;
- inglese;
- tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - *Requisiti generali di ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
 - 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda Sanitaria, prima dell'immissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
- d) iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

2 - *Domanda di ammissione*

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della Azienda per i Servizi Sanitari;
- i) il domicilio presso il quale deve essere data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

- l) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003) per uso amministrativo con l'indicazione di dati che non ritenga doverli pubblicizzare.

Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando;

- m) l'indicazione della lingua straniera nella quale intendono effettuare la verifica.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse.

3 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 10,33, in nessun caso rimborsabile, (rif punto 4);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- certificato attestante il possesso della specializzazione.
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido;
- curriculum formativo e professionale datato e firmato;
- elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 dovranno, inoltre, allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare, agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.

Nel curriculum formativo e professionale vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono

essere formalmente documentate), non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Il curriculum formativo e professionale qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione

Nella certificazione o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi presso le Aziende per i Servizi Sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato - tempo pieno/parziale). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal funzionario delegato.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 35:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
 - a) 20 punti per i titoli;
 - b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
 - a) 30 punti per la prova scritta;
 - b) 30 punti per la prova pratica;
 - c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 - a) titoli di carriera: 10;
 - b) titoli accademici e di studio: 3;
 - c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
 - d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
 - a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
 - 1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina punti 1,00 per anno;
 - 2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso punti 0,50 per anno;
 - 3) servizio prestato in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
 - b) servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate:
 - 1) come direttore, punti 1,00 per anno;

- 2) come collaboratore, punti 0,50 per anno;
- c) servizio di ruolo quale farmacista presso pubbliche amministrazioni con le varie qualifiche previste dai rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
5. Titoli accademici e di studio:
- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
- b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella fatta valere come requisito per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

Il servizio prestato presso farmacie private aperte al pubblico risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, è valutato, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483).

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestato presso le Forze armate e nell'arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (allegato n. 2), ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3), e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R.

Ove il candidato allegi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (articolo 71) con le modalità di cui all'articolo 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (articolo 75).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4 - *Modalità di versamento della tassa di concorso euro 10,33*

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - Via Pozzuolo, n. 330 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 2845347 ABI 02008 CAB 12310, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Unicredit Banca S.p.A. - Servizio di tesoreria.

5 - *Modalità e termini per la presentazione delle domande*

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo generale - Via Pozzuolo, n. 330 di Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per

la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda Sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

8 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà comunicato agli interessati, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. n. 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

9 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

10 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La stessa rimane efficace, salvo modifiche, per un termine di ventiquattro mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda Sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
- b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti (anche non vincitori) inserito in graduatoria, per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
- d) durata del periodo di prova;
- e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17, comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti previsti dal citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'Ufficio concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'Ufficio stato giuridico e del Responsabile dell'Ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 12,30 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed assunzioni (tel. 0432.806029/30/65) - Via Pozzuolo, n. 330 - Udine - oppure potranno consultare il sito internet aziendale: www.ass4.sanita.fvg.it.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Roberto Ferri

Allegato n. 1

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta libera

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari
n. 4 «Medio Friuli»
Via Pozzuolo n. 330
33100 Udine

..l.. sottoscritt.. (a)

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera bandito il con avviso n. /M.I.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat.. a il
codice fiscale
- di risiedere in, via n. ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana
- di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di
(ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero precisare quali);
- di non aver procedimenti penali in corso;
- di essere in possesso della laurea in
conseguita il presso l'Università(b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
 - abilitazione all'esercizio della professione conseguita il
presso(b);
 - di essere iscritt.. all'Ordine dei farmacisti di al n. ;
 - di essere in possesso della specializzazione in
conseguita il presso (b);
- di aver prestato servizio militare quale presso

- dal al (ovvero di non aver prestato servizio militare per);
- di aver prestato servizio presso dal al quale (indicare tutti servizi prestati presso pubbliche amministrazioni precisando le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego);
 - di prestare attualmente servizio presso dal quale (ovvero di non prestare attualmente alcun servizio);
 - di manifestare il proprio consenso, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui all'avviso e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;
 - di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: allegare documentazione probatoria (c);
 - di indicare, ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera, (d);
 - di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio/reparto dell'Azienda;
 - di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
 - di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 ed a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge n. 104/1992);
 - che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
 sig.
 Via
 telefono n.
 c.a.p. n. città

DICHIARA INOLTRE

- Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data,

.....
 (firma autografa e non autenticata)

NOTE:

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;
- c) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti;
- d) indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte dal bando di concorso.

Allegato n. 2)
Autocertificazione

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(articolo 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

..l. sottoscritt. nat. a il
residente a indirizzo
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

di aver conseguito:

– i seguenti titoli di studio:

.....
in data presso

.....
in data presso

– i seguenti diplomi professionali:

.....
in data presso.....

.....
in data presso.....

– di essere iscritto/a all'Albo professionale.....

in data presso.....
della Provincia di dal posizione n.....

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....
(luogo, data)

IL/LA DICHIARANTE:

.....

Allegato n. 3)
Mod. - Dichiarazione sostitutiva

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

..l. sottoscritt..... nat. a il
residente a indirizzo
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

.....
.....
.....
.....

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....
(luogo, data)

IL/LA DICHIARANTE:
.....

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:
.....
(titolo)
composta di n. fogli è conforme all'originale.
- la copia del seguente titolo o documento:
.....
composta di n. fogli è conforme all'originale.
- di aver prestato e/o di prestare servizio quale (qualifica)
presso
(Azienda o Ente)
dal al
in qualità di dipendente dell. stess.....
ovvero
in qualità di dipendente della Cooperativa

Articolo 46
(ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47
(ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE	• Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. Via Padova, 2	TREBASELEGHE (PD)
	• LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni	TRIESTE
	• LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l. Via SS. Martiri, 18	TRIESTE
	• CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16	GORIZIA
	• LIBRERIA AL SEGNO Vicolo del Forno, 12	PORDENONE
	• MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA A. BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8	UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - TRIESTE
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
Tel. 049-938.5700

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI											
Durata dell'abbonamento	12 mesi										
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	Euro 75,00										
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	PREZZO RADDOPPIATO										
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	30%										
<ul style="list-style-type: none"> • L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383. • Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso). • Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio. • Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia. • L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO. 											
FASCICOLI											
<ul style="list-style-type: none"> • COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA <ul style="list-style-type: none"> – Fino a 200 pagine Euro 2,50 – Da 201 pagine a 400 pagine Euro 3,50 – Da 401 pagine a 600 pagine Euro 5,00 – Da 601 pagine a 800 pagine Euro 10,00 – Superiore a 800 pagine Euro 15,00 • COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) Euro 6,00 • COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO PREZZO RADDOPPIATO • I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale. 											
AVVISI ED INSERZIONI											
<ul style="list-style-type: none"> • I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail. <p>COSTI DI PUBBLICAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R. • Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.): <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Euro 6,00 I.V.A. inclusa</td> <td>pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.</td> </tr> <tr> <td>Euro 3,00 I.V.A. inclusa</td> <td>pubblicazione Statuti</td> </tr> <tr> <td></td> <td>da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.</td> </tr> <tr> <td>Euro 1,50 I.V.A. inclusa</td> <td>pubblicazione Statuti</td> </tr> <tr> <td></td> <td>da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.</td> </tr> </table>		Euro 6,00 I.V.A. inclusa	pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.	Euro 3,00 I.V.A. inclusa	pubblicazione Statuti		da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.	Euro 1,50 I.V.A. inclusa	pubblicazione Statuti		da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Euro 6,00 I.V.A. inclusa	pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.										
Euro 3,00 I.V.A. inclusa	pubblicazione Statuti										
	da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.										
Euro 1,50 I.V.A. inclusa	pubblicazione Statuti										
	da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.										
MODALITÀ DI PAGAMENTO											
<p>I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione obbligatoria della causale del pagamento.</p>											